

80.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge S. 699 (approvato dal Senato) n. 1984	7
Missioni vevoli nella seduta del 18 dicembre 2001	3	(Sezione 1 — Articolo 9, emendamenti e subemendamenti)	7
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 — Articolo 8, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi)	18
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 3 — Articolo 49 ed articolo aggiuntivo)	44
Ministro dell'economia e delle finanze (Trasmissioni di documenti)	5	(Sezione 4 — Articolo 44, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .	45
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	5	(Sezione 5 — Articolo 3, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	205
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 6 — Articolo 7, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	215
		(Sezione 7 — Emendamenti dichiarati inammissibili)	244
		(Sezione 8 — Parere della I Commissione) .	249

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

Missioni valedoli nella seduta del 18 dicembre 2001.

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Bonaiuti, Bono, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Dell'Elce, Dozzo, Frattini, Galati, Gasparri, Giacco, Giovanardi, Anna Maria Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzuca Poggiolini, Miccichè, Mussi, Palumbo, Pisanu, Possa, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Ballaman, Berselli, Bonaiuti, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Dell'Elce, Dozzo, Frattini, Galati, Giacco, Anna Maria Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzuca Poggiolini, Miccichè, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Pisanu, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 dicembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA: « Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte » (2110);

LICASTRO SCARDINO ed altri: « Disposizioni per agevolare gli investimenti e lo sviluppo delle associazioni sportive dilettantistiche » (2111);

GIANNI MANCUSO ed altri: « Disciplina delle professioni intellettuali » (2112);

GARAGNANI ed altri: « Disposizioni per l'armonizzazione della normativa relativa al diritto allo studio e alla parità scolastica » (2113);

RUZZANTE: « Disposizioni in favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (2114);

MINOLI: « Riconoscimento e regolamentazione della naturopatia, dello shiatsu, della riflessologia e della pranoterapia e norme per la relativa formazione del personale non medico » (2115).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge GIANCARLO GIORGETTI: « Disposizioni per incentivare i piccoli commercianti » (55) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pagliarini.

La proposta di legge GASPERONI ed altri: « Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia

dei contratti collettivi di lavoro » (57) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bellini, Calzolaio, Grandi, Labate e Montecchi.

La proposta di legge GAMBINI ed altri: « Interventi in favore del settore turistico » (97) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carli e Labate.

La proposta di legge VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo » (388) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mereu.

La proposta di legge GRIGNAFFINI ed altri: « Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate » (432) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Calzolaio, Chiti, Gambale, Labate, Maccanico, Nesi e Rocchi.

La proposta di legge CHIAROMONTE e GRIGNAFFINI: « Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento » (598) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Labate, Melandri, Montecchi e Turco.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Filippeschi e Fluvi.

La proposta di legge GIBELLI ed altri: « Istituzione della provincia di Crema » (1451) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Jacini e De Laurentiis.

La proposta di legge DI TEODORO ed altri: « Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica » (1493) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Massidda, Angelino Alfano, Blasi, Ciro Alfano, Liotta, Strano e Pezzella.

La proposta di legge MISURACA: « Delega al Governo per la riforma della disciplina dei reati colposi contro la persona » (1885) è stata successivamente sotto-

scritta dai deputati Amato, Annunziata, Catanoso, Cirielli, D'Alia, Dell'Anna, Marinello, Mazzoni, Paniz, Siniscalchi e Carbonella.

La proposta di legge CARBONELLA: « Istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare" » (1903) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Castagnetti, D'Alema, De Mita, Mattarella, Angioni, Letta, Sinisi, Vitali, Boccia, Franceschini, Lisi, Monaco, Lusetti, Leccisi, Rotundo, Sardelli, Strano, Giachetti e Molinari.

La proposta di legge CALZOLAIO ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 » (1933) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Benvenuto, Santino Adamo Loddo, Kessler, Maggi, Vendola, Emerenzio Barbieri, Franceschini e Carbonella.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

FRAGALÀ: « Norme in materia di responsabilità disciplinare, di incompatibilità e di incarichi extragiudiziari dei magistrati » (1577) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e XII.*

IV Commissione (Difesa):

ASCIERTO: « Disposizioni in materia di stato giuridico, reclutamento, avanzamento e trattamento economico del personale militare della Croce Rossa Italiana » (1490) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.*

VII Commissione (Cultura):

ANGELA NAPOLI: « Norme per il riordino del settore degli studi musicali » (1481) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

X Commissione (Attività produttive):

MAZZOCCHI: « Modifica all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, in materia di vendita a peso netto delle merci » (1524) *Parere delle Commissioni I e XIII.*

XIII Commissione (Agricoltura):

COLLAVINI ed altri: « Istituzione dell'Agenzia per la promozione e la tutela delle produzioni agroalimentari e vitivinicole » (1555) *Parere delle Commissioni I, III, V, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

Il presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data 13 dicembre 2001, ha trasmesso una relazione sulle ipotesi di riforma concernenti le funzioni e la struttura dei servizi di informazione e sicurezza, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 13 dicembre 2001 (doc. XXXIV, n. 1).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 dicembre 2001, ha trasmesso un documento di revisione — riferito al primo semestre 2001 — del budget dello Stato per l'anno 2001 (doc. CLXVI, n. 2 della XIII legislatura).

Questo documento sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia del decreto interdirettoriale — emanato in data 28 agosto 2001 — concernente la determinazione, per l'anno 2002, dei contingenti massimi nei vari gradi del personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Annuncio di risoluzioni del Parlamento europeo e loro assegnazioni a Commissioni.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di undici risoluzioni approvate nella sessione dal 12 al 15 novembre 2001. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sul seguito dato al parere del Parlamento europeo sulla posizione dell'Unione europea in vista del terzo turno di negoziati per una convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco » (*doc. XII, n. 89*) — *alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali);*

« su una migliore diffusione dei film europei nel mercato interno e nei paesi candidati all'adesione » (*doc. XII, n. 90*) — *alla VII Commissione (Cultura);*

« sulla relazione della Commissione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto » (*doc. XII, n. 91*) — *alla XIII Commissione (Agricoltura);*

« sulla comunicazione della Commissione "I servizi d'interesse generale in Europa" » (*doc. XII, n. 92*) — *alla X Commissione (Attività produttive);*

« raccomandazione su sanzioni penali e normativa comunitaria » (*doc. XII, n. 93*) — alla *II Commissione (Giustizia)*;

« sul Libro verde della Commissione “Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico” » (*doc. XII n. 94*) — alla *X Commissione (Attività produttive)*;

« sull’applicazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio » (*doc. XII n. 95*) — alla *VIII Commissione (Ambiente)*;

« su una partnership globale e una strategia comune per le relazioni tra l’Unione europea e l’America latina » (*doc.*

XII, n. 96) — alla *III Commissione (Affari esteri)* e alla *XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)*;

« sugli arresti arbitrari e la situazione politica nel Laos » (*doc. XII, n. 97*) — alla *III Commissione (Affari esteri)*;

« sull’incidente nel tunnel del Gottardo » (*doc. XII, n. 98*) — alla *IX Commissione (Trasporti)*;

« sulle alluvioni in Algeria » (*doc. XII, n. 99*) — alla *VIII Commissione (Ambiente)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 699 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002) (APPROVATO DAL SENATO) (1984)

(A.C. 1984 — Sezione 1)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

*(Modifiche al decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, in materia
di fondazioni).*

1. All'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *c-bis*) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre; ».

3. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Scopi delle fondazioni*). — 1. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale ».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È comunque assicurata la presenza di una prevalente rappresentanza del territorio idonea a riflettere le competenze attribuite, nei settori di intervento delle fondazioni, agli enti diversi dallo Stato, dall'articolo 117 della Costituzione. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni; ».

5. All'articolo 4, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: « , unitamente » fino a: « comma 6, » sono sopresse.

6. All'articolo 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,

dopo la parola: «onorabilità,» sono inserite le seguenti: «intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,».

7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo».

8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità».

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia».

11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio».

12. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione

nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, utilizzando i poteri previsti dall'articolo 18, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, individua, ove necessario, i nuovi servizi di investimento e i nuovi servizi accessori al fine di definire il modello di gestione di cui al comma 1-bis. Con la medesima procedura il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'indipendenza della gestione, indica i criteri di scelta dei componenti gli organi statutari della società di gestione del risparmio.

1-quater. Allo stesso fine indicato al comma 1-ter, la Banca d'Italia indica i criteri ai quali devono conformarsi gli assetti proprietari della società di gestione del risparmio; la Banca d'Italia emana altresì ogni altra disposizione per il perseguimento delle finalità indicate nei commi 1-bis e 1-ter, avuto riguardo alle condizioni di sana e prudente gestione degli intermediari».

13. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al

presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione.

14. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 39 della presente legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DI- SEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).

Sopprimerlo.

- * **9. 1.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Zanella.

Sopprimerlo.

- * **9. 2.** (ex 0. 8. 075. 60) Grandi, Olivieri.

Sopprimerlo.

- * **9. 3.** Zeller, Collè, Brugger, Detomas, Widmann.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista

- 9. 4.** Russo Spina, Giordano.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

- 9. 5.** De Franciscis, Morgando, Boccia, Pinza, Gerardo Bianco, Cusumano, Milana, Rocchi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella C, apportare le seguenti variazioni

rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *voce:* Legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1. - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711):
2002: + 100.000;

rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo:

2002 + 100.000

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra- L'Ulivo

- * **9. 6.** Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Carli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella C, apportare le seguenti variazioni

rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *voce:* Legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1. - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711):
2002: + 100.000;

rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo:

2002 + 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

* **9. 7.** Pistone, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 1, capoverso c-bis), primo periodo dopo le parole: « Settori ammessi »: aggiungere le seguenti: le categorie generali previste all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: modificati aggiungere le seguenti: con cadenza triennale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di modifica dei settori restano fermi gli impegni eventualmente assunti dalla fondazione in occasione dell'ultima programmazione pluriennale.

9. 33. Patria, Canelli.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: riabilitativa, aggiungere, dopo il punto e virgola, le seguenti: attività sportiva;

9. 90. La Commissione.

(Approvato).

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

9. 9. (ex 0. 8. 075. 66) Morgando, Pinza, Visco, Villetti, Duilio, Pistone.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 10.

9. 10. (ex 0. 8. 075. 39) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Sopprimere il comma 2.

9. 11. (ex 0. 8. 075. 40) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Al comma 2, capoverso d), sostituire le parole da: , ogni tre anni fino alla fine del comma, con le seguenti: liberamente dalla fondazione, ogni tre anni.

9. 12. (ex 0. 8. 075. 59) Olivieri.

Sopprimere il comma 3.

9. 13. (ex 0. 8. 075. 41) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: L'articolo 2 del decreto legislativo fino a: 1. Le fondazioni con le seguenti: Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è sostituito dal seguente: « 2. Le fondazioni.

* **9. 34.** Patria, Canelli.

(Approvato).

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: L'articolo 2 del decreto legislativo fino a: 1. Le fondazioni con le seguenti: Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è sostituito dal seguente: « 2. Le fondazioni.

* **9. 36.** De Franciscis, Morgando, Boccia, Milana, Cusumano, Rocchi, Gerardo Bianco.

(Approvato).

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: L'articolo 2 del decreto legislativo fino a: 1. Le fondazioni con le seguenti: Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è sostituito dal seguente: « 2. Le fondazioni.

* **9. 80.** Governo.

(Approvato).

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: L'articolo 2 del decreto legislativo fino a: 1. Le fondazioni con le seguenti: Il

comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è sostituito dal seguente: « 2. Le fondazioni.

* **9. 91.** La Commissione.

(Approvato).

Al comma 3, sostituire il capoverso ART. 2 con il seguente:

« ART. 2. - 1. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro e perseguono, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esclusivamente le attività previste nell'ambito dei settori ammessi, assicurando una equilibrata destinazione delle risorse nel territorio di residenza. Le fondazioni comunque assicurano che una percentuale non inferiore al cinque per cento del reddito da destinarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del presente decreto, sia destinata alla progettazione, realizzazione o completamento di opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale.

2. Alle fondazioni di cui al comma 1, continua ad applicarsi il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 691, a condizione che abbiano adottato le modificazioni statutarie previste dal presente decreto. »

9. 35. (ex 0. 8. 075. 5) Angelino Alfano, Giudice.

Al comma 3, capoverso ART. 2, dopo le parole: Le fondazioni aggiungere le seguenti: sono persone giuridiche dotate di piena autonomia statutaria e gestionale che.

9. 14. (ex 0. 8. 075. 64) Agostini, Pinza, Visco, Morgando, Villetti, Vigni, Pistone, Bindi.

Al comma 3, capoverso ART. 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. Le

fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale.

9. 37. Visco, Agostini, Violante, Roberto Barbieri, Benvenuto, Nicola Rossi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9. 92
DELLA COMMISSIONE

Sostituire la parola: prevalente con la seguente: adeguata.

0. 9. 92. 1. Pinza, Lettieri, Morgando, De Franciscis, Boccia.

Sopprimere le parole da: idonea fino a: articoli 177 e 118 della Costituzione.

* **0. 9. 92. 2.** Pinza, Lettieri, Morgando, De Franciscis, Boccia.

Sopprimere le parole da: idonea fino a: articoli 177 e 118 della Costituzione.

* **0. 9. 92. 7.** Vigni, Innocenti.

Dopo le parole: articoli 117 e 118 della Costituzione, aggiungere le seguenti: nonché delle università e delle camere di commercio.

0. 9. 92. 3. Olivieri, Ruzzante.

Dopo le parole: agli articoli 117 e 118 della Costituzione, sopprimere da fermo fino a organo.

0. 9. 92. 4. Agostini, Visco, Villetti, Innocenti.

Dopo le parole: articoli 117 e 118 della Costituzione, sostituire le parole da: fermo a: organo; con le seguenti: la successiva lettera d) è soppressa.

0. 9. 92. 5. Agostini, Visco, Villetti, Innocenti.

Dopo le parole: lettera d) aggiungere le seguenti: in particolare i soggetti nominati per designazione dall'assemblea dei soci non possono comunque superare il 25 per cento del totale dei componenti l'organo di indirizzo.

0. 9. 92. 6. Agostini, Visco, Villetti, Innocenti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo;

Consequentemente sopprimere al comma 4 nel testo della Commissione le parole da: È comunque fino a: Costituzione.

9. 92 (nuova formulazione). La Commissione.

(Approvato).

Sopprimere il comma 4.

9. 15. (ex *0. 8. 075. 56 e *0. 8. 075. 42) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: È comunque assicurata con le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera d), è assicurata

9. 38. Patria, Canelli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: comunque con le seguenti: di norma.

Consequentemente, al secondo periodo, dopo la parola: fondazioni aggiungere le seguenti: , pena l'ineleggibilità o la decadenza immediata quando si verificasse successivamente l'incompatibilità,.

9. 39. Grandi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: prevalente con la seguente: adeguata.

9. 16. (ex 0. 8. 075. 63) Morgando, Pinza, Visco, Villetti, Pistone.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: idonea a riflettere fino a, al secondo periodo: interessi riferibili con le seguenti: di residenza della fondazione in linea con le attribuzioni di competenza riservate, nei settori rilevanti, agli enti diversi dallo Stato, dall'articolo 117 della Costituzione. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di nominare componenti negli organi delle fondazioni ed i componenti stessi non devono essere portatori di interessi riferibili, in maniera diretta od indiretta,

9. 41. (ex 0. 8. 075. 3) Angelino Alfano, Giudice.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , nei settori di intervento delle fondazioni,

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

9. 17. (ex 0. 8. 075. 49) Pinza, Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, Cusumano, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 117 della Costituzione aggiungere le seguenti: , nonché degli enti ad autonomia funzionale.

9. 40. Giuseppe Drago, Volonté, Mongiello.

Sopprimere il comma 5.

9. 18. (ex 0. 8. 075. 43) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 13 febbraio 1953, n. 60, dopo le parole: « le cariche in » sono aggiunte le seguenti: « fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, »

9. 42. Patria, Marras, Saro, Blasi, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Savo, Zorzato, Alberto Giorgetti, Tarantino, Drago, Garnerò Santanché, Romoli, Vitali, Marinello.

Al comma 7, capoverso 3, sostituire le parole: o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo con le seguenti: , le società appartenenti al gruppo bancario facente capo alla medesima o altre società partecipate dallo stesso gruppo bancario o dalle fondazioni.

9. 43. La Malfa, Tabacci.

Al comma 7, capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole: controllate, collegate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

9. 63. Paroli, Lupi, Riccardo Conti, Saggia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
9. 150 DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole: ad eccezione, con le parole: ed anche.

0. 9. 150. 1. Visco, Agostini, Pistone, Innocenti, Olivieri.

Al comma 7, capoverso, dopo la parola: assicurativo, aggiungere le seguenti, precedute da una virgola: ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale.

9. 150. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 7, capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole: ; non possono, altresì, nominare propri rappresentanti negli organi della società conferitaria e di società bancarie, finanziarie, assicurative, da esse controllate o ad essa collegate.

9. 64. Agostini, Visco, Roberto Barbieri, Violante, Nicola Rossi, Benvenuto.

Al comma 9, sostituire le parole da: delle fondazioni fino alla fine del comma con le seguenti: e gli scopi delle fondazioni in vista della loro attività.

9. 44. (ex 0. 8. 075. 4.) Angelino Alfano, Giudice.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DI-L'Ulivo

9. 19. (ex *0. 8. 075. 50.) Pinza, Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, Cusumano, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Sopprimere il comma 10.

9. 20. (ex *0. 8. 075. 44.) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Al comma 10, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

5-bis. Si applica la nozione di controllo prevista dal Testo unico bancario.

9. 21. (ex 0. 8. 075. 65.) Visco, Agostini, Villetti, Pistone, Vigni, Michele Ventura, Bindi.

Al comma 10, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: controllo fino alla fine del capoverso con le seguenti: controllo, individuato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni.

9. 46. Visco, Roberto Barbieri, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Violante.

Al comma 10, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica la nozione di controllo prevista dal Testo unico bancario.

9. 22. (ex 0. 8. 075. 65.) Agostini, Visco, Villetti, Pistone.

Al comma 10, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia.

9. 23. (ex 0. 8. 075. 52.) Vigni, Michele Ventura, Bindi.

Al comma 10, le parole: secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia sono sostituite dalle seguenti: in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

9. 156. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 10, capoverso 5-bis, sostituire le parole: , secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia con le seguenti: che esercitano collettivamente, per il tramite di accordi parasociali, interposte persone o società di cui al successivo articolo 25, comma 1-bis, una quota superiore al quindici per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o a quella maggiore quota eventualmente detenuta da altri soggetti singolarmente o congiuntamente anche tramite accordi parasociali.

9. 45. La Malfa, Tabacci.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, le fondazioni, al fine di favorire un graduale smobilizzo delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie ed una progressiva diversificazione degli investimenti a presidio del loro patrimonio, possono investire una quota non superiore al cinquanta per cento per il tramite di idonei organismi di investimento collettivo. »

9. 47. La Malfa, Tabacci.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Sono in ogni caso considerati strumentali i beni immobili il cui valore complessivo, determinato ai fini dell'imposta di registro, risulti non superiore al dieci per cento del patrimonio netto della fondazione. Alla porzione di immobili non adibita a sede della fondazione o ad attività istituzionali non si applica l'agevolazione di cui al comma 2.

9. 61. Patria, Canelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma 11-bis:

11-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 il secondo periodo è soppresso.

9. 95. La Commissione.

(Approvato).

Sopprimere il comma 12.

9. 24. (ex *0. 8. 075.) 45. e *0. 8. 075. 58. Quartiani, Tolotti, Capitelli, Olivieri.

Al comma 12, capoverso 1-bis, premettere il seguente periodo: L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni che operano prevalentemente all'interno di una singola provincia e con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore a 206.582.759,64 di euro.

9. 49. (ex **0. 8. 075. 38.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lion.

Al comma 12, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: affidata fino a: indipendenza con le seguenti: intestata fiduciariamente ad una società di gestione del risparmio indipendente dalla società bancaria conferitaria stessa.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, dopo la parola: realizzata aggiungere le seguenti: , da parte della fondazione,

9. 48. (vedi 0. 8. 075. 6.) Angelino Alfano, Giudice.

Al comma 12, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: può aggiungere la seguente: anche.

Conseguentemente, sostituire le parole da: per le deliberazioni fino a: terzo con le seguenti: . La dismissione è comunque realizzata non oltre il quinto.

9. 50. Grandi.

Al comma 12, nel capoverso 1-bis, dopo la parola: indipendenza sono aggiunte le seguenti: e che è scelta nel rispetto di procedure competitive.

9. 96. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 12, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La fondazione affida la gestione della partecipazione bancaria a intermediari professionali, come previsto nei precedenti periodi, come individuati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. La fondazione non può in nessun caso nominare propri rappresentanti negli organi della società di gestione della partecipazione bancaria.

9. 51. Agostini, Visco, Violante, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Benvenuto.

Al comma 12, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È abrogato il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

9. 52. Agostini, Visco, Nicola Rossi, Cennamo, Roberto Barbieri, Violante.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

9. 151 DEL GOVERNO

Dopo le parole: la Banca d'Italia, aggiungere: e la Consob.

*** 0. 9. 151. 1.** Agostini, Visco, Pistone, Innocenti.

Dopo le parole: Banca d'Italia, aggiungere la parola: , Consob.

*** 0. 9. 151. 2.** Pinza, Lettieri, Morgando, De Franciscis, Boccia.

Sopprimere le parole: dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e.

0. 9. 151. 3. Agostini, Visco, Innocenti, Pistone, Olivieri.

Al comma 12, eliminare il capoverso 1-quater e sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. 151. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 12, sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con il seguente:

1-ter. Alle società di gestione del risparmio si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. 25. (ex 0. 8. 075. 61.) Agostini, Visco, Morgando, Pinza, Villetti, Pistone.

Al comma 12, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Gli assetti proprietari della società di gestione della partecipazione bancaria debbono essere idonei ad assicurare l'indipendenza e professionalità di gestione. I componenti degli organi statutari sono nominati dall'assemblea della società di gestione del risparmio.

9. 53. Visco, Agostini, Roberto Barbieri, Benvenuto, Nicola Rossi, Violante.

Al comma 12, capoverso 1-ter sopprimere il secondo periodo.

9. 54. La Malfa, Tabacci.

Al comma 12, sopprimere il capoverso 1-quater.

*** 9. 26.** (ex 0. 8. 075. 53.) Vigni, Michele Ventura.

Al comma 12, sopprimere il capoverso 1-quater.

*** 9. 57.** La Malfa, Tabacci, Vigni, Michele Ventura.

Al comma 12, sostituire il capoverso 1-quater, con il seguente:

1-quater. L'intermediario di cui al comma 1-bis non può consultare la fondazione in ordine alla gestione della partecipazione affidata, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis in materia di assemblea straordinaria. La fondazione non può richiedere o ricevere dall'intermediario informazioni concernenti la natura e le caratteristiche dell'attività di gestione, fermo restando il diritto di conoscere trimestralmente il risultato della gestione e di ricevere annualmente il relativo reddito. La società di gestione del risparmio è tenuta a conformare il suo comportamento a criteri di sana e prudente gestione e alla valorizzazione dell'investimento.

9. 55. Agostini, Visco, Violante, Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Benvenuto.

Al comma 12, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quinquies. L'intermediario di cui al comma 1-bis è responsabile dell'ottimizzazione del risultato della gestione, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 1-bis e dell'adempimento dell'obbligo di dismissione totale della partecipazione entro il termine stabilito nell'ultimo periodo del comma 1-bis. All'intermediario si applicano le disposizioni di vigilanza previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. 56. Agostini, Visco, Roberto Barbieri, Violante, Nicola Rossi, Benvenuto

Sopprimere il comma 13.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- 9. 27.** (vedi 0. 8. 075. 51.) Pinza, Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, Cusumano, De Franciscis, Milana, Rocchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Violante, Roberto Barbieri.

Sopprimere il comma 13.

- 9. 58.** Agostini, Visco, Benvenuto, Violante, Roberto Barbieri.

Al comma 13, sopprimere il primo periodo.

- 9. 28.** (ex 0. 8. 075. 48.) Vigni, Agostini, Visco, Morgando, Villetti, Bindi.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: detta fino alla fine del periodo con le seguenti: emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo.

- 9. 29.** (ex 0. 8. 075. 46.) Vigni, Michele Ventura, Agostini, Visco, Morgando, Villetti, Bindi.

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: Le fondazioni aggiungere le seguenti: , ove necessario,

- 9. 30.** (ex 0. 8. 075. 47) Vigni, Agostini, Visco, Villetti, Bindi.

Al comma 13, sopprimere il terzo periodo.

- * **9. 31.** (ex 0. 8. 075. 55) Vigni, Michele Ventura, Bindi.

Al comma 13, sopprimere il terzo periodo.

- * **9. 59.** Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti, Vigni, Michele Ventura, Bindi.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole da: limitano fino alla fine del comma con le seguenti: svolgono la propria attività nei limiti dei propri statuti.

- 9. 32.** (ex 0. 8. 075. 57.) Olivieri.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
9. 97 DELLA COMMISSIONE

Dopo le parole: è ricompresa, aggiungere: anche.

- 0. 9. 97. 1.** Vigni, Agostini, Ruzzante.

Al comma 13, dopo le parole: ordinaria amministrazione aggiungere le seguenti, precedute da una virgola: nella quale è ricompresa l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati.

- 9. 97.** La Commissione.

(Approvato).

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque ferma la possibilità di porre in essere gli atti, anche di straordinaria amministrazione, conseguenti alle iniziative in corso alla data del 3 dicembre 2001.

- 9. 60.** (ex 0. 8. 075. 25.) Patria, Crosetto, Marras, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Blasi, Saro, Giudice, Tarantino, Dorina Bianchi, Paolone, Marinello, Arnoldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. Le fondazioni possono altresì destinare risorse, nel limite massimo del dieci per cento del loro patrimonio, per l'acquisizione di immobili da destinarsi anche parzialmente alla locazione per lo svolgimento di attività bancarie.

- 9. 62.** Damiani.

(A.C. 1984 - Sezione 2)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

*(Modificazioni all'imposta sulle
insegne di esercizio).*

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno »;

b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: « delle prime tre classi »;

c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per l'insegna di esercizio di attività commerciali o di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferisce ».

d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione

di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma ».

2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni si avvalgono, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 7 è abrogato;

b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 8.

(Modificazione all'imposta sulle insegne di esercizio).

Sopprimerlo.

* 8. 1. (ex * 8. 3. e 8. 8) Soda, Grandi, Tidei, Coluccini, Ruggia.

Sopprimerlo.

* 8. 2. (ex * 8. 51.) Pecoraro Scanio, Boato, Lion.

Sopprimerlo.

* 8. 3. (ex * 8. 34.) Sgobio, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. L'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, può essere modificata con regolamento adottato dal Consiglio comunale.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

8. 5. (ex 8. 9.) Olivieri, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. L'imposta sulle insegne di esercizio delle attività commerciali delle imprese che hanno meno di trenta dipendenti è soppressa.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 6. (ex 8. 049.) Ruggieri.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. I comuni, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, hanno facoltà di disciplinare le fattispecie esenti dall'imposta sulla pubblicità, stabilendo l'esenzione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di due metri quadrati per ciascuna vetrina o ingresso, con un limite complessivo per ciascun esercizio di cinque metri quadrati.

1-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, hanno la facoltà di adottare un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di merito dell'imposta per l'insegna di esercizi accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti

attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001 possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 10. (ex 8. 24.) Stradiotto, Pinza, Iannuzzi, Lettieri, Boccia, Santagata, Morgando, Annunziata, Vernetti, Milana, Colasio, Fioroni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis. All'articolo 7, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti bifacciali, aventi facciate contrapposte, l'imposta si applica separatamente per ogni singola facciata ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

8. 42. (ex 8. 41.) Stucchi, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8. 32. (ex 1984. VI. 8. 2.) Soda, Amici, Bielli, Marone, Chiti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8.50 DEL GOVERNO

Sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

« 1-bis. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per l'insegna di esercizio di attività commerciali o di produ-

zione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferisce ».

Conseguentemente:

al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole « minori entrate » aggiungere le parole « eventualmente »;*

2) *sostituire « nell'esercizio 2001 » con « nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta ».*

0. 8. 50.3. Pistone, Sgobio.

Aggiungere, in fine, le parole:

3) *sostituire la parola « integralmente » con le seguenti: all'ottanta per cento nel caso di cui al primo periodo ed al cinquanta per cento nel caso di esenzione di cui al secondo periodo del medesimo comma ».*

0. 8. 50. 1. Boccia.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo che precede.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: si avvalgono con le seguenti: possono avvalersi;

Conseguentemente al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: « del comma 1 » con le seguenti: « dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;*

2) *sostituire le parole: « nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta » con le seguenti: « nell'esercizio 2001 ».*

8. 50. Governo.

(Approvato).

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine il seguente periodo: L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva non inferiore a cinque metri quadrati.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: dell'articolo 17, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

8. 40. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **8. 11.** (ex * 8. 46.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **8. 12.** (ex * 8. 17.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **8. 33.** (ex 1984. VI. 8. 3.) Soda, Amici, Bielli Marone, Chiti.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 5- bis con il seguente:

« 5-bis. Entro il 30 giugno 2002 i comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo finalizzato al rispetto del paesaggio, del patrimonio artistico, della salute e sicurezza pubblica, dell'ambiente naturale e dell'arredo architettonico ed urbanistico, con obbligo a carico dei responsabili dell'abuso dell'immediata rimozione degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi. I comuni provvedono, in caso di inerzia dei responsabili, ovvero entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione alla demolizione, alla demolizione in danno, anche in deroga alle norme vigenti utilizzando quale anticipo delle spese necessarie agli abbattimenti ed ai ripristini gli introiti derivanti dalle affissioni pubblicitarie. I comuni adeguano entro il 30 giugno 2002, il regolamento che disciplina le affissioni pubblicitarie estendendo l'applicazione delle sanzioni previste in caso di abusi, oltre che al titolare dell'impianto non a norma, anche ai soggetti committenti dell'affissione abusiva o irregolare ».

8. 14. (ex 8. 49.) Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5- bis, primo periodo, sostituire le parole da: ai fini fino alla fine del capoverso con le seguenti: al fine di regolamentare l'attività di installazione degli impianti pubblicitari e di contrastare il fenomeno della collocazione ed esposizione di impianti e mezzi pubblicitari abusivi, adottano entro il 31 dicembre 2002 il piano generale degli impianti pubblicitari, previsto dall'articolo 3 della presente legge. Tale piano deve prevedere: *a)* la riqualificazione degli impianti comunali destinati al servizio pubbliche affissioni; *b)* la loro assegnazione a soggetti privati diversi dai concessionari di cui all'articolo 11 commi 1 e 3; *c)* la rispondenza delle installazioni pubblica-

rie alle normative tutelanti i beni ambientali e culturali; *d)* idonee procedure per la repressione dell'abusivismo da parte dei competenti organi di vigilanza comunali. Qualora tale piano non dovesse essere redatto ed adottato dai comuni entro il termine predetto, la Regione nel cui territorio si trova il comune inadempiente provvede, entro il 28 febbraio 2003, a nominare un commissario *ad acta* che curerà la redazione di tali atti e che li dovrà sottoporre ai competenti consigli comunali entro il 30 giugno 2003. I processi verbali di accertamento redatti da pubblico ufficiale afferenti il tributo e le sanzioni amministrative previste dalle presenti norme, dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 295 del 1992 e dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono essere notificate anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del presente decreto legislativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 13. (ex 8. 21.) Lusetti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5- bis, primo periodo, sostituire le parole da: ai fini fino alla fine del capoverso con le seguenti: al fine di regolamentare l'attività di installazione degli impianti pubblicitari e di contrastare il fenomeno della collocazione ed esposizione di impianti e mezzi pubblicitari abusivi, adottano entro il 31 dicembre 2002, il piano generale degli impianti pubblicitari, previsto dall'articolo 3 della presente legge. Tale piano deve prevedere: *a)* la riqualificazione degli impianti comunali destinati al servizio pubbliche affissioni; *b)* la loro assegnazione a soggetti privati diversi dai concessionari di cui all'articolo 11 comma 1 e 3; *c)* la rispondenza delle installazioni pubblicitarie alle normative tutelanti i beni ambientali e culturali; *d)* idonee procedure per la repressione dell'abusivismo da parte dei competenti organi di vigilanza comunali. Qualora tale piano non dovesse essere redatto ed adottato dai comuni entro il termine predetto la Regione, nel cui ter-

ritorio si trova il comune inadempiente, provvede, entro il 1° febbraio 2003, a nominare un commissario *ad acta* che curerà la redazione di tali atti e che li dovrà sottoporre ai competenti consigli comunali entro il 30 giugno 2003. I processi verbali di accertamento redatti da pubblico ufficiali afferenti il tributo, le sanzioni amministrative previste dalle presenti norme, dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 295 del 1992, e dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997, devono essere notificate anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del presente decreto legislativo ».

8. 36. (ex 8. 43.) Giuseppe Drago, Monigiello, Peretti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: e disciplinano nel proprio regolamento fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), capoverso 5-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 19. (ex 8. 20.) Realacci.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: di definizione bonaria fino a: sostituite da prescrizioni di con le seguenti: tese a favorire l'emersione dell'abusivismo anche attraverso il.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

8. 15. (ex 8. 15.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da con le seguenti: attraverso l'applicazione di.

8. 16. (ex 8. 47.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d) capoverso 5-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari, dovranno essere aggiornate periodicamente.

8. 17. (ex 8. 32.) Giacco.

Al comma 1, lettera d) capoverso 5-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari, dovranno essere aggiornate con scadenza semestrale.

8. 18. (ex 8. 33.) Giacco.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: I Comuni sono comunque tenuti obbligatoriamente alla rimozione della cartellonistica abusiva entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione ai titolari degli impianti e, ove questi non siano reperibili, i Comuni sono tenuti all'intervento immediato.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

8. 20. (ex 8. 50.) Cento, Boato, Bulgarelli, Lion, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 8. 21.** (ex * 8. 16.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, alla lettera d), capoverso 5-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 8. 22.** (ex * 8. 48.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) la facoltà d'incremento della imposta comunale sulla pubblicità prevista

dall'articolo 11 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppressa;

d-ter) all'articolo 62 comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite dal decreto legislativo n. 507 del 1993 per l'imposta comunale sulla pubblicità per l'esposizione dei mezzi di cui alla precedente lettera *a)* e deliberate dalle amministrazioni comunali nell'anno solare antecedente la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 23. (*ex* 8. 26.) Lusetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nel proprio territorio" sono sostituite dalle seguenti: »all'interno del proprio centro abitato ».

8. 41. (*ex* 8. 40.) Stucchi, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: si avvalgono con le seguenti: possono avvalersi.

8. 46. Governo.

Al comma 2, sostituire le parole: si avvalgono con le seguenti: si possono avvalere.

8. 38. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco.

Sopprimere il comma 3.

8. 34. (*ex* 1984/VI. 8. 3.) Soda, Amici, Bielli, Marone, Chiti.

Al comma 3, sostituire le parole: del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta con le seguenti: dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta.

8. 47. Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: di cui all'articolo 17, comma 1-bis.

8. 39. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trasferimenti erariali sostitutivi sono erogati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 27. (*ex* 8. 5.) Soda, Grandi.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trasferimenti erariali sostitutivi sono erogati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

8. 28. (*ex* 8. 10.) Olivieri, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cos-

sutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grandi, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squaglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle risorse finanziarie trasferite, corrispondenti all'incremento di cui al presente comma, non si applica la riduzione di cui all'articolo 17, comma 7, della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 29. (ex 8. 25.) Stradiotto, Pinza, Iannuzzi, Lettieri, Boccia, Santagata, Morgando, Annunziata, Verneti, Colasio, Fioroni, Milano.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, è concesso alle piccole imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1998, un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2002.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è concesso nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti *de minimis* e può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

3-quater. Per la finalità di cui al comma 1 è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 105 milioni di euro per l'anno 2002.

6. Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3-quinquies. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2002. A tal fine è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 la somma di 130 milioni di euro per l'anno 2002.

3-sexies. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « alle imprese turistiche » sono aggiunte le seguenti: « , agli agenti e rappresentanti di commercio ed agli agenti d'affari in mediazione »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « *3-bis.* Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e *software* necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale ».

3-septies. Per la finalità di cui al comma 8 è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 90 milioni di euro per l'anno 2003.

10. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2002. A tal fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2002.

3-octies. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96, articolo 2, comma 100, lettera *a*), può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle PMI in tutto il territorio nazionale.

3-nonies. Per le finalità di cui al comma 11 del presente articolo al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 sono attribuiti 10 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio e misure di sostegno delle piccole imprese ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999. Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (61.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 295.000;

2003: — 90.000;

8. 35. (*ex* 8. 31.) Ruggia, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi come definite dal decreto del Mi-

nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1998, un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2002.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 3, è concesso nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti *de minimis* e può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

3-quater. Per la finalità di cui al comma 3 è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2002.

3-quinquies. Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 3.

3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2002. A tal fine è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3-septies. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera *a*), può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.

3-*octies*. Per le finalità di cui al comma 8, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 10 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, apportare le seguenti variazioni:

2002 - 160.000;

2003 - 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 26. (ex 8. 31.) Ruggia, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Grotto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4-*bis*. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il presente comma ».

* **8. 24.** (ex 8. 12.) Mariotti, Sereni, Maurandi, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi, Pionotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4-*bis*. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono sog-

gette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il presente comma ».

* **8. 31.** (ex 8. 27.) Fioroni, Lusetti, Vermetti, Milana, Cusumano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4-*bis*. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il presente comma ».

* **8. 37.** (ex 8. 11.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4-*bis*. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle

spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo ».

8. 25. (ex 8. 52.) Pecoraro Scanio, Boato, Lion.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 2135 c.c. e assimilate, si intende applicabile il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 30. (ex 8. 2.) Preda, Sedioli, Rava, Franci.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.- 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per i soggetti di cui all'articolo 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa »;

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa »;

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione annuale ».

d) All'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 1,9 per cento ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: - 63.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 02. (ex 8. 01.) Rava, Rossiello, Preda, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramacconi, Franci, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Banti, Meduri, Loddo, Potenza, Albertini, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive).1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa »;

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa »;

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale »;

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: - 60.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 01 (ex 8. 0. 9.) Benvenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni sul settore agricolo).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, come modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e al 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « , al 1° gennaio 2000 ed al 1°

gennaio 2001 »; nel medesimo comma, le parole: « per i tre periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per i due periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 3,10 e del 3,75 per cento ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, e dall'articolo 31, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: « Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 » e le parole « negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 »;

b) al comma 5-bis, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2003 ».

3. All'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1997 n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La piccola società cooperativa esercente le attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile può essere composta anche da società semplici e società di persone ».

4. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e assimilate, si intende applicabile il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

8. 034. (ex 8. 063.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo l'articolo 8 aggiungere infine il seguente:

ART. 8-*bis*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4-*ter*. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviati d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.»;

b) all'articolo 63, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3-*bis*. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3-*ter*. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviati d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti ».

* **8. 031.** (ex 8. 0. 70.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*. - 1. - Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 62, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4-*ter*. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviati d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti ».

b) All'articolo 63 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3-*ter*. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviati d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti ».

***8. 028.** (ex 8. 0. 71.) Mariotti, Sereni, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*. - 1. - Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 62, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le

cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4-ter. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

b) All'articolo 63, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3-ter. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti ».

***8. 029.** (ex 8. 0. 72.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Verneti, Cusumano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 2, lettera e), è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti

affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile ».

b) all'articolo 63, comma 2, lettera g), è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile. »;

8. 032. (ex 8. 0. 73.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 2, lettera e), è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile ».

b) all'articolo 63, comma 2, lettera g), è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile ».

8. 030. (ex 8. 0. 74.) Fioroni, Lusetti, Annunziata, Iannuzzi, Verneti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifica al regime speciale per i produttori agricoli). 1 -. All'articolo 34

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici.

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario »;

d) il comma 10 è soppresso;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio se-

condo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio.

2. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, valutati in 77 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione dello 0,50 per cento delle percentuali di compensazione fissate, per determinati prodotti agricoli, nelle misure del 12,50 per cento, del 9 per cento, dell'8,50 per cento e del 7,50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 06. (ex 8. 0. 4. e 8. 0. 20.) Benvenuto, Rava, Rossiello, Preda, Borrelli, Santi, Nannicini, Stramaccioni, Franci, Oliverio, Sedioli, Loddo, Marcora, Ruggeri, Banti, Meduri, Potenza, Albertini, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifica delle aliquote IVA).

— 1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: « imprese estrattive » è aggiunta la seguente: « , agricole ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980. Articolo 36: assegnazione a favore dell'istituto Nazionale di Statistica, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP 1680/P), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 4,5;

2003: — 4,5;

2004: — 4,5.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 04. (ex 8. 03) Rava, Rossiello, Preda, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Franci, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Banti, Meduri, Loddo, Potenza, Albertini, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche alle aliquote IVA).

– 1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: « imprese estrattive » è aggiunta la seguente: « , agricole ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980. Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - CAP 1680/p), apportare la seguente variazione:

2002: – 4,500.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 05. (ex 8. 0. 5.) Benvenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche alle aliquote IVA).

– 1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: « imprese estrattive » aggiungere la seguente: , agricole.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 031. (ex 1984/VI/8. 012). Marcora, Banti, Meduri, Ruggieri, Stradiotto, Benvenuto, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice). - 1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle

imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

2. Alle relative minori entrate provvede l'istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), mediante versamento, previo accertamento dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

8. 07. (ex 8. 0. 7.) Benvenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice).

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 1000;

2003: – 1000;

2004: – 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 010. (ex 8. 0. 17.) Benvenuto, Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Franci, Meduri, Stramaccioni, Potenza, Loddo, Ruggeri, Nannicini, Oliverio, Albertini, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Fornitura di servizi nel settore agricolo). - 1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico

delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 08. (ex * 8. 0. 8 e * 8. 0. 19.) Benvenuto, Rava, Rossiello, Preda, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Franci, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Banti, Meduri, Loddo, Capitelli, Potenza, Albertini, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Ruralità delle abitazioni). — 1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni; ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani.

8. 024. (ex 8. 050.) Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Ruralità delle abitazioni). — 1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni; ».

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;
2003: — 50.000;
2004: — 30.000.

8. 038. (ex 8. 0. 26.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Fabbricati rurali). — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori

al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 500.

* **8. 035.** (ex 8. 0. 13.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Fabbricati rurali). — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate. »

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 500.

* **8. 036.** (ex 8. 032.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Fabbricati rurali). — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, comma 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo a rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

8. 011. (ex 8. 051.) Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). — 1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 09. (ex 8. 034.) Pasetto, Duca, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Pistelli, Tuccillo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. -1. Le agevolazioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sono estese, con effetto dal 1° gennaio 2002, alle associazioni di promozione turistica locale « Pro Loco ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 012. (ex 8. 012.) Morgando.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche di precedenti disposizioni fiscali). — 1. Alla legge 18 ottobre 2001 n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, la proposta di concordato presentata dal contribuente ai sensi del precedente primo periodo, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio »;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole « successivamente al 30 giugno » sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In deroga a quanto stabilito nel primo periodo del presente articolo, per le imprese turistiche, nonché per le imprese commerciali ed artigianali operanti nei centri storici, che hanno conseguito nell'anno 2000 un ammontare di ricavi non superiore a quello massimo per l'applicazione degli studi di settore, l'investimento immobiliare può consistere anche nell'acquisto dell'immobile detenuto in locazione ovvero facente parte dell'azienda detenuta in affitto. In tal caso non si tiene conto della spesa eccedente 2.582.284,5 euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-decreto-legge-L'Ulivo.

8. 014. (ex 8. 038.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Disposizioni riguardanti la determinazione della base imponibile IRAP). All'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei costi relativi al personale per il quale si usufruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ».

Seguono compensazioni Gruppo Margherita-decreto-legge-L'Ulivo.

8. 015. (ex 8. 039.) Morgando, De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Disposizioni riguardanti talune modifiche alla determinazione del reddito d'impresa). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986

n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis). In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, per gli agenti e rappresentanti di commercio e per gli agenti di affari in intermediazione immobiliare, in regime di contabilità ordinaria anche per opzione, ai fini della determinazione del reddito d'impresa sono riconosciute le deduzioni forfetarie a titolo di spese non documentate previste dall'articolo 79, comma 7, del presente decreto »;

b) all'articolo 79, comma 7, nel primo periodo le parole: « gli intermediari e rappresentanti di commercio e per » sono soppresse. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per gli agenti e rappresentanti di commercio e per gli agenti di affari in intermediazione immobiliare le percentuali indicate nel periodo precedente sono elevate, rispettivamente, al 5 per cento, 2 per cento e 1 per cento »;

c) all'articolo 67, comma 10-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La percentuale di cui al precedente periodo è elevata all'80 per cento nei confronti degli apparecchi utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio e dagli agenti di affari in intermediazione immobiliare »;

d) all'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: « agenzia o rappresentanza di commercio » sono aggiunte le seguenti « ovvero di agenzia di affari in intermediazione immobiliare ». Nell'ultimo periodo, dopo le parole: « agenti o rappresentanti di commercio » sono aggiunte le seguenti: « ovvero da agenti di affari in intermediazione immobiliare ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 016. (ex 8. 040.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche alla legge 449 del 1997, articolo 11 - estensione ad agenti di commercio e d'affari in mediazione. Rifi-nanziamento. Riserva di fondi per il commercio elettronico). — 1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « alle imprese turistiche » sono aggiunte le seguenti: « , agli agenti e rappresentanti di commercio ed agli agenti d'affari in mediazione »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale ».

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1 della legge 449 del 1997, articolo 11, è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 448 del 1998 la somma di 88 milioni di euro per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 017. (ex 8. 041.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Consolidamento dei debiti delle PMI; incremento dotazione finanziaria fondo garanzia per le PMI). — 1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera a), può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di

consolidamento dei debiti effettuate dalle PMI in tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 448 del 1998 sono attribuiti 10,5 milioni di euro per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 018. (ex 8. 042.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari). Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

« 121-bis) Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999. Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2002: - 31.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 019. (ex 8. 054.) Gambini, Bersani, Cordoni, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Carli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari). - 1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) è aggiunto il seguente numero:

« 127-octiesdecies. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata. »

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 020 (ex 8. 043.) De Franciscis, Gambini, Bersani, Cordoni, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Carli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Riduzione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo per i pubblici esercizi). - 1. Al fine di equiparare i pubblici esercizi agli alberghi, qualora in possesso di un unico televisore, all'articolo 16 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, alla lettera e) le parole « strutture ricettive » sono sostituite dalle altre: « tipologie di attività ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 021. (ex 8. 045.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Adeguamento dei valori di magazzino). - 1. Per gli esercenti attività di impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 59 del Testo unico delle imposte sui red-

diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, può essere effettuato mediante riduzione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metà del valore ridotto. In caso di iscrizione delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi sulla metà del maggior valore iscritto.

2. L'imposta sostitutiva è onnicomprensiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

3. L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e altresì non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed è riconosciuto ai fini civilistici e fiscali.

4. L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 022. (ex 8. 046.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Agevolazioni in vista dell'introduzione dell'euro). — 1. Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori fiscali è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della parte di prezzo unitario di acquisto dell'apparecchio conforme all'introduzione dell'euro, ovvero della parte di prezzo unitario di adattamento all'euro dell'apparecchio già installato, non eccedente euro 1549,37 (lire tre milioni). Ai fini della concessione del credito d'imposta si tiene conto delle spese effettuate a far data dal 1° gennaio 2001.

2. Qualora il costo unitario di acquisto, al netto del credito d'imposta, non superi

euro 1549,37 (lire tre milioni) ne è altresì ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.

3. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983 n. 18.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Esse non rilevano agli effetti dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 023. (ex 8. 048.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Canoni demaniali). — 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, a copertura degli oneri derivanti dal passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, in materia di concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricreative, disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e, da ultimo dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il gettito complessivo di detti canoni è devoluto alle regioni o ai comuni delegati con provvedimento regionale, per la gestione dei servizi relativi al demanio e per la tutela e sviluppo del medesimo.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2002: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 025. (ex 8. 052.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartini, Ruggia, Grotto, Mazzarello.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Iva per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali). — 1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 sono soppresse le parole: « a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali ».

2. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3, di 22 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, riportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 026. (ex 8. 053.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartini, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Agevolazioni per la riqualificazione della rete distributiva, per lo sviluppo del commercio elettronico e per la sicurezza). — 1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2002. A tal fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 448 del 1998 la somma di 130 milioni di Euro per l'anno 2002.

2. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « alle imprese turistiche » sono inserite le seguenti: « , agli agenti e rappresentanti di commercio ed agli agenti d'affari in mediazione »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale ».

3. Per la finalità di cui al comma 2 è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 90 milioni di Euro per l'anno 2003.

4. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

5. All'articolo 145, comma 74, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole « e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 » sono sostituite con le seguenti: « e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999. Articolo 70, comma 2: Finanzia-

mento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 130.000;

2003: — 115.000;

2004: — 25.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 027. (ex 8. 055.) Gambini, De Brasi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Contributo unificato sostitutivo delle marche per atti giudiziari). — 1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330, è prorogato al 1° luglio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

8. 033 (ex 8. 062.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 10, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«1-quater Le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di 1.549,37 euro a favore delle istituzioni scolastiche ed istituti educativi».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

8. 040 (ex 8. 064.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - (Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero). — 1. Fino alla stipula di una apposita convenzione, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

8. 039. (ex 8. 065.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. All'articolo 121-bis, lettera a), numero 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole « attività propria dell'impresa » sono aggiunte le seguenti: « nonché agli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

8. 037. (ex 8. 068.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 44. 536
DEL GOVERNO.

Sopprimere primo e secondo periodo.

0. 44. 536. 1. Mascia, Russo Spina.

Sopprimere il primo e il terzo periodo.

0. 44. 536. 2. Mascia, Russo Spina.

Dopo la parola: banchine, inserire le seguenti: e le aree necessarie per lo svolgimento delle attività logistiche e portuali.

0. 44. 536. 20. Burlando, Labate, Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Acquarone, Intini, Violante.

Sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 44. 536. 3. Mascia, Russo Spina.

Nel secondo capoverso sopprimere le parole: in adesione alla sua richiesta e, sostituire le parole: della Regione Liguria con le seguenti: del Comune di Genova, sostituire le parole da: del Comune di Genova e della provincia di Genova fino a: ambientalmente compatibili con le seguenti: conseguenti all'esercizio dei poteri di pianificazione territoriale del Comune di Genova, della provincia di Genova e della Regione Liguria.

Sopprimere il terzo e quarto capoverso.

0. 44. 536. 21. Burlando, Labate, Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Acquarone, Intini, Violante.

Al secondo periodo sostituire le parole: della Regione Liguria per essere destinate,

in coerenza con le determinazioni del Comune di Genova con le seguenti: del Comune di Genova per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del Comune stesso.

Conseguentemente al terzo periodo sostituire le parole: La Regione Liguria con le seguenti: Il Comune di Genova.

0. 44. 536. 4. Mascia, Russo Spina.

Sostituire il terzo periodo con il seguente:

Il Comune di Genova utilizza e dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico economici relativi al soggetto privato attuale concessionario. Il Governo garantisce il mantenimento dell'attuale occupazione e degli attuali livelli salariali anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Conseguentemente al secondo periodo sostituire le parole: della Regione Liguria con le parole: del Comune di Genova.

0. 44. 536. 5. Mascia, Russo Spina.

Nel terzo capoverso le parole: la Regione Liguria sono sostituite dalle seguenti: Il Comune di Genova, d'intesa con la Provincia di Genova, con la Regione Liguria e con l'Autorità Portuale del Porto di Genova.

0. 44. 536. 13. Burlando, Labate, Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Acquarone, Intini, Violante.

Al terzo capoverso dopo le parole: la regione Liguria aggiungere le seguenti: il comune di Genova, la provincia di Genova, l'autorità portuale del porto di Genova.

0. 44. 536. 14. Burlando, Labate, Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Acquarone, Intini, Violante.

Al quinto periodo sostituire le parole da: attuale concessionario fino alla fine del comma con le seguenti: attuale concessionario. Il Governo garantisce il mantenimento dell'attuale occupazione e degli attuali livelli salariale anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

0. 44. 536. 6. Mascia, Russo Spena.

Al quinto periodo, dopo le parole: attuale concessionario aggiungere le parole: senza alcun onere a carico della Regione stessa.

0. 44. 536. 7. Mascia, Russo Spena.

Al quinto periodo, sostituire le parole: dell'attuale occupazione con le seguenti: dei livelli occupazionali per tutti i lavoratori attualmente occupati senza soluzione di continuità garantendo gli attuali livelli salariali, e predispone corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale per gli stessi.

0. 44. 536. 8. Mascia, Russo Spena.

Al quinto periodo, dopo le parole: dell'attuale occupazione aggiungere le seguenti: e degli attuali livelli salariali.

0. 44. 536. 9. Mascia, Russo Spena.

Al termine del quinto periodo, inserire le parole: Fatte salve per le risorse di cui al comma 11 le annualità 1999, 2000, 2001, conferite all'autorità portuale di Genova.

0. 44. 536. 15. Burlando, Labate, Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Acquarone, Intini, Violante.

Alla fine aggiungere: All'Autorità portuale di Genova viene annualmente erogata da parte dello Stato una somma pari ai canoni non più riscossi in conseguenza delle disposizioni di cui al presente comma.

Compensazioni gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo.

0. 44. 536. 22. Burlando, Labate, Mazzarello, Pinotti, Rognoni, Acquarone, Intini, Violante.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

Ai fini di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4, legge 9 dicembre 1998 n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate.

Dette aree sono assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di euro 2,6 milioni, al patrimonio disponibile della Regione Liguria per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio produttivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.

La regione Liguria conferisce dette aree ad una Spa all'uopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria.

Tale società verrà altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato del Governo.

La Spa dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più oppor-

tune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario e garantisce la continuità dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 426.

In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati.

Tutti i trasferimenti previsti dai commi precedenti sono esenti da imposizioni fiscali.

44. 536. *(Nuova formulazione).* Governo.

(Approvato).

(A.C. 1984 – Sezione 3)

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 49.

*(Regime fiscale dei trasferimenti
di beni immobili).*

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI
LEGGE ACCANTONATO NELLA SEDUTA
DEL 16 DICEMBRE 2001

ART. 49.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

« ART. 49-bis.

(Apertura di nuove case da gioco).

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, le regioni e le province autonome autorizzano l'apertura di nuove case da gioco, che possono svolgere attività di gioco, ristorazione e spettacolo.

2. I comuni interessati all'apertura di case da gioco presentano alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio apposita richiesta, approvata con deliberazione del consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:

a) la previsione di creazione di occupazione diretta e indotta;

b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei comuni limitrofi;

c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire a casa da gioco;

d) le informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la casa da gioco.

3. Le istanze dei comuni interessati possono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma 5. Entro i successivi due mesi, la regione o la provincia autonoma, sentito il prefetto competente per territorio, autorizza l'apertura permanente di una sola casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità economica e turistica, di un numero massimo di due case da gioco stagionali, che

non possono essere mai aperte contemporaneamente e sono soggette a separata rendicontazione. L'aver già ospitato nel territorio comunale strutture simili o l'aver avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.

4. L'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco ha durata decennale. Qualora, entro un anno dell'autorizzazione, la casa da gioco non apra al pubblico e non entri in funzione, la regione o la provincia autonoma procede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione medesima e rilascia, secondo le modalità di cui al comma 3, una nuova autorizzazione ad altro comune che ha presentato la richiesta ai sensi del comma 2.

5. Le norme regolamentari di attuazione sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

49. 04 (ex 43. 05.) Strano, Briguglio, La Russa.

(A.C. 1984 - Sezione 4)

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 44.

(Interventi vari).

1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per il triennio 2002-2004.

2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;

r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13 ».

3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « aumentabili di lire 25 miliardi annue » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori partecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro ».

4. È attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.

5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.

7. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.

8. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regola-

mento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

9. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verificano eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

10. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « a favore della regione Valle d'Aosta ».

11. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.

12. L'esercizio degli impianti di cui al comma 11 è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni

di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.

13. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

14. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

16. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

17. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma

9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonché, per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.

18. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi ».

19. L'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato. L'articolo 4 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Agevolazioni per la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola*). — 1. Il trasferimento a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreni agricoli ad agricoltori a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a condurlo per un periodo di almeno dieci anni sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. Le proprietà fondiari e le relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che a un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. In caso di violazioni sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte evase.

2. All'agricoltore a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo un fondo agricolo di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 3, mutui decennali a tasso agevolato, con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

4. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con proprie leggi le aziende montane, favorendone costituzione e mantenimento ».

20. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 — capitolo 7082 — dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.

21. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1° gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori »;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscos-

sione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo ».

22. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 38 della presente legge.

23. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese dinovembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile

1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

24. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è ammessa anche per le indennità riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.

25. All'articolo 85, comma 4, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda ». Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

26. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei predetti benefici è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

27. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta mesi ».

28. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.

29. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotona e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

30. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 29 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotona e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

31. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione un

credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, sono individuati annualmente gli istituti per i quali è riconosciuto il credito di imposta e la misura massima dello stesso.

32. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

33. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,5 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

34. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1° gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate, fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

35. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « per attività formative » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute ».

36. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

37. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.

38. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: « lire 150.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 190.000 ». È abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

39. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici diri-

genziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.

40. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.

41. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi ».

42. I soggetti indicati nel decreto dirigenziale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto dirigenziale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e die-

tro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori.

43. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario *ad acta* previsto dalla medesima legge, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione.

44. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: « eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.

(Interventi vari).

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

44. 1. (ex 40. 1077.) Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

44. 2. (ex 40. 441.) Pistone.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo

44. 3. (ex 40. 82.) Cento, Bulgarelli, Lion.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Sono abrogati l'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 ed il comma 1, lettera b) dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463.

44. 4. (ex* 40. 61.) Zorzato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al punto 1) del quarto capoverso dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, le parole: « a garantire gli istituti indicati nell'articolo 15 », sono sostituite dalle seguenti: « a garantire gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni ».

Conseguentemente, al primo capoverso dell'articolo 54 del medesimo testo unico le parole: « a norma del presente titolo » sono sostituite dalle seguenti: « a norma del presente e del precedente titolo ».

44. 5. (ex 40. 60.) Zorzato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono abrogati gli articoli 16, comma 4, punto 1) e 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Al secondo capoverso dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: « salariato di pubblica amministrazione » sono aggiunte le seguenti: « o di soggetto privato ».

44. 166. (ex * 40. 1320.) Marone, Cenamo, Bianco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

44. 6. (vedi 40. 1321.) Marone, Bianco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni destineranno almeno il 5 per cento del fondo sanitario loro assegnato per finanziare le attività socio-sanitarie dei dipartimenti di salute mentale, in particolare quelle più carenti in ambito regionale, sulla base della normativa contenuta nel Progetto obiettivo sulla salute mentale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 e della Risoluzione del 18 gennaio 2001 della Conferenza dei Presidenti della regioni e delle province Autonome.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Rifondazione Comunista e Misto-Verdi - L'Ulivo

44. 7. (ex 40.1330.) Bolognesi, Lumia, Maura Cossutta, Bindi, Battaglia, Labate, Zanella, Fioroni, Finocchiaro, Bianco, Bertone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono equiparati relativamente all'esenzione dalla tassa governativa sulla telefonia mobile, ai soggetti di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 1995, Tariffa 21.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

44. 136. (ex 2. 44.) Fiori.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata alla concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno dei seguenti anni 2002, 2003 e 2004;

2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, con proprio decreto regola l'attività della FISD quale Comitato Paraolimpico (CIP) paritetico al CONI, in conformità a quanto previsto dal formale accordo CIO (Comitato Internazionale Olimpico) e IPC (Comitato Internazionale Paraolimpico) per la gestione delle attività olimpiche e paraolimpiche.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 500.000;
2003: — 500.000;
2004: — 500.000.

44. 9. (ex 0. 3. 4. 38.) Battaglia, Milana, Giacco, Pistone, Calzolaio, Labate.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

44. 200. Governo.

(Approvato)

Al comma 9, dopo le parole: la Commissione europea, aggiungere le seguenti: le competenti Commissioni parlamentari.

* **44. 11.** (ex* 40. 1083.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Al comma 9, dopo le parole: la Commissione europea, aggiungere le seguenti: le competenti Commissioni parlamentari,.

* **44. 12.** (ex *40. 36.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per gli interventi di risanamento dell'area di Bagnoli è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.

44. 13. (ex 40. 409.) Gerardo Bianco, Marone, Roberto Barbieri, Cennamo, Petrella, Siniscalchi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12. Per l'anno 2002, almeno il 10 per cento dei finanziamenti previsti per le attività di bonifica ambientale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono destinati agli interventi da effettuarsi nei siti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della predetta legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**44. 182.** (ex 40. 0. 218.) Coronella.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12. È costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un Fondo di 10 milioni di euro destinato al finanziamento di studi e monitoraggi di siti minerari in disuso al fine di individuare e definire interventi per il risanamento ambientale e per tutelare la salute dei cittadini.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000.

44. 183. (ex * 40. 141 e * 40. 1173.) Giudice, Alfano, Misuraca.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno 20 per cento del totale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**44. 14.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 40. 74.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Santanché, Foti.**(Approvato)**

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. È autorizzata la spesa annuale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, per il piano di risanamento dell'area di Bagnoli.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

2002: -20.000;

2003: -20.000;

2004: -20.000.

44. 15. (ex 40. 408.) Gerardo Bianco, Marone, Roberto Barbieri, Cennamo, Petrella, Siniscalchi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per la realizzazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, previsto all'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la spesa autorizzata è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL - L'Ulivo**44. 16.** (ex 40. 342.) Villari, Gerardo Bianco.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. A valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è adottato d'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Puglia ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge medesima, un piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Manfredonia. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno ventennali pari a 5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5000;

2003: — 5000;

2004: — 5000.

44. 0257. (ex 40. 497.) Antonio Leone.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. Ai fini del completamento dei programmi di risanamento e disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa, Priolo, Melilli ed Augusta, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1995 - Supplemento ordinario n. 51 e in particolare degli interventi per la sicurezza e la delocalizzazione di infrastrutture e installazioni industriali a rischio di incidente rilevante, è autorizzata la spesa complessiva di lire 41,31 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono trasferite alla regione siciliana le suddette risorse, subordinatamente alla adozione da parte della regione dei provvedimenti in materia di attività a rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 17 (ex 40. 290) Piscitello.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 la parola « triennio » è sostituita dalla seguente: « quadriennio ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: — 15.496.

44. 18. (ex 40. 1314) Burani Procaccini.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente: « Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2002 ».

12-ter. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

12-bis. Il limite complessivo di spesa di 30 miliardi di lire (15.493.706 euro), di cui al comma 1, punto 6-ter riferito all'anno 2001, è riportato a nuovo per l'anno 2002;

12-ter. Il limite complessivo di spesa di cui al precedente comma 1, punto 6-ter è stabilito in 100 miliardi di lire (51.645.689 euro) per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

12-quater. Eventuali quote non utilizzate dei limiti annuali di spesa di cui al precedente comma 2-ter saranno riportati a nuovo nelle annualità successive fino al 2004 compreso.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 19. (ex 40. 286). Marcora, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 40.000;

2003: — 40.000;

2004: — 40.000.

44. 20. (ex 40. 461.) Vigni, Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pecoraro Scanio, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pignolonica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Pappaterra.

Sopprimere il comma 13.

Seguono compensazioni gruppo Misto - Comunisti Italiani.

44. 21. (ex 40. 447.) Pistone, Maura Cosutta.

Sostituire il comma 15, con il seguente:

15. A decorrere dal 10 gennaio 2002 le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, relative all'obbligo di iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC) per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

44. 22 (ex * 40. 1086.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, D'Agrò.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter:

2003: — 30.000;

2004: — 30.000.

alla Tabella E, voce: Legge n. 57 del 2000: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, Art. 22, comma 1: Acquisto ricevitori decodificatori:

2002: — 30.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

44. 24. (ex 40. 170.) Alberto Giorgetti, Bocchino, Maggi, Gallo, Amoroso, Villani Miglietta, Antonio Pepe.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter:

2003: — 30.000;

2004: — 30.000;

alla tabella E, voce: Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, Art. 23, comma 1:

2002: — 30.000.

44. 166. (ex * 40. 1155.) Gallo.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 51, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 30.000;

2003: — 30.000;

2004: — 30.000.

44. 25. (ex 40. 1087.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Degennaro.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003 - 10.000;

2004 - 10.000.

alla tabella E, voce: legge n. 57 del 2001, Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, articolo 22, comma 1 (Comunicazioni 4.2.3.4, cap. 7590) apportare la seguente variazione:

2002 -10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 26. (ex 40. 305.) Lusetti, Pasetto, Gentiloni.

Al comma 16, ultimo periodo, dopo le parole: decreto del Ministro delle comunicazioni, aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari che stabiliscono i principi cui si deve attenere il Ministero delle comunicazioni,.

44. 27. (ex 40. 312.) Lusetti, Pasetto.

Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Delle misure di sostegno di cui al presente comma, una quota pari al 50 per cento viene riservata in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali aventi sede e diffusione del segnale per almeno il 70 per cento nelle aree depresse.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 29. (ex 40. 1088.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Delle misure di sostegno di cui al presente comma, una quota pari al 50 per cento viene riservata in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali aventi sede e diffusione del segnale per almeno il 70 per cento nelle aree depresse.

44. 28. (ex 40. 1161.) Gallo.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « per il 2001 » sono aggiunte le seguenti parole: « e di 10 milioni di euro, in ragione di anno, a partire dal 2002, ».

16-ter. Il comma 2 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene sostituito dal seguente: « La somma relativa all'anno 2001 è erogata entro il 31 marzo 2002 alle emittenti televisive locali che abbiano prodotto programmi i cui costi siano stati iscritti nella voce »diritti di utilizzo delle opere di ingegno« nella categoria delle Immobilizzazioni immateriali, nei bilanci del quadriennio 1996-2000. Il contributo è erogato nella misura del 40 per cento dei costi così come su descritti ».

16-quater. I contributi relativi ai programmi prodotti a partire dal 1° gennaio 2002 verranno erogati sempre nella misura del 40 per cento dei costi, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

16-quinquies. La concessione del contributo è integrale, per la percentuale sopra prevista, qualora le risorse finanziarie stanziare risultino sufficienti. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, la quota del 40 per cento verrà ridimensionata proporzionalmente tra tutte le emittenti aventi diritto.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 39. (ex 40. 1139.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè, Gallo, Maggi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici, con esclusione di quelli economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire in base alla ripartizione ed alle graduatorie di cui all'articolo 1 commi 3 e 4 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 stilate, nell'anno precedente, dai comitati regionali per le comunicazioni o dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e nelle stesse percentuali delle erogazioni ivi previste o, in alternativa, tra le prime TV locali di ogni bacino di utenza per ascolto minuto medio Auditel.

I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono ai suddetti obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

44. 23. (ex 40. 1158.) Gallo, Maggi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici, con esclusione di quelli economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire in base alla ripartizione ed alle graduatorie di cui all'articolo 1 commi 3 e 4 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 stilate, nell'anno precedente, dai comitati regionali per le comunicazioni o dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e nelle stesse percentuali delle erogazioni ivi previste.

I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono ai suddetti obblighi sono soggetti alla san-

zione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

44. 33. (ex 40. 1157.) Gallo, Maggi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici, con esclusione di quelli economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire in base alla ripartizione ed alle graduatorie di cui all'articolo 1 commi 3 e 4 del decreto ministeriale Ministero delle Comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 stilate, nell'anno precedente, dai comitati regionali per le comunicazioni o dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e nelle stesse percentuali delle erogazioni ivi previste. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono ai suddetti obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 37. (ex 40. 1138.) Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 vengono destinati 52 milioni di euro, in ragione di anno, in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito dalla legge n. 488 del 1992 che investono in campagne pubblicitarie, a sostegno delle attività produttive, su televisioni e radio locali. Ai soggetti beneficiari si riconoscerà un contributo nella misura del 75 per cento delle spese documentate, entro il

limite massimo di 250 mila euro per ogni anno solare e per ogni soggetto beneficiario, da utilizzarsi come credito d'imposta, previo invio, da parte dei soggetti beneficiari, delle relative fatture commerciali quietanzate, al Ministero delle attività produttive che autorizzerà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziato, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, voce Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Modifiche della legge 10 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 52.000;

2003: — 52.000;

2004: — 52.000.

* **44. 30.** (ex * 40. 1156.) Alberto Giorgetti, Gallo, Maggi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 vengono destinati 52 milioni di euro, in ragione di anno, in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992 che investono in campagne pubblicitarie, a sostegno delle attività produttive, su televisioni e radio locali. Ai soggetti beneficiari si riconoscerà un contributo nella misura del 75 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 250 mila euro per ogni anno solare e per ogni soggetto beneficiario, da utilizzarsi come credito d'imposta, previo invio, da parte dei soggetti beneficiari, delle relative fatture commerciali quietanzate, al Ministero delle Attività Produttive che autoriz-

zerà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziato, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

Conseguentemente alla Tabella D, rubrica: Ministero delle Attività Produttive, voce: Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 52.000;

2003: — 52.000;

2004: — 52.000.

* **44. 38.** (ex * 40. 1136.) Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Le misure a sostegno all'emittenza televisiva previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono estese alle emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 32. (ex 40. 321) Rocchi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Le misure a sostegno all'emittenza televisiva previste dall'articolo 10 del

decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono estese alle emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

44. 34 (ex 40. 68). Panattoni, Rognoni, De Luca, Adduce, Duca, Albonetti, Mazzarello, Raffaldini, Susini, Tidei.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Delle misure di sostegno di cui al precedente comma 16 possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249, legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

Seguono Compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 35. (ex * 40. 320) Rocchi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Delle misure di sostegno di cui al precedente comma 16 possono benefi-

ciare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249, legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

* **44. 36** (ex *40. 501). Fallica, Giudice.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Delle misure di sostegno di cui al precedente comma 16 possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

* **44. 40** (ex 40. 69). Panattoni, Rognoni, De Luca, Adduce, Duca, Albonetti, Mazzarello, Raffaldini, Susini, Tidei.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole

« non superiore al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore all'80 per cento ». Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: non superiore al 40 per cento sono sostituite dalle seguenti: non superiore all'80 per cento.

* **44. 41.** (ex * 40. 1209). Giulietti.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: « non superiore al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore all'80 per cento ». Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle Comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: « non superiore al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore all'80 per cento ».

***44. 43.** (ex * 40. 306) Lusetti, Pasetto, Gentiloni.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al primo comma dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: « non superiore al 40 per cento » vengono sostituite con le seguenti parole: « non superiore all'80 per cento ».

44. 42. (ex 40. 1159). Gallo, Maggi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al primo comma dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole « non superiore al 40 per cento » vengono sostituite con le seguenti parole: « non superiore all'80 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 31. (ex ** 40. 1089.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì prorogato per l'anno 2002 l'intervento previsto dall'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'importo di 6 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate la seguente variazione:

2002: — 6.000.

44. 129. (ex 40. 113.) Colucci, Casero, Patria, Bianco, Ballaman, Lolli, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Per le finalità previste dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 51,645 milioni di euro nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

44. 44. (ex 40. 1354.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Con decreto del Ministro del Lavoro sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione del finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 13 dicembre 1998, n. 448 dell'importo di 7.750.000 euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero del Lavoro, voce: Legge 448 del 1998 articolo 80 comma 4, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 7.750;

2003: + 7.750;

2004: + 7.750.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL- L'Ulivo.

44. 45. (ex 40. 1353). Morgando.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione d'anno.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali - (6.2.3.4 - Agenzia delle entrate, cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2002: -75.000;

2003: -75.000;

2004: -75.000.

44. 46. (ex 40. 433.) Morgando, Villetti, Barbieri, Pistone, Caldarola, Adduce, Minniti, Cennamo, Lion, Ventura, Pecoraro Scanio, Castagnetti.

Sostituire il comma 19 con il seguente:

19. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni per favorire le aziende agricole montane).

1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per 15 anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 50. (ex 40. 1091.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

(Approvato)

Sostituire il comma 19 con il seguente:

19. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni per favorire le aziende agricole montane).

1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento sono esenti dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per 15 anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle

imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.

44. 49. (ex * 40. 27) Misuraca, de Ghislanzoni, Scaltritti.

(Approvato)

Al comma 19, capoverso Art. 4, commi 1 e 2, sostituire la parola: agricoltori ovunque ricorra con le seguenti: imprenditore agricolo.

44. 47. (ex 40. 1176). Olivieri, Ventura.

Al comma 19, capoverso Art. 4, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di inadempienze nella condizione decennale o nel mantenimento della qualifica di agricoltori a titolo principale, questi sono tenuti al pagamento ordinario delle imposte di registro o di ogni altro genere.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista

44. 48. (ex 40. 1074). Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

« 19-bis. Per il completamento degli interventi finalizzati al risanamento ambientale del bacino del fiume Sarno, è autorizzato a favore della regione Campania un contributo straordinario di euro 225 milioni per il triennio 2002-2004, di cui 75 milioni per il 2002, 75 milioni per il 2003 e 75 milioni per il 2004 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 51. (ex 40. 287). Annunziata, Iannuzzi, Realacci.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: « Per i macchinari agricoli i benefici possono riguardare anche l'acquisto di corrispondenti beni nuovi, dal cui valore, ai fini della determinazione del contributo, deve essere detratto il valore a rottame dei beni sostituiti ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 52. (ex 40. 1092.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 3, le parole: « quaranta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « ottanta milioni ».

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di

riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 35.000;

2003: — 35.000;

2004: — 35.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL -l'Ulivo.

44. 53. (ex 40. 157) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 3, le parole: « quaranta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta milioni ».

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Seguono compensazioni gruppo Margherita DL-l'Ulivo.

44. 54. (ex 40. 155). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 72 come sostituito dall'articolo 5 del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è soppresso;

b) al comma 11, ultimo periodo, le parole: « qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis 2 e, » sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 50 tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 12.911;

2003: — 12.911;

2004: — 12.911.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 55. (ex 40. 156). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « e al 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 2000, al 1° gennaio 2001, al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003 ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze: voce: Legge 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL -L'Ulivo.

44. 56. (ex 40. 1026). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al comma 1, dell'articolo 45 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra -l'Ulivo.

44. 57. (ex 40. 1025). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano sul territorio delle regione e province autonome, ove vige l'istituto del « maso chiuso ».

44. 58. (ex 1984/II/40. 11). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widman.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1, comma 4, dopo la

lettera *p-quater*), è aggiunta la seguente: « *p-quinquies*) Broni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

44. 163 (ex 40. 232.) Ercole, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte le seguenti lettere:

d) le amministrazioni dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16;

e) le interessenze, vicini e le altre comunità e associazioni agrarie, sia per la proprietà, sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, riconosciute come comunioni di interesse pubblico dalla legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 51.645;

2003: — 51.645;

2004: — 51.645.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

44. 59. (ex 40. 1023). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. L'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è soppresso.

44. 60. (ex 40. 52.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.330;

2003: — 10.330 ;

2004: — 10.330.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

***44. 61.** (ex 40. 1021). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'arti-

colo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10330;

2003: — 10330;

2004: — 10330.

***44. 62.** (ex 40. 1364). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

44. 63. (ex 40. 1020). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il termine di cui al comma 3, dell'articolo 70, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre

1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

44. 154. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 40. 29) de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Casero, Crosetto, Patria, Grimaldi, Antonio Leone, Ricciuti, Romele, Zama, Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann.

(Approvato)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al primo comma dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti: della legge 30 dicembre 1991, n. 413, aggiungere infine le seguenti:

Non rientrano nella base imponibile le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive e non si considerano le variazioni delle rimanenze. Per i ricavi deve aversi riguardo al criterio di cassa nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio stabilito dalla normativa IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non riscossi.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.164;

2003: — 5.164;

2004: — 5.164.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

44. 64. (ex 40. 1022). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Le aziende agricole che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 5 rispettivamente a 15 milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e che ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 sono esonerate dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentati e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77, hanno facoltà di presentare la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi con efficacia retroattiva al 31 dicembre dell'anno precedente e sono esonerate dal versamento del diritto annuale dell'anno in corso. L'obbligo di versare il diritto annuale rinascerà nell'anno in cui di nuovo l'azienda si iscriverà o dovrà iscriversi nel registro delle imprese.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

44. 65. (ex 40. 1030) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Ai soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano attività agricole è concesso un credito di imposta nella misura del 30 per cento del volume degli investimenti in beni strumen-

tali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno è nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2002, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.lgs 9 luglio 1997, n. 241.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 66. (ex 40. 1279). Benvenuto, Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Nannicini, Sandi, Stramaccioni, Potenza, Franci, Loddo, Banti, Oliverio, Albertini.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, aggiungere il seguente periodo: gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale nella dichiarazione di emersione di cui ai precedenti commi indicano esclusivamente il maggior imponibile previdenziale, con applicazione della contribuzione previdenziale sostitutiva.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 67. (ex 40. 1278). Rava, Oliverio, Borrelli, Rossiello, Franci, Preda, Sedioli, Marcora, Loddo, Nannicini, Ruggeri, Meduri, Potenza, Banti, Sandi, Albertini.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il diritto annuale previsto con decreto ministeriale per le imprese iscritte

o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese è ridotto a un terzo per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale ed a condizione che esplichino la loro attività agricola esclusivamente in comuni classificati particolarmente svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e della deliberazione CIPE n. 42 del 25 maggio 2000 e non è dovuto dagli stessi soggetti iscritti nella sezione speciale aventi realizzato un volume d'affari non superiore a 50 milioni di lire e che esplichino la loro attività agricola esclusivamente in comuni classificati particolarmente svantaggiati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e della deliberazione CIPE n. 42 del 25 maggio 2000.

Seguono compensazioni dei Gruppi Margherita DL - L'Ulivo e Misto- Minoranze linguistiche.

44. 68. (ex 40. 1029) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, che svolgono attività non rientranti nel secondo comma, lettera c), dell'articolo 29 del T. U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dirette alla manipolazione, trasformazione, anche se effettuate da terzi e all'alienazione di prodotti agricoli e zoo-

tecnic, ancorché non svolte sul terreno, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno un terzo dal terreno e dagli animali allevati su di esso, determinano il reddito imponibile e l'imposta sul valore aggiunto applicando il sistema forfettario di cui ai precedenti commi 1 e 2 con facoltà di non avvalersi delle disposizioni ivi previsti e con facoltà di optare ai sensi del comma 3. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per, le persone e le attività di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 69. (ex 40. 1024). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Al comma 20, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale somma è destinata al complesso delle opere di bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera di cui all'Accordo di programma sulla chimica. Tale somma è impiegata secondo le procedure di cui alla Legge n. 426 del 1998 e dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

44. 70. (ex 40. 515 e ex 1984/VIII.40.5). Vianello, Martella, Zanella, Cazzaro, Stradiotto, Frigato, Ruzzante, Grotto, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Le misure previste dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e come modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001 n. 122, si applicano anche a favore delle aziende agricole singole o associate che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989 n. 231

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286 e del decreto-legge 6 dicembre 1990 n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 72. (ex 40. 1099.) Drago, Mongiello, Peretti, Grillo.

Al comma 22, sostituire le parole: di cui all'articolo 141, comma 1 *con le seguenti:* di cui all'articolo 144, comma 1.

44. 73. (ex 40. 1196) Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola, Agostini, Micheli, Stramaccioni, Bellillo, Monaco, Giacchetti, Lusetti, Lion, Pistone, Armando Cossutta.

(Approvato)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 è prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni.

22-ter. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

22-quater. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci previsti degli enti locali ai sensi

del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.

22-quinques. Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, delle legge del 30 marzo 1998, n. 61 sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.

22-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui al decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le disponibilità previste ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 61 del 1998 sono definitivamente ripartite nella misura del trentacinque per cento a favore della regione Umbria.

22-septies. Una quota delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, destinate al rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1, delle legge 208 del 30 giugno 1998, è riservata al sostegno dei territori delle regioni Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 1997 ed è ripartita secondo percentuali stabilite con apposita intesa tra le regioni interessate.

22-opties. All'articolo 138, comma 12, legge 23 dicembre 2000, n. 388, la data « 31 dicembre 2003 » è sostituita con la data « 31 dicembre 2006 ».

22-novies. All'articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 6 del 1998, dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo:

Qualora l'intervento edilizio sia conseguente alla crisi sismica iniziata, nei territori di Marche e Umbria, il 26 settembre 1997, le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2006.

44. 78. (ex 40. 1195) Sereni, Abbondanzieri, Giulietti, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola, Agostini, Micheli, Stramaccioni, Bellillo, Monaco, Giacchetti, Lusetti, Lion, Pistone, Armando Cossutta.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Le regioni Marche e Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili privati danneggiati. Le regioni medesime stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

44. 181. (ex 40. 1198.) Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola, Agostini, Micheli, Stramaccioni, Bellillo, Monaco, Giacchetti, Lusetti, Lion, Pistone, Armando Cossutta.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto di interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o di ripartizione degli immobili privati danneggiati.

44. 143 (ex 40. 7.) Zama.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. L'applicazione delle norme recate dall'articolo 138, comma 11 della

Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è prorogata al 31 dicembre 2002.

44. 140. (ex 40. 498.) Zama.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61 è aggiunto il seguente comma:

7-quater. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo necessario per i lavori sulle strutture e per le rifiniture connesse dell'edificio occupato alla data del sisma e dichiarato inagibile. La quota di interessi passivi posta a carico del beneficiario è stabilita con criteri omogenei dalle regioni Marche ed Umbria, in relazione a fasce di reddito.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi

44. 74. (ex 40. 84.) Lion.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Le regioni Marche ed Umbria stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 75. (ex 40. 1101.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002.

44. 76. (ex 40. 1108.) Drago, Mongiello, Peretti.

(Approvato)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. I benefici previsti dal comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono estesi alle imprese e ai soggetti interessati dai fenomeni eruttivi dell'Etna dei mesi di luglio e agosto 2001.

Seguono compensazione del gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 77. (ex 40. 1113.) Drago, Mongiello, Peretti, Romano.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2779 del 31 marzo 1998 decorre dal 10 gennaio 2004; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 il recupero decorre dal 10 giugno 2004. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 15

della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

44. 79. (ex 40. 1197) Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola, Agostini, Micheli, Stramaccioni, Bellillo, Monaco, Giacchetti, Lusetti, Lion, Pistone, Armando Cossutta.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile.

44. 80. (ex * 40. 1199) Sereni, Giulietti, Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola, Agostini, Micheli, Stramaccioni, Bellillo, Monaco, Giacchetti, Lusetti, Lion, Pistone, Armando Cossutta.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Per soccorrere le popolazioni e gli enti istituzionali che hanno sofferto danni in conseguenza del terremoto del 26 novembre 2001 che ha colpito tutta la provincia di Arezzo, con epicentro nella Val Tiberina toscana e particolarmente nei comuni di Sansepolero, Anghiari, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Badia Tedalda e Sestino, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 25 milioni di euro per l'anno 2002. Il Ministro dell'In-

terno è autorizzato, con proprio decreto, a disciplinare le modalità dell'intervento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 81. (ex 40. 370) Fanfani.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Per soccorrere le popolazioni e gli enti istituzionali che hanno sofferto danni in conseguenza del terremoto del 26 novembre 2001 che, con epicentro nella Val Tiberina toscana, ha colpito la provincia di Arezzo e parte della provincia di Perugia con particolare riferimento ai comuni dell'Alta Valle del Tevere, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 25 milioni di euro per l'anno 2002. Il Ministro dell'interno è autorizzato, con proprio decreto, a disciplinare le modalità dell'intervento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

44. 82. (ex 40. 9). Agostini, Sereni, Giuliotti, Stramaccioni.

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

22-bis. Per il completamento degli interventi nelle zone terremotate del Belice, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge n. 67 del 1988, è autorizzata la spesa aggiuntiva di euro 25 milioni per il triennio 2002-2004, di cui 10 milioni per il 2002, 10 milioni per il 2003 e 5 milioni per il 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 83 (ex 40. 340) Cusumano.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. È prorogata all'anno 2002, in favore dei Comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del

Ministero dell'Interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 e dell'articolo 4 comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge n. 226 del 1999, per un importo pari a 5 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

44. 84. (ex 40. 407) Luongo, Lettieri, Molinari, Boccia, Potenza, Adduce.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. È prorogata all'anno 2002, in favore dei Comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'Interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 e dell'articolo 4 comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge n. 226 del 1999, per un importo pari a 5 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo

44. 85. (ex 40. 308). Luongo, Lettieri, Molinari, Boccia, Potenza, Adduce.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 4 del DL 12 ottobre 2000 n. 279 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « ad uso di abitazione principale » sono soppresse;

b) al comma 3, dopo le parole: « proprietari di unità immobiliari », sono inserite le seguenti: « anche ad uso non abitativo ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 86. (ex 40. 285) Morgando.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, in alternativa ai finanziamenti agevolati ottenuti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, è concesso, a loro richiesta, un ulteriore contributo a fondo perduto pari al 45 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo complessivo di lire 250.000 euro per ciascuna impresa. I contributi di cui al presente comma non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

23-ter. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 375 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. - Artigiancassa ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, delle risorse residue derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 35 del 1995 e dell'eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni di entrata derivanti dal medesimo comma 5 dell'articolo 11.

44. 157. (ex 40. 0. 13.) Patria, Crosetto, Nicotra, Galvagno.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Al decreto legge 12 ottobre 2000, n. 365 convertito con modificazioni, nella

legge 11 dicembre 2000, n. 365, articolo 5, comma 1, le parole: « 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 2005 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

44. 165. (ex 44. 40. 182.) Cè, Caparini, Pagliarini.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive nelle aree a rischio di esondazione, il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2002.

44. 156 (ex 40. 1339.) Patria, Casero, Tarantino, Blasi, Crosetto, Zorzato, Bovo, Angelino Alfano, Giudice, Gioacchino Alfano, Marras, Saro, Savo.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dai comuni per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 61, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 6, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del Codice civile.

44. 149. (ex *40. 8.) Zama.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nelle località della Sicilia colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dall'1 gennaio 1986 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate.

2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 27 gennaio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto con ordinanza del sindaco.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 184. (ex 40. 1129.) Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese, Lumia.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Il 50 per cento delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come integrate dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dalla presente legge, sono assegnate alla regione Piemonte e destinate alle opere pubbliche di messa in sicurezza connesse agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000 e novembre 1994.

44. 148 (ex 40. 206.) Guido Rossi, Patria, Bianchi Clerici, Pagliarini, Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive mo-

dificazioni, si applicano anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi di cui ai commi 2, 3 e *7-bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 entro il 30 settembre 2002. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000

2003: — 250.000

2004: — 250.000

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter *sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente.*

44. 147 (ex 40. 0. 14.) Patria, Crosetto, Galvagno, Nicotra.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinq*ues, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.**44. 87.** (ex 40. 448). Nesi, Pistone.*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2002.

***44. 88.** (40. 1235.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2002.

***44. 89.** (ex 40. 102). Cima, Lion.*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di esondazione di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive mo-

dificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2002.

***44. 90.** (ex 40. 271). Buemi, Intini, Villetti.*Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:*

23-bis. Per le finalità di cui all'articolo 139, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri di ripartizione dei contributi tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni::

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

44. 146 (ex 40. 118.) Ballaman*Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:*

« 23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 20 del presente articolo, si applicano anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la pro-

pria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 entro il 30 settembre 2002. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente comma, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Conseguentemente: all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

44. 144 (ex 40. 121.) Guido Rossi, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Cè, Galli, Sergio Rossi, Cè, Galli, Caparini.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Per la prosecuzione e al completamento degli interventi di ricostruzione nei comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982, è assegnato ai comuni colpiti, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1982, un contributo straordinario per l'anno 2002 nella misura di 20,658 milioni di euro, secondo le modalità di cui all'Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 933 del 25 marzo 1987.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 20.658.

44. 91. (ex 40. 1105.) Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. Il 50 per cento delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come integrate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dalla presente legge, sono assegnate alla regione Piemonte e destinate alle opere pubbliche di messa in sicurezza connesse agli eventi alluvionali verificatesi nei mesi di novembre 1994 e ottobre e novembre 2000.

23-ter. Per il realizzazione delle opere di cui al comma 23-bis è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2002 a titolo di copertura degli oneri per interessi relativi a prefinanziamento da contrarsi dalla Regione stessa. A tale fine la Regione presenta, entro il 30° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della Protezione civile, la cui ordinanza di assegnazione viene emessa nei successivi trenta giorni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare la seguente variazione:

2002: — 25.000;

44. 155. (ex 40. 437.) Patria, Crosetto, Casero, Leo, Savo, Saro, Marras, Gioacchino Alfano, Rosso, Tarantino, Blasi, Zorzato, Angelino Alfano, Giudice.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. I commi 4 e 5 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono sostituiti dai seguenti:

4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte e Lombardia, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento

per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4. Le risorse destinate a tale finalità sono incrementate di 5 milioni di euro.

5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte e Lombardia, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le risorse destinate a tale finalità sono incrementate di 5 milioni di euro. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilità residue del medesimo decreto.

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

44. 92. (ex 40. 412). Capitelli, Raffaldini, Quartini.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102 « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone della provincia di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 », le parole « di cui all'articolo 11 comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di attuazione della legge e fino al 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

44. 128. (ex * 40. 120. e * 40. 137.) Sergio Rossi, Parolo, Pagliarini, Cè, Galli, Rodeghiero, Guido Rossi, Caparini.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

« *23-bis.* A valere sugli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102 »Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone della provincia di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpita dalle eccezionalità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987« possono essere concessi i finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

44. 140. (ex 40. 119.) Sergio Rossi, Pagliarini, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini, Parolo.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279 così come convertito in legge 11 dicembre 2000 n. 365 avente ad oggetto « Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali » (Gazzetta Ufficiale 288 dell'11 dicembre 2000) è inserito il comma 4-*bis*: « Ai soggetti proprietari, o titolari di diritti reali, quali terreni e fabbricati di uso residenziale, produttivo, agricolo, artigianale o altro, danneggiati dagli eventi alluvionali in Piemonte nella prima decade del mese di novembre 1994 che risultano ubicati in area golenale nonché interclusi a seguito della ricostruzione e dell'adeguamento degli argini dei fiumi interessati dagli eventi stessi, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al

valore pieno degli immobili stessi soggetti a rilocalizzazione o delocalizzazione con conseguente perdita di ogni diritto sugli stessi e con il preciso obbligo che gli immobili siano definitivamente sgomberati da persone e da cose. Allorché gli immobili siano oggetto di demolizione, in quanto non acquisibili al patrimonio del comune interessato poiché non destinabili ad usi idraulici e/o ad usi pubblici compatibili con la localizzazione golenale dei medesimi e allorché la demolizione stessa risulti essenziale a misure di salvaguardia idrogeologica, è assegnato al comune interessato un contributo pari alle spese di demolizione che lo stesso ente deve sostenere. Il terreno di risulta viene altresì acquisito al patrimonio indisponibile del comune senza oneri.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 93. (ex 40. 1098.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. Le risorse finanziarie trasferite alle regioni in attuazione del D.P.C.M. 14 dicembre 2000 e relative alle spese pluriennali derivanti dal combinato disposto dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere destinate dalle regioni interessate ad interventi per la difesa del suolo.

44. 94. (ex 40. 117.) Guido Rossi, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi, Cè, Dario Galli, Caparini.

Sostituire il comma 24, con il seguente:

24-bis. La regolarizzazione e definizione della posizione con gli Uffici delle Agenzie delle Entrate dei soggetti che non

hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 è ammessa, anche per quelle riscosse negli antecedenti al 1993, con le stesse modalità indicate nell'articolo 35, primo comma della Legge 21 novembre 2000 n. 342, in unica soluzione, entro 90 giorni oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui al comma 1. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.

44. 95. (ex 40. 1207) Benvenuto, Nicola Rossi.

Sostituire il comma 26 con il seguente:

« 26. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, a partire dal 1° gennaio 2002, per il triennio 2002-2004, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo

44. 96. (ex 40. 393) Burlando, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

Al comma 26 sostituire le parole: 43 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo

44. 97 (ex 40. 395). Burlando, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Azzolini, Cozzi.

Al comma 26, sostituire le parole: 43 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

44. 97-bis. (ex 40. 349). Banti, Acquarone, Bottino.

Al comma 26, dopo le parole: attività di cabotaggio aggiungere le seguenti: per acque interne.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 98. (ex 40. 297) Lusetti.

Al comma 26 sopprimere le parole da: ad esclusione fino a: di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

44. 99. (ex 40. 394) Burlando, Pasetto, Di Gioia, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei.

Al comma 26, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I medesimi benefici sono estesi alle imprese che, per il trasporto dei propri prodotti, utilizzano in tutto o in parte le vie navigabili fluviali o lacuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

44. 450. (ex 40 .233) Parolo, Gibelli, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. Al fine della salvaguardia e della competitività e dei livelli occupazionali delle imprese armatrici italiane, all'articolo 100, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante « Misure in materia fiscale », dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) introdurre in favore delle imprese armatrici un sistema di tassazione forfettaria basato sul tonnello di ogni nave;

26-ter. Per gli oneri derivanti dal comma precedente è previsto, per gli anni 2002, 2003 e 2004 uno stanziamento complessivo pari a 38 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 12.600;

2003: — 12.600;

2004: — 12.600.

44. 103. (ex 40. 1186.) Alberto Giorgetti, Landi di Chiavenna.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e per la realizzazione delle autostrade del mare sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 54.000.000 euro per l'anno 2003, di 54.000.000 euro per l'anno 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra l'Ulivo

44. 100. (ex 40. 384) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. I contributi per la formazione professionale della Gente di mare di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), e commi 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, come integrato dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 647 e dalla legge 28 dicembre 1999 n. 522, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra l'Ulivo

44. 101. (ex 40. 382) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Il Ministro della difesa autorizza la realizzazione di un programma concernente lo sviluppo della progettazione delle fregate di nuova generazione, sostitutive delle unità navali classe «Maestrale». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 20.860 migliaia di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 20.860.

44. 102. (ex 40. 1348). La IV Commissione, ed ex 1984/IV/35.2) Molinari, Ostillio.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al fine di accelerare l'eliminazione di naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell'ambiente marino, al contributo di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è destinato un ulteriore limite d'impegno quindicennale di 6,70 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo

44. 104. (ex 40. 381). Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Qualora dall'applicazione dell'articolo 8 della legge 28 dicembre 1999 n. 522 interpretato come ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 marzo 2001 n. 88, residuino economie rispetto alla spesa massima stanziata di lire 20 miliardi, le stesse sono utilizzate anche successivamente all'anno 2001 per incrementare lo stanziamento stabilito dal comma 61 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che è destinato ad investimenti nei porti sedi di autorità portuale.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo

44. 105. (ex 40. 386) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 51 del 2001 le parole: «lire 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 lire».

44. 106. (ex 40. 1060 IX Commissione e 1984/IX/40. 10). Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

Sostituire il comma 28, con i seguenti:

28. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 133, comma 2, le parole: «di lire 50 miliardi a decorrere

dall'anno 2002 », sono sostituite con le seguenti: « 50 milioni di euro »;

b) all'articolo 134, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « l'anno 2001 », sono aggiunte le seguenti: « e 50 milioni di euro per l'anno 2002 »;

c) all'articolo 135, comma 6, le parole: « lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 », sono sostituite con le seguenti: « 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 ».

28-bis. Alla Regione Sicilia è assegnato un ulteriore limite di impegno di 11 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 132. (ex 40. 0. 28) Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Cusumano, Piscitello, Lumia, Finocchiaro.

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

29-bis. Per le compensazioni relative agli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea di cui all'articolo 136 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo stanziamento di lire 75 miliardi per l'anno 2002 e di lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

29-ter. L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al comma 1 non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.

29-quater. Gli stanziamenti in conto competenza e residui iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea, in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri, pos-

sono essere destinati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, previa informativa all'Unione europea, all'erogazione di aiuti a carattere sociale a favore di particolari categorie di passeggeri.

29-quinquies. Per le finalità di cui al comma 3 è utilizzabile altresì l'entità del cofinanziamento regionale alle relative agevolazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 174. (ex 40. 079.) Ostillio.

Al comma 31, primo periodo, dopo la parola : stranieri, aggiungere le seguenti: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1970, n. 1574.

44. 131. Bianchi Clerici, Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 31, prima delle parole: credito di imposta, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: contributo fruibile anche come, e dopo la parola: stranieri inserire le seguenti: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574 ovvero diretta emanazione di università estere.

44. 700. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 34, secondo periodo, sopprimere le parole: e del Ministero dell'economia e delle finanze.

44. 170. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

34-bis. È istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2002 un'imposta pari allo 0,50 per

cento su tutte le importazioni e transazioni commerciali di petrolio, gas naturali o altre fonti energetiche.

34-ter. Con il ricavato di cui al comma precedente viene alimentato un apposito fondo da utilizzare per interventi umanitari in favore delle popolazioni afgane colpite dalla guerra, nonché delle altre popolazioni povere del bacino del Mediterraneo.

34-quater. Il Governo con proprio provvedimento provvede a disciplinare le modalità degli interventi, privilegiando quelli che abbiano finalità umanitarie e quelli che abbiano capacità di determinare la crescita della democrazia, della solidarietà sociale e del rispetto umano all'interno delle nazioni estere.

44. 150 Fanfani, Bimbi.

Sostituire il comma 35 con il seguente:

35. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole per ciascuno degli anni 2001 sono sostituite dalle seguenti:

per l'anno 2001 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

44. 142. Labate, Battaglia, Bogi, Pistone, Bolognesi.

Al comma 35, sopprimere le parole: e al cofinanziamento con il settore privato.

44. 158. Grandi

Al comma 35, sostituire le parole: del Ministro della salute con le seguenti: emanati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

44. 107. (ex 0. 40. 1376. 1.) Tocci, Grignaffini, Filippeschi, Martella.

Sopprimere il comma 37.

44. 159. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Sostituire il comma 38 con il seguente:

38. È abolito il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise), quale sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273.

44-ter. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e successive modificazioni ed integrazioni sostituire l'importo di « lire 150.000 » con l'importo di « lire 190.000 ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

44. 133. (ex 40. 172.) Bianchi Clerici, S. Rossi, Pagliarini.

Al comma 38, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nell'articolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978, sostituire le parole: popolari di Corte d'assise di appello con le seguenti: onorari del tribunale ordinario.

44. 701. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 39 con i seguenti:

39. Per l'attuazione del processo di riforma del Ministero della Giustizia è costituito il fondo per la retribuzione accessoria dei Capi dipartimento e del personale chiamato alla direzione di uffici di livello dirigenziale generale in misura pari a 3.905 mila euro per l'anno 2002 e 3.667 mila euro a regime.

39-bis. Ove a capo dei dipartimenti o degli uffici dirigenziali generali previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 siano preposti dipendenti da pubbliche amministrazioni con rapporto non disciplinato da contratti collettivi nazionali e che optino per il mantenimento del proprio trattamento

economico, ad essi spetta, con decorrenza dalla data di presa di possesso dell'ufficio, un emolumento accessorio determinato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 3.905;

2003: — 3.667;

2004: — 3.667.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

44. 134. (ex 40. 139.) Lussana, Sergio Rossi, Pagliarini, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.

Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

« 39-bis. Le previsioni recate dall'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 continuano ad avere efficacia, senza soluzione di continuità, nei confronti del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria appartenente alle figure professionali di direttore penitenziario e di direttore medico, inquadrato nelle qualifiche VII e superiori nonché di direttore di servizio sociale, inquadrato nelle qualifiche VIII e superiori. Le disposizioni contenute nell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, incompatibili con la presente norma sono abrogate.

39-ter. Alla copertura dei posti indicati nell'articolo 4, comma 3, lettere a), b), d) ed e), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, nonché di quelli relativi alle figure professionali di direttore penitenziario, di direttore medico e di direttore di servizio sociale, determinati in attuazione a quanto previsto dall'articolo 50, comma 9, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si provvederà con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 858, convertito con

legge 17 febbraio 1985, n. 19, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 22-ter, comma 3, e 23, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

39-quater. Sono fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli acquisiti».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

44. 185. (ex 40. 140.) Lussana, Sergio Rossi, Pagliarini, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini.

Al comma 40, primo periodo, dopo le parole: al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi aggiungere le seguenti: nonché alla prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in attuazione della disciplina dei lavori socialmente utili.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché la proroga dei rapporti in essere fino al 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

44. 151. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 40, primo periodo, dopo le parole: al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi aggiungere le seguenti: nonché alla prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in attuazione della disciplina dei lavori socialmente utili.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché la proroga dei rapporti in essere fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

44. 152. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 40, primo periodo, dopo le parole: al reimpiego dei lavoratori coin-

volti in detti programmi *aggiungere le seguenti*: nonché alla prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in attuazione della disciplina dei lavori socialmente utili.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché la proroga dei rapporti in essere fino al 31 dicembre 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

44. 153. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 40, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti*: previo accordo delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

44. 161. Grandi

Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: può disporre con la seguente dispone.

44. 108. (ex 0. 40. 1377. 3.) Molinari, Boccia, Adduce, Lettieri, Potenza, Luongo, Ladu, Meduri, Loddo.

Al comma 40 sostituire le parole: e di mobilità con le seguenti: di mobilità e di disoccupazione speciale.

44. 702. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 40, sopprimere l'ultimo periodo.

***44. 109.** (ex *0. 40. 1377. 1.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 40, sopprimere l'ultimo periodo.

***44. 110.** (ex *0. 40. 1377. 4.) Molinari, Adduce, Potenza, Luongo, Ladu, Meduri, Loddo, Soro.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. Nell'attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, vengono prorogati al 31 dicembre 2002 i seguenti interventi:

a) i contratti di solidarietà per le imprese artigiane, di cui all'articolo 62, comma 5, lettera b), della legge n. 488 del 1999;

b) i trattamenti di integrazione salariale e mobilità per le imprese di spedizione e trasporto, le agenzie di viaggio e turismo, le attività commerciali con più di 50 addetti, le imprese di vigilanza di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge n. 488 del 1999;

c) la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese sotto i 15 dipendenti, di cui all'articolo 62, comma 5, lettera a) della legge n.488 del 1999.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 111. (ex 1984. XI. 33. 12.) Carbonella, Camo.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. I trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002 nel limite di 5 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 457. (già 36. 011. (ex 33. 010.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Mereu.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. Per il proseguimento della cassa integrazione per i lavoratori del Monte Bianco, di cui all'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999; n. 488, è autorizzata la spesa di 826 mila euro per l'anno 2002.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 826.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Minoranze Linguistiche.

44. 138 (ex 34. 021.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. Il termine del 17 ottobre 2001, previsto dall'articolo 116 della legge 388 del 23 dicembre 2000, come data ultima per il recepimento di contratti di emersione, è prorogato al 17 ottobre 2002. Entro tale data è possibile sottoscrivere nuovi accordi provinciali, rinnovare quelli già esistenti, nonché sottoscrivere verbali aziendali di recepimento. Le parti contrattuali possono rimodulare le scalette di adeguamento salariale e sanare situazioni pregresse adottando come termine ultimo del percorso di recuperare scadenze che non superino, comunque, la data del 31 dicembre 2005.

44. 180. (ex 40. 53.) Alberto Giorgetti, Villani Miglietta, Lisi.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 78, comma 19, della legge 23 dicembre, 388, le parole nove mesi sono sostituite con le seguenti dodici mesi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

44. 178. (ex 28. 0. 16.) Pennacchi, Innocenti, Cordoni.

Sopprimere il comma 42.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

44. 162. Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

43-bis. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, provvede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria determinazione, alla definitiva chiusura delle controversie in atto relative agli interventi nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, della consegna delle opere collaudate agli enti destinatari e di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento delle opere finanziate e assegnate in regime di concessione.

43-ter. Ai fini della manutenzione straordinaria delle opere di viabilità esterne agli agglomerati industriali ex lege 219/81, già consegnate è stanziata la somma di 15 milioni di lire per ciascun anno per il triennio 2002-2004, in favore degli enti consegnatari e/o destinatari tramite il Ministero delle Attività Produttive, che provvederà alla redistribuzione pro-quota.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

44. 112. (ex 40.228) Molinari, Lettieri, Luongo, Potenza, Adduce, Boccia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 44.2000
DELLA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 45;

(Respinto)

b) sostituire il comma 74 con il seguente: « 74. L'articolo 74, primo comma, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente:

“L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni.” »;

c) dopo il comma 74, inserire il seguente; 74-bis. « All'articolo 490 del codice di procedura civile, terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole « può anche disporre » sono sostituite dalle seguenti: « dispone inoltre »;

2) le parole « in determinati giornali » sono sostituite dalle seguenti: « sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali »;

3) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: « la divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. ».

Conseguentemente.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 74, pari a 38,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce di Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468/78, articolo 9-ter.

0. 44. 2000. 25. Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 46.

0. 44. 2000. 1. Bindi, Battaglia, De Franciscis, Zanella, Maura Cossutta, Bolognesi.

Al comma 47 sostituire le seguenti parole: 15 milioni di euro con 20 milioni di euro.

0. 44. 2000. 2. Panattoni, De Luca, Rognoni, Duca, Innocenti.

Al comma 48, alla fine aggiungere le seguenti parole: Al medesimo Fondo è assegnato a decorrere dall'anno 2002 un finanziamento annuo di 150 milioni di euro al fine di erogare alla Regione Sicilia un finanziamento annuo per gli interventi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in attività socialmente utile in ambito regionale.

E alla Tabella D, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali — DL 148/1993 — Fondo per l'occupazione, ecc..., apportare le seguenti modifiche:

2002: + 150.000;

2003: + 150.000;

2004: + 150.000.

Conseguentemente compensazioni Gruppo DS.

0. 44. 2000. 3. Lumia, Finocchiaro Fidelbo, Innocenti.

Il comma 49 è soppresso.

0. 44. 2000. 4. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 49, lettera b), aggiungere, in fine, quanto segue: i rifiuti che, per effetto della decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/199/CE e 2001/573/CE, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, non possono

essere smaltiti in impianti autorizzati soltanto allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi.

0. 44. 2000. 5. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 49, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 27, comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di smaltimento e l'esercizio degli stessi, concernenti i rifiuti classificati come pericolosi per effetto della decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/199/CE e 2001/573/CE, sono rilasciate dalle Regioni con un unico atto amministrativo entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

0. 44. 2000. 6. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere i commi 51, 52, 62 e 63.

0. 44. 2000. 7. Giordano, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 53, sostituire le parole: del Basso Adriatico con le seguenti: del Medio e Basso Adriatico.

0. 44. 2000. 8. Abbondanzieri, Duca, Ruzzante.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. Per la bonifica e la riqualificazione ambientale dell'area industriale della Valbasento è assegnata la somma di 5 milioni di euro nell'anno 2002.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

0. 44. 2000. 9. Adduce, Molinari, Boccia.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. Per la delocalizzazione dello stabilimento siderurgico ubicato presso il centro urbano della città di Potenza è assegnata al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Potenza la somma di 5 milioni di euro.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

0. 44. 2000. 10. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-bis. Alla legge 9 dicembre 1998 n. 426, articolo 1, comma 4, dopo la lettera *p-quater*) è inserita la seguente:

p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare).

Compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

0. 44. 2000. 11. Delbono, Tolotti.

Al comma 54 prima delle parole: « Puglia e della Capitanata » aggiungere la seguente: « Basilicata »

0. 44. 2000. 12. Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Potenza, Boccia.

Sopprimere il comma 57.

0. 44. 2000. 13. Sereni, Ventura, Amici, Bielli, Abbondanzieri, De Franciscis, Cabras, Duca, Ruzzante, Innocenti.

Sostituire il comma 61 con il seguente:

61. Per la realizzazione del programma « Genova capitale europea della cultura 2004 » è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2002, quale concorso dello

Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico artistico. Ai fini del completamento della linea metropolitana della città di Genova a servizio del polo culturale che ospiterà le manifestazioni del predetto programma, è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare. Per consentire la realizzazione del programma sono assegnati al comune di Genova 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e 6 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 2.000;

2003: — 2.000;

2004: — 6.000.

alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno):

2002: — 6.500;

2003: — 6.500;

2004: — 6.500.

0. 44. 2000. 14. Burlando, Acquarone, Intini, Bottino, Violante, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zunino, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Sasso, Filippeschi.

Al comma 62 sopprimere dalle parole: nonché di quanto disposto fino alla fine del comma.

0. 44. 2000. 15. Ventura, Cordoni, Guerzoni, Minniti.

Al comma 65 dopo le parole: dicembre 2002 inserire le seguenti: Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differito al 31 dicembre 2002, e all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la parola: « 2001 » aggiungere le seguenti: « ed all'anno 2002 ».

E sostituire le parole: dalla presente disposizione con le seguenti: dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: All'onere derivante dalle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

E alla Tabella D, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali — DL 148/1992 — Fondo per l'occupazione, eccetera apportare le seguenti modifiche:

2002: + 150.000;

Compensazioni Gruppo DS

0. 44. 2000. 16 Lumia, Finocchiaro, Innocenti.

Il comma 74 è soppresso.

0. 44. 2000. 17. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sostituire il comma 74 con il seguente:

74. All'articolo 74, 1° comma, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificato come segue:

Le parole: « L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli por-

nografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni » sono sostituite dalle parole: « L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni ».

0. 44. 2000. 18 Bersani, Ventura, Benvenuto, Giulietti, Nicola Rossi, Minniti.

Al comma 74, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 90 per cento.

0. 44. 2000. 19. Panattoni, De Luca, Rognoni, Duca, Innocenti.

Al comma 74, in fine, dopo le parole: quotidiani e periodici aggiungere le seguenti: e sostituire le parole: del 60 per cento per i libri con le seguenti: dell'80 per cento per i libri.

0. 44. 2000. 20. Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Rusconi, Carra.

ART. 44.

Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

45. Al decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, articolo 5, comma 1, le parole: *2000 e 2001* » sono sostituite dalle seguenti: « *fino al 2005* ».

46. Nell'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole « 31 dicembre 2001 » sostituire con le seguenti: « 30 giugno 2002 »;

b) dopo le parole « 20 ottobre 1998, n. 368 » inserire le seguenti: « ovvero di processi di ristrutturazione del sistema

sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria ».

47. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad Internet quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali, con una dotazione, per l'anno 2002, di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso al Fondo.

48. Le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 31, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

49. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici ed enti pubblici, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. »;

b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti parole: « anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h) una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai Consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale al fine del conseguimento degli obiettivi, globali di cui all'allegato E, lettera a). Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai Consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero. ».

50. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: « In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia di questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. ».

51. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalità previste dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000.

52. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

53. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e della Capitanata in particolare.

54. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.

55. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è soppresso il comma 82.

56. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n.144, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni obiettivo 1, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7. ».

b) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'attuazione delle disposizioni in cui al comma 5 è affidata alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fini di dal bilancio statale alla SFIRS ».

57. È prorogata per l'anno 2002, in favore dei Comuni della Basilicata e della

Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 e dell'articolo 4 comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,5 milioni di euro.

58. All'articolo 8, comma 1, lettera *a*) della legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola "convenzione" aggiungere la seguente: « regionale ».

59. Per la realizzazione del programma « Genova capitale europea della cultura 2004 » è autorizzato un contributo al Comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.

60. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza » gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente anche a soggetti estranei all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 come sostituito dall'articolo 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tal caso vengono stabilite le modalità per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte degli organismi collegiali.

61. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa nella attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensata considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

62. In sede di prima applicazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

63. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera *c*) della legge 23 dicembre 2000, n. 338, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ». All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dallo stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera *c*) della legge n. 388 del 2000 e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell'ambito del fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.

64. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

65. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.

66. Il termine del 30 giugno 2001 previsto dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente: « 30 giugno 2002 ».

67. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP s.p.a. e sulle modalità di ricorso alla citata società da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, può avvalersi della citata società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.

68. Nell'articolo 74, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole « del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici » con le seguenti: « dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici ».

44. 2000. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

45. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Sono altresì estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:

a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di *franchising*;

c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di commercio, regioni e province.

46. Le modalità per l'attuazione dell'intervento sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

44. 169. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 44. 173 DEL GOVERNO.

All'emendamento 44. 173 del Governo, sopprimere il comma 44-ter.

0. 44. 173. 1. Giordano, Russo Spina.

Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

44-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo.

44-ter. Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

44. 173. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. È istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposte dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Sono disposte le modalità di attuazione delle misure tecniche di conservazione delle risorse ittiche. A tal fine è destinato l'importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;
2003: — 10.000;
2004: — 10.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 30.000;
2003: — 30.000;
2004: — 30.000.

44. 067. (ex * 40. 0. 241.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

45. È istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tal fine è stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

46. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge n. 302 del 1989, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999 è stanziato l'importo di 2.500.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 12.500;
2003: — 10.000;
2004: — 10.000.

44. 172. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del Fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle

azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà ».

44. 171. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del Fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà ».

Seguono compensazioni Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 090. (ex 40. 1122.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 44. 167 DEL GOVERNO

All'emendamento 44. 167 del Governo, comma 44-bis, sostituire le parole: lettere a), b), c), d) e f) con le seguenti: lettere a) e f).

0. 44. 167. 1. Guerzoni, Cordoni.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente: « Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f) ».

***44. 167.** Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente: « Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere, a), b), c), d) e f) ».

***44. 175** (ex *40. 177.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

(Approvato)

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal se-

guente: « Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere, a), b), c), d) e f).

***44. 176.** (ex *40. 1223.) Crosetto.

(Approvato)

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 è sostituito dal seguente: « Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), e), ed f).

44. 177. (ex *40. 1360.) Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 44. 168 DEL GOVERNO

All'emendamento 44. 168 del Governo, comma 45, dopo le parole: decreto legislativo n. 165 del 1999 aggiungere le seguenti:, al fine di assicurare alle regioni che hanno ottenuto il riconoscimento per l'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite e al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali agli agricoltori.

0. 44. 168. 2. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Marcora.

All'emendamento 44. 168 del Governo, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. A tal fine le risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001 nn. 227 e 228 sono aumentate, per l'anno 2002, di lire 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali, apportare la seguente variazione:

2002: — 30.000.

0. 44. 168. 1. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Marcora.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 è destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

44. 168. Il Governo

(Approvato)

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Il termine del 30 giugno 2001 previsto dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: « 30 giugno 2002 ».

44. 113. (ex 40. 34.) Misuraca, Palumbo, de Ghislanzoni Cardoli, Marinello.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente

45. Alla legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 145, comma 13, secondo periodo, le parole: « nell'anno 2001 e » sono soppresse.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

44. 164 (ex 40. 499.) Bianchi Clerici, Paggiarini.

(Approvato)

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

45. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 59 della legge 30 dicembre 1997 n. 449 e alle disposizioni previste dalla disciplina sull'assicurazione generale obbligatoria, al personale del comparto scuola che abbia avuto accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 1998 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229 e che abbia maturato le anzianità contributive al 31 dicembre 1994, si applica la cumulabilità totale tra trattamenti liquidati dalle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative e redditi da lavoro autonomo.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, rubrica: Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

44. 114. (ex 40. 1170.) Misuraca.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392 è sostituito dal seguente:

1. Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico dei Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria e vengono ripartite proporzionalmente rispetto alla densità demografica dell'ultimo censimento ufficiale. Ai Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria sarà corrisposto dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 115. (ex 40. 1131.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. All'articolo 82 della legge 388/2000, al comma 5: le parole « 1° gennaio 1967 » sono sostituite con le seguenti « 1° gennaio 1961 ».

Compensazione Gruppo CCD-CDU

44. 116. (ex 40. 1128.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Al fine di garantire il raggiungimento della piena operatività del sistema nazionale di protezione civile e di assicurare il necessario supporto al Dipartimento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con decreto del Presidente del Consiglio del ministri è approvato, nel limite di spesa di 20.658.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, un programma straordinario biennale di potenziamento delle strutture di volontariato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 20.658;

2003: — 20.658.

44. 117. (ex 40. 1082.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Al fine di garantire il raggiungimento della piena operatività del sistema nazionale di protezione civile e di assicurare il necessario supporto al Dipartimento di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato, nel limite di spesa di 20.658.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, un programma straordinario biennale di potenziamento delle strutture di volontariato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 118. (ex 40. 1144.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 27, comma 4, le parole: « nelle province quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade » sono sostituite con le seguenti: « nei comuni ricadenti ».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10.

44. 141. (ex 40. 186.) Cè, Caparini, Paggiarini.

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

44-bis. La legge 4 agosto 1984, n. 442 è abrogata.

Seguono compensazioni gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 119. (ex 40. 1140.) Drago, Mongiello, Peretti, Dorina Bianchi, Ranieli, Pittelli, Caruso.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. All'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985 n. 124, le parole: « di 500 unità per anno » sono sostituite dalle seguenti: « di 1.200 unità per anno ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 120. (ex 40. 1143.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole « nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 » sono sostituite dalle seguenti « secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

44. 121. (ex *40. 1112.) Drago, Mongiello, Peretti, Cozzi.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. All'articolo 10, comma 8, primo periodo del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), n. 2) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, le parole « da cooperative sociali » sono sostituite dalle seguenti: « da ONLUS ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 122. (ex 40. 1116.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. La lettera g) del comma 2, dell'articolo 5, della legge 2001, n. 366, è sostituita dalla seguente:

g) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati e agevolati, in società lucrative, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e senza obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

44. 123. (ex 1984/II/40. 5). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. L'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è così sostituito:

ART. 148.

(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio di consumatori e utenti, come definiti dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate al finanziamento di iniziative e attività come previste alle lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, approvate di volta in volta dal Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro delle attività produttive, e sentite le Commissioni parlamentari.

44. 124. (ex *40. 171.) Alberto Giorgetti, Saglia.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito nella legge 25 novembre 1997, n. 403, è autorizzata la spesa di euro 7.750.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 da destinare alla concessione dei contributi alle persone fisiche o giuridiche:

a) che acquistano, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a GPL;

b) che provvedono alla installazione di un impianto di alimentazione a GPL su un autoveicolo entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione dello stesso.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 7.750;

2003: — 7.750;

2004: — 7.750.

44. 125. (ex 40. 1256.) Marras, Vitali, Arnoldi.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Al comma 1 dell'articolo 107, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, le parole:

lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005, sono sostituite dalle seguenti: 25 milioni di euro per il quinquennio 2002-2006 nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 126. (ex 40. 401.) Magnolfi.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è soppresso il comma 82.

44. 127. (ex * 40. 151, * 40. 1071.) Giudice, Marras.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 10, comma 2, sostituire le parole da: « può essere concessa » fino a: « la misura percentuale » con le seguenti: « l'Autorità per l'energia determina una riduzione almeno del 10 per cento della tariffa entro il 31 gennaio ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania da 1 a 10.

44. 139. (ex 40. 192.) Cè, Caparini, Paggiarini.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« I relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione

dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato la cui utilizzazione è vincolata all'attuazione d'ambito ».

44. 130. (ex 40. 79). Lupi, Paroli, Verro.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 44.703 DEL GOVERNO

Sostituire il secondo periodo con il seguente:

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con la Regione, il Comune di Napoli e gli enti territoriali interessati, emana un decreto in cui vengono stabiliti criteri e modalità di riqualificazione, trasformazione e riuso dei terreni ai sensi dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

0.44. 703. 1. Boccia, De Franciscis.

Sopprimere dalle parole: Al fine di coordinare fino alla fine del comma.

0.44. 703. 2. Boccia, De Franciscis.

Al terzo capoverso, sopprimere alla fine le seguenti parole: o privati.

0.44. 703. 3. Rizzo, Pistone, Sgobio.

Sopprimere le parole dell'ultimo capoverso da: ovvero procedono a un aumento fino alla fine della frase.

0.44. 703. 4. Sgobio, Pistone, Rizzo.

Aggiungere in fine le seguenti parole:

Il Ministro dell'ambiente entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge d'intesa con la regione Basilicata avvia il programma di bonifica dell'area interessata dal polo chimico nella val Bosento.

0. 44. 703. 5. Adduce, Molinari, Ruzzante.

All'articolo 44, aggiungere in fine il seguente comma:

Ad integrazione e modifica delle disposizioni recate dall'articolo 114, commi 19 e 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini del recupero e della riconversione produttiva delle aree industriali di Napoli-Bagnoli-Coroglio, nonché delle aree comprese tra i siti da bonificare di interesse nazionale e regionale previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, per ogni singolo compendio da bonificare viene stipulato un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i vari Ministeri ed enti pubblici interessati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, vengono stabiliti criteri e modalità di esercizio delle attività di recupero, trasformazione e riuso dei terreni, anche ai fini produttivi. Al fine di coordinare e indirizzare gli interventi di riconversione a fini produttivi delle aree, gli enti territoriali possono costituire società di trasformazione urbana (STU), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ad esse società possono partecipare, anche mediante il conferimento delle aree interessate di loro proprietà comprese nel compendio da bonificare, soggetti pubblici o privati. Entro sei mesi dalla costituzione della STU, le società a controllo pubblico e gli enti pubblici soci cedono, mediante l'espletamento di gara organizzata secondo la normativa comunitaria, le quote di capitale da loro possedute per un ammontare complessivo non inferiore alla maggioranza assoluta del capitale sociale, ripartito tra i detentori del capitale stesso in proporzione alle quote possedute; ovvero procedono a un aumento di capitale che consenta l'ingresso di un socio maggioritario, individuato con procedura ad evi-

denza pubblica, organizzata secondo la normativa comunitaria.

44. 703. Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 44.2562

Nelle tab. D Ministero dell'economia e delle finanze Legge 26/1986 articolo 6, primo comma, lettera *b*) 4.2.3.7 Fondo UTS cap. 7490:

2002: + 5000;

2004: + 5000.

Ministero Attività Produttive Legge 26/86 articolo 6, 1° comma, lettera *c*) Fondo 3.2.36 aree depresse cap. 7380:

2004: + 5000.

Conseguentemente:

Nelle tab. D Ministero dell'economia e delle finanze Legge 1329/1965 Previsione per acquisto nuove macchine (lett. *g*) (3.2.3.33 — Sostegno sistema produttivo cap. 7299:

2002: — 5.000.

Articolo 18, commi 8 e 9 — Fondo esportazione (lett. *g*) (3.2.3.33. sostegno sistema produttivo — cap. 7298):

2004: — 10.000.

0. 44. 2562. 1. Menia, Romoli, Saro, La Russa.

Nelle tab. F D.Legislativo n. 504 del 1992, articolo 34, comma 3, Fondo nazionale ordinario per gli investimenti:

2002: — 87.000;

2004: + 87.000.

Legge n. 448/98, articolo 50, comma 1, lettera c) edilizia sanitaria:

2002: + 87.000;

2004: - 87.000.

0. 44. 2562. 2. Battaglia, Barral, Ruzante.

All'articolo 44, aggiungere il seguente comma:

« Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, concernenti spese classificate « Consumi intermedi », sono ridotti del 9 per cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché di quelle aventi natura obbligatoria ».

Nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministeri:

Economia e finanze

(in migliaia di euro)

2002: - 28.350;

2003: + 15.500;

2004: + 15.500.

Giustizia

(in migliaia di euro)

2002: + 5.000;

2003: + 5.000;

2004: + 5.000.

Affari esteri

(in migliaia di euro)

2002: + 30.000;

2003: -

2004: -

Ambiente

(in migliaia di euro)

2002: + 500;

2003: -

2004: -

Salute

(in migliaia di euro)

2002: + 1.750;

2003: -

2004: -

Istruzione

(in migliaia di euro)

2002: + 5000;

2003: -

2004: -

Infrastrutture

(in migliaia di euro)

2002: -

2003: -

2004: + 5.000.

Comunicazioni

(in migliaia di euro)

2002: + 15.000;

2003: -

2004: -

Nella tabella B apportare le seguenti variazioni:

Economia e finanze

(in migliaia di euro)

2002: + 7.000;

2003: + 2.000;

2004: + 2.000.

Nella Tabella C introdurre le seguenti variazioni:

Sotto il Ministero per i beni e le attività culturali. Legge n. 163 del 1985. Fondo unico per lo spettacolo.

(in migliaia di euro)

2002: + 90.000;

2003: -;

2004: -.

Sotto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Legge n. 328 del 2000 - art. 20, comma 8 Fondo politiche sociali (3.1.5.1 - cap 1711)

(in migliaia di euro)

2002: + 100.000;

2003: -;

2004: -.

Sotto il Ministero delle attività produttive. Legge n. 68 del 1997 - ICE (5.1.2.2. - cap 5101)

(in migliaia di euro)

2002: + 7.747;

2003: -;

2004: -.

Legge n. 282 del 1991 - Enea (4.2.3.4. - cap 7630)

(in migliaia di euro)

2002: + 500;

2003: -;

2004: -.

Sotto il Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Legge n. 537 del 1993 - Art. 5 comma 1 (25.1.2.5. - cap 5507/p)

(in migliaia di euro)

2002: + 100.000;

2003: -;

2004: -.

Nella Tabella D

sotto il Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, lettera *b*) (4.2.3.7 - Fondo per Trieste - cap. 7490)

2002: + 5.000;

2003: -;

2004: - 5.000.

sotto il Ministero delle attività produttive, legge n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, lettera *c*), Fondo per Gorizia (3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380)

2002: + 5.000;

2003: -;

2004: - 5.000.

sotto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 315 del 1998, articolo 3, comma 1, (3.2.3.9 - cap. 7502)

2002: + 2.500;

2003: -;

2004: -.

Nella Tabella F, apportare le seguenti variazioni:

Settore 27

Decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 34, comma 3 - Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno 3.2.3.2 - cap. 7236)

(in migliaia di euro)

2002: + 87.000;

2003: -;

2004: - 87.000.

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *c*) Edilizia sanitaria (Economia e finanze 4.2.3.3 - cap. 7464)

(in migliaia di euro)

2002: - 87.000;

2003: -;

2004: + 87.000.

Tabella A

Ministero degli esteri

(in migliaia di euro)

2002: —;

2003: — 7.500;

2004: — 12.500.

Ministero dell'istruzione, università e ricerca

(in migliaia di euro)

2002: —;

2003: — 7.000;

2004: — 7.000.

Ministero dell'ambiente

(in migliaia di euro)

2002: —;

2003: — 6.000;

2004: — 6.000.

Tabella E

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c) Edilizia sanitaria (4.2.3.3 — cap. 7464)

(in migliaia di euro)

2002: — 18.201;

2003: — 2.000;

2004: —.

Tabella C

Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter (4.1.5.2 — cap. 3003)

(in migliaia di euro)

2002: — 15.000;

2003: —;

2004: —.

44. 2562. La Commissione.*All'articolo 44 in fine aggiungere il seguente:*

Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di lire 100 miliardi nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

44. 2600. Governo.*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

Per gli interventi previsti dall'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferita all'ISMEA la somma di 5.165.000 euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:

2002: — 5.165.

* **44. 095.** (ex * 40. 0. 229.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferita all'ISMEA la somma di 5.165.000 euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:

2002: — 5.165.

* **44. 0135.** (* 40. 0. 205.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Approvazione della decisione n. 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee).

1. È approvata la decisione n. 2000/597/CE del Consiglio del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.

44. 0263. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 44. 0800 DELLA COMMISSIONE

Al capoverso dell'articolo 44-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « promuovere » introdurre le seguenti: « in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ».

0. 44. 0800. 1. Crosetto, Zorzato, Volontè, Cé.

(Approvato)

Al capoverso dell'articolo 44-bis apportare le seguenti modificazioni:

b) al comma 1, dopo le parole: la realizzazione delle opere pubbliche di: aggiungere la seguente: regioni;

c) al medesimo comma 1 e al comma 2, dopo le parole: progettazione delle opere pubbliche aggiungere le seguenti: delle regioni e;

d) al comma 3, dopo le parole: al contributo aggiungere le seguenti: le regione e.

0. 44. 0800. 2. Crosetto, Zorzato, Volontè, Cé.

(Approvato)

Al comma 1 dopo le parole: commi aggiungere le seguenti: inferiori a 5.000 abitanti.

0. 44. 0800. 3. Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Mariani, Dameri, Realacci, Chianale, Sandri, Zunino, Piglionica, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la parola: consorzi aggiungere le seguenti: delle Regioni di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 e del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni.

0. 44. 0800. 4. Boccia, Lusetti.

Al comma 1 sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero delle Infrastrutture e trasporti.

0. 44. 0800. 5. Abbondanzieri, Vianello, Vigni, Dameri, Chianale, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci.

Al comma 1 dell'articolo 44-bis dopo la parola: enti locali aggiungere: gestito dal Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.

0. 44. 0800. 6. Lusetti, Boccia.

Al secondo comma, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

0. 44. 0800. 7. Diana.

Al comma 3 sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

0. 44. 0800. 8. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Mariani, Dameri, Realacci, Chianale, Piglionica, Sandri, Zunino, Ruzzante.

Al comma 3 lettera b) sopprimerla.

0. 44. 0800. 9. Vigni, Mariani, Abbondanzieri, Vianello, Dameri, Realacci, Sandri, Zunino, Piglionica, Chianale, Ruzzante.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: erogati *con la seguente:* richiesti.

0. 44. 0800. 10. Crosetto, Zorzato, Volontè, Cé.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere in fine:

a) estremi del parere favorevole alla realizzazione dell'opera da parte del nucleo di valutazione di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e del parere di compatibilità programmatica del Presidente della Regione.

0. 44. 0800. 11. Boccia, Lusetti.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente.

0. 44. 0800. 12. Crosetto, Zorzato, Volontè, Cé.

(Approvato)

Al comma 3 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: d) studio preliminare sulla valutazione di impatto ambientale dell'opera pubblica.

0. 44. 0800. 13. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

« 4. I criteri di assegnazione dei contributi sono definiti dalle commissioni parlamentari competenti entro il 31 marzo 2002. Essi comprendono, altresì, i casi in cui è revocato il contributo già erogato. I Ministri competenti trasmettono annualmente alle commissioni parlamentari competenti l'elenco delle richieste pervenute affinché esse individuino entro 90 giorni quelle ammesse a finanziamento ».

0. 44. 0800. 14. Giordano, Russo Spena.

Al comma 4 sostituire le parole: Ministro dell'Economia e delle Finanze *con le seguenti:* Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0. 44. 08200. 15. Vigni, Abbondanzieri, Mariani, Vianello, Dameri, Realacci, Chianale, Sandri, Piglionica, Zunino, Ruzzante.

Al comma 4 dell'articolo 44-bis dopo le parole: Ministro dell'Economia e delle finanze *aggiungere le parole:* di concerto con il Ministero dell'interno.

0. 44. 0800. 16. Lusetti, Boccia.

Al comma 4 dell'articolo 44-bis. dopo le parole: Ministro dell'Economia e delle finanze *aggiungere le parole:* d'intesa con la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.

0. 44. 0800. 17. Lusetti, Boccia.

Al comma 4 dell'articolo 44-bis, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle fi-

nanze *aggiungere le seguenti*: sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.

0. 44. 0800. 18. Lusetti, Boccia.

All'articolo 44-bis, quarto comma, sostituire le parole: 31 marzo 2002 *con le seguenti*: 31 gennaio 2002.

0. 44. 0800. 19. Diana, Ruzzante.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli interventi ammessi a finanziamento.

0. 44. 0800. 20. Abbondanzieri, Vigni, Vianello, Raffaella Mariani, Dameri, Realacci, Chianale, Sandri, Pigionica, Zunino, Ruzzante.

Al comma 5, sostituire le parole: I Ministri competenti *trasmettono con le seguenti*: Il Ministro dell'economia e delle finanze *trasmette*;

0. 44. 0800. 21. Crosetto, Zorzato, Volontè, Cè.

(Approvato)

Al comma 5 sostituire le parole: I Ministri competenti *trasmettono con le seguenti*: Il Ministro competente *trasmette*.

0. 44. 0800. 22. Vianello, Vigni, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Dameri, Realacci, Chianale, Sandri, Pigionica, Zunino, Ruzzante.

Al comma 5, sostituire le parole: una relazione nella quale *con le seguenti*: un piano nel quale;

0. 44. 0800. 23. Crosetto, Zorzato, Volontè, Cè.

(Approvato)

Al quinto comma, sostituire le parole: tra quelli indicati in apposita deliberazione parlamentare con le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari quelli degli Enti Locali fino a 20.000 abitanti che siano o siano stati in condizioni di dissesto finanziario o strutturalmente deficitarie.

0. 44. 0800. 24. Diana, Ruzzante.

Al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono ammessi a finanziamento in via prioritaria gli interventi finalizzati alla tutela ambientale e sanitaria e alla sicurezza del territorio.

0. 44. 0800. 25. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 6, sostituire le parole da: il fondo *può fino alla fine del comma con le altre*: la presente legge è finanziata annualmente dalla legge finanziaria.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 44. 0800. 26. Russo Spena, Francesco Giordano.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

0. 44. 0800. 27. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Mariani, Dameri, Chianale, Pigionica, Sandri, Zunino, Ruzzante.

All'articolo 44-bis, comma 7, le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *sono sostituite dalle parole*: e del Ministro dell'ambiente.

0. 44. 0800. 28. Lion, Pecoraro, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 7 dell'articolo 44-bis dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.

0. 44. 0800. 29. Boccia, Lusetti.

Al comma 7 dell'articolo 44-bis dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le parole: sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.

0. 44. 0800. 30. Boccia, Lusetti.

Dopo l'articolo 44 inserire i seguenti:

« ART. 44-bis.

(Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali).

1. Al fine di promuovere la realizzazione delle opere pubbliche di province, comuni, comunità montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali.

2. I contributi, erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.

3. Ai fini dell'ammissione al contributo gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni:

a) natura, finalità e stima dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;

b) entità dei singoli contributi erogati, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera;

c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di progettazione.

4. Il prospetto contenente le predette informazioni e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo il beneficio è revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I Ministri competenti trasmettono annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione parlamentare.

6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

44. 0800. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 44. 0800
DELLA COMMISSIONE.

Al comma 1, sopprimere le parole da: coerentemente fino a: infrastrutturali locali.

0. 44. 0801. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, dopo le parole: l'efficace raccordo aggiungere le seguenti: in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria;

0. 44. 0801. 2. Crosetto, Zorzato, Volontè, Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

0. 44. 0801. 3. Vigni, Mariani, Abbondanzieri, Vianello, Dameri, Realacci, Chianale, Sandri, Pigionica, Zunino, Ruzzante.

Al comma 1, sostituire le parole: d'interesse locale *con le seguenti:* di comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000.

0. 44. 0801. 4. Dameri, Vigni, Vianello, Mariani, Abbondanzieri, Chianale, Pigionica, Sandri, Zunino, Ruzzante, Realacci.

Al comma 1, sostituire le parole: d'interesse locale *con le seguenti:* di province, comuni inferiori a 5.000 abitanti, comunità montane e relativi consorzi.

0. 44. 0801. 5. Vigni, Vianello, Mariani, Abbondanzieri, Dameri, Ruzzante, Realacci, Chianale, Sandri, Zunino, Pigionica.

Al comma 1, dopo le parole: d'interesse locale *aggiungere le parole:* gestito dal Ministro dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.

0. 44. 0801. 6. Boccia, Lusetti.

Abrogare il comma 2.

0. 44. 0801. 7. Vigni, Vianello, Mariani, Abbondanzieri, Dameri, Realacci, Chianale, Ruzzante, Pigionica, Sandri, Zunino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I contributi erogati dal fondo sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale, dando priorità ai

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed agli interventi per la difesa del suolo e per le reti idriche.

0. 44. 0801. 8. Vigni, Abbondanzieri, Vianello, Mariani, Dameri, Chianale, Sandri, Pigionica, Zunino, Realacci, Innocenti.

Al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: e per il miglioramento delle condizioni ambientali e sanitarie della zona interessata.

0. 44. 0801. 9. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I criteri di assegnazione dei contributi sono definiti dalle commissioni parlamentari competenti entro il 31 marzo 2002. Essi comprendono, altresì, i casi in cui è revocato il contributo già erogato. I Ministri competenti trasmettono annualmente alle Commissioni parlamentari competenti l'elenco delle richieste pervenute affinché esse individuino entro 90 giorni quelle ammesse a finanziamento.

0. 44. 0801. 10. Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli interventi ammessi a finanziamento.

0. 44. 0801. 11. Vianello, Vigni, Mariani, Dameri, Realacci, Chianale, Sandri, Pigionica, Zunino, Ruzzante.

Al comma 3, sostituire le parole: I Ministri competenti trasmettono con le seguenti: Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette;

0. 44. 0801. 12. Crosetto, Zorzato, Volontè, Cè.

Al comma 3, sostituire le parole: I Ministri competenti con le seguenti: Il Ministro competente.

0. 44. 0801. 13. Vigni, Mariani, Abbondanzieri, Vianello, Dameri, Realacci, Chianale, Sandri, Zunino, Pigionica, Ruzzante.

Al medesimo comma 3, sostituire le parole: una relazione nella quale con le seguenti: un piano nel quale.

0. 44. 0801. 14. Crosetto, Zorzato, Volontè, Cè.

Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono ammessi a finanziamento in via prioritaria gli interventi finalizzati alla tutela ambientale e sanitaria e alla sicurezza del territorio.

0. 44. 0801. 15. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole da: il fondo può fino alla fine del comma con le altre: la presente legge è finanziata annualmente dalla legge finanziaria.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 44. 0801. 16. Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le

seguenti: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

0. 44. 0801. 17. Vigni, Abbondanzieri, Mariani, Dameri, Vianello, Realacci, Chianale, Sandri, Pigionica, Zunino, Ruzzante.

Al comma 5, dopo le parole: e delle finanze sono inserite le parole: di concerto con il Ministro dell'ambiente.

0. 44. 0801. 18. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 5, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.

0. 44. 0801. 19. Boccia, Lusetti.

Al comma 5, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le parole: sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.

0. 44. 0801. 20. Boccia, Lusetti.

ART. 44-ter.

(Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale).

1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonché garantire l'efficace raccordo tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.

2. I contributi erogati dal Fondo sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate.

3. I Ministri competenti trasmettono annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione parlamentare.

4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo. ».

44. 0801. La Commissione.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la realizzazione di infrastrutture, la cui individuazione è demandata ad uno specifico accordo di programma quadro con la Regione interessata, ai fini dello svolgimento dei Mondiali di sci del 2005 in Valtellina, è autorizzata la spesa di 206.580 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 206.580;

2003: — 206.580;

2004: — 206.580.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

44. 01. (ex 40. 0. 225.) Alberto Giorgetti, Ronchi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la realizzazione di infrastrutture da individuare nell'ambito di uno specifico accordo di programma quadro con la regione interessata, ai fini della realizzazione dei mondiali di sci 2005 in Valtellina, è autorizzata la spesa di 206,58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 206.580;

2003: — 206.580;

2004: — 206.580

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

44. 0228. (ex 40. 124.) Bianchi Clerici, Pagliarini, Parolo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di completare i tratti non ancora realizzati della rete autostradale siciliana, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione siciliana, è autorizzato a promuovere la trasformazione del consorzio unico di enti pubblici, di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in società per azioni aperta all'apporto di capitali privati che subentra nelle concessioni in essere. La convenzione che regolerà i rapporti tra

l'Ente nazionale per le strade (Anas) e la regione siciliana per la definizione di tali intese dovrà prevedere uno specifico regime tariffario per la copertura degli investimenti.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 02. (ex 40. 1118.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti nel Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano, è riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura di 5,64 milioni di euro per l'anno 2002, 12,911 milioni di euro per l'anno 2003 e 12,911 milioni di euro per l'anno 2004.

Seguono compensazioni del gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 03. (ex 40. 1107.) Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'incentivazione dei livelli occupazionali ed il sostegno del Partenariato Istituzionale ed economico sociale tra Enti Locali, Diocesi e Province Religiose, è stanziata la spesa di 155 milioni di euro, distribuita in 40 milioni di euro per l'anno 2002, in 55 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 60 milioni di euro per l'anno 2004, in favore del completamento del Programma Multiregionale Intersettoriale « L'Appia Antica, cammino di fede e cultura », promosso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del

1996 dall'omonimo Comitato con l'adesione del Ministero dei Beni Culturali e della Conferenza Episcopale, finalizzato alla valorizzazione di beni e complessi immobiliari, di proprietà comunale e religiosa, da destinarsi a servizi culturali e sociali di pubblica fruizione, organizzati con gestione consortile in rete degli stessi Enti Promotori distribuiti in trenta territori comunali compresi nelle Province di Brindisi, Bari, Foggia, Lecce, Potenza, Matera, Napoli e Roma, da attuarsi nell'ambito della Programmazione Negoziata mediante finalizzato Accordo di Programma Quadro tra le Regioni interessate Puglia, Basilicata, Campania e Lazio, ed il Ministero dell'Economia e Finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 0259. (ex 40. 1134.) Drago, Peretti, Mongiello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il completamento della ristrutturazione del tribunale di Nocera Inferiore (NA), è autorizzata la spesa aggiuntiva di 3.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo

44. 04. (ex 1984/II/40. 8). Annunziata.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il completamento della ristrutturazione del tribunale di Salerno e Mercato S. Severino, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo

44. 05. (ex 1984/II/40. 3). Iannuzzi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la progettazione degli interventi relativi al miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre è autorizzata per l'anno 2002 l'erogazione di 2,6 milioni di euro a favore della Provincia di Venezia.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

2002: — 2.600.

44. 06. (ex 40. 514.) Martella, Vianello, Zanella, Cazzaro, Stradiotto, Frigato, Ruzzante, Grotto, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'adeguamento della superstrada E45, e per assicurare gli standard di sicurezza, una maggiore fluidità nel traffico, la riduzione dell'inquinamento acustico per i residenti lungo il tracciato, si autorizza l'ANAS a contrarre un limite di impegno ventennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 07. (ex 40. 388.) Albonetti, Bandoli, Bielli, Pinza, Preda, Sandri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la progettazione degli interventi relativi al miglioramento del nodo stradale denominato « pedemontana » e del nodo stradale denominato « E 55 » è autorizzata

per l'anno 2002 l'erogazione di 10 milioni di euro a favore delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000.

44. 08. (ex 40. 513.) Vianello, Ruzzante, Frigato, Martella, Grotto, Zanella, Colasio, Cazzaro, Stradiotto, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol, Sandri, Preda, Albonetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il completamento degli interventi relativi alla superstrada Fano-Grosseto sono autorizzati limiti di impegno per 800.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 09. (ex 40. 311.) Lusetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la realizzazione dei lavori di completamento e ammodernamento delle infrastrutture viarie di rilievo nazionale che interessano il territorio della Regione Toscana è autorizzato un limite di impegno di spesa quindicennale, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di consentire la contrazione di mutui finalizzati al suddetto obiettivo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50.000;

2003: - 100.000;

2004: - 150.000.

44. 010. (ex 40. 417.) Bellini, Bolognesi, Vigni, Ventura, Buffo, Carli, Susini, Spini, Chiti, Cordoni, Pennacchi, Nieddu, Crucianelli, Filippeschi, Nannicini, Mussi, Fluvi, Franci, Mariani, Magnoffi, Innocenti, Lulli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 8, della legge n. 388 del 2000 è attribuita alla Provincia di Frosinone la somma di 300 milioni di euro. A tal fine è autorizzato il limite di impegno spesa quindicennale di 20 milioni di euro a partire dal 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 20.000;

2003: - 20.000;

2004: - 20.000.

44. 011. (ex 40. 1237.) Pasetto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I fondi di cui all'articolo 50, lettera g) della legge 23 dicembre, 1998, n.448, finalizzati alla realizzazione della Pedemontana Veneta sono trasferiti alla Regione Veneto, secondo quanto previsto dal

Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Governo e la Regione Veneto in data 9 agosto 2001, al fine di accelerare le procedure di esecuzione dell'opera.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita,DL-L'Ulivo.

44. 012. (ex 40. 1328.) Bressa.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la progettazione e realizzazione della variante della Via Emilia, è autorizzato nell'anno 2002 il limite di impegno quindicennale di euro 4.100.000 euro, con decorrenza dal 2002 e anno terminale 2016.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limiti di impegno), apportare la seguente variazione:

2002: - 4.100.

44. 013. (ex 40. 410.) Manzini, Bersani.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la progettazione e la realizzazione della Strada statale ionica E90, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a contrarre limiti di impegno quindicennali per 50 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Seguono compensazioni dei Gruppi Margherita, DL-L'Ulivo e Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 014. (ex 40. 307.) Potenza, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione della strada statale Jonica E90, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a contrarre limiti di impegno quindicennali per 50 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

44. 015. (ex 35. 80.) Oliverio, Minniti, Meduri, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie attribuite all'Anas dall'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 sono utilizzate per il ripristino della viabilità danneggiata in Piemonte a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre del 2000.

44. 016. (ex 40. 15.) Viale, Crosetto, Osvaldo Napoli, Tarditi, Lavagnini, Galli, Zanetta, Costa, Rosso, Nicotra, Stradella, Patria, Galvagno, Paoletti, Pacini, Ghiglia, Mancuso.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge n. 448 de 1998, per la costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione Veneto.

44. 017. (ex 40. 1345.) Zorzato, Crosetto, Casero, Giudice, Saro, Savo, Gioacchino Alfano, Ciro Alfano, Blasi, Patria, Mianato, Ghedini, Campa, Marras, Saia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di redigere le progettazioni definitive e esecutive e la valutazione dell'impatto ambientale delle opere di viabilità avente carattere strategico per il sistema dei trasporti dell'Italia settentrionale, è autorizzato un contributo a favore della Regione Veneto di euro 3.000.000 per il 2002, euro 3.000.000 per il 2003 ed euro 3.000.000 per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero della economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 3.000;

2003: — 3.000;

2004: — 3.000.

44. 018. (ex 40. 1253.) (nuova formulazione) Zorzato, Milanato, Ghedini, Saro, Savo, Giudice, Patria, Ciro Alfano, Gioacchino Alfano, Casero, Blasi, Corsetto, Campa, Saia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 144 del 1999, riguardanti la strada statale 148 Pontina e la strada statale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 4.342.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, tabelle A e B, sopprimere gli importi relativi a tutti gli accantonamenti e alla Tabella C, rubrica, Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200 (migliaia di euro);

2003: — 208.549 (migliaia di euro);

2004: — 188.288 (migliaia di euro).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i seguenti:

ART. 51-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

ART. 51-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

44. 019. (ex 1984/IX/40. 6). Pasetto, Giachetti, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all'ANAS stanziamenti destinati ai seguenti interventi, nei limiti finanziari indicati:

a) collegamento della SS 598 - Val d'Agri con la A3 Svincolo Buonabitacolo-Padula: 25.822 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004;

b) collegamento Fondovalle Calore con la A3 Svincolo Contursi: 25.822 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio):

2002: — 413.166;

2003: — 413.166;

2004: — 413.166.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane):

2002: — 516.458;

2003: — 516.458;

2004: — 516.458.

44. 020. (ex 40. 1106.) Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di migliorare la sicurezza della rete stradale, per gli anni 2002-2004 è autorizzata la spesa ulteriore di 30 milioni di euro di cui 15 milioni per il 2002, 10 milioni per il 2003 e 5 milioni per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ente nazionale per le strade, Art. 3: Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 15.000;

2003: — 10.000;

2004: — 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 021. (ex 40. 296.) Lusetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, riguardanti la strada statale 148 Pontina, è autorizzata la spesa di 2.542.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

44. 022. (ex 40. 1240.) Pasetto, Giachetti, Gentiloni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il concorso italiano al completamento dell'autostrada Maribor-Lago Balaton è autorizzata la spesa di 26 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002 e fino al 2007, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 26.000;

2003: — 26.000;

2004: — 26.000.

44. 023. (ex 40. 0. 216.) Illy, Damiani, Maran.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Interventi di costruzione stradale).

1. Per la realizzazione del collegamento della Strada Pedemontana del Foriore alla strada statale SS. 16 è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 20.000;

44. 024. (ex 40. 0. 134.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Realizzazione strada nazionale).

1. Per la realizzazione della strada nazionale dorsale appenninica, già concordata dalle Province di Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia (Lioni-Termoli), è autorizzato un contributo complessivo per gli anni 2002-2004, di 150 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

44. 025. (ex 40. 0. 141.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Interventi sulla rete stradale SS17).

1. Per la realizzazione del raddoppio delle corsie sulla strada a scorrimento veloce Foggia Campobasso, SS 17, è autorizzato un contributo di 20 milioni di Euro per l'anno 2002, in aggiunta ai trasferimenti ordinari.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 20.000;

44. 026. (ex 40. 0. 135.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e completamento della S.G.C. Grosseto-Fano (E 78) è autorizzato un limite di impegno quindicennale, nella misura di 50 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004 al fine di consentire la contrazione di mutui da parte dell'Anas.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

44. 027. (ex 40. 0. 215.) Vigni, Gasperoni, Lusetti, Maura Cossutta, Agostani, Franci, Bindi, Duca, Nannicini, Abbonanzieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di consentire l'attribuzione alla società Ferrovie dello Stato spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonché all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

44. 0233. Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Miglioramento tratta ferroviaria Foggia, Rocchetta, Avellino, Benevento e Campobasso).

1. Per il miglioramento della tratta ferroviaria Foggia-Rocchetta-Avellino-Benevento-Campobasso è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000;

44. 029. (ex 40. 0. 139.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Realizzazione anello ferroviario).

1. Per la realizzazione della tratta ferroviaria Foggia-Campobasso è autorizzato

un contributo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003 ed a 5 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 5.000.

44. 030 (ex 40. 0. 140.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Raddoppio tratta ferroviaria Foggia-Caserta).

1. Per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Caserta è autorizzato un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2002 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 15.000;

2003: — 10.000.

44. 031. (ex 40. 0. 137.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la realizzazione del progetto preliminare della galleria di Iselle, compresa nel collegamento ferroviario Genova-No-

vara-Domodossola-Sempione-Briga, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

2002: — 2.500.

44. 0227. (ex * 40. 1059.) Zanetta, Zaccchera.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Con riferimento agli impegni assunti dal Governo per la realizzazione del quadruplicamento veloce della linea ferroviaria veloce Transpadana Lione-Milano-Venezia, al fine di favorire il trasporto merci e passeggeri su ferrovia e decongestionare l'intero sistema stradale padano ovest-est, sono stanziati le risorse necessarie agli adempimenti previsti con la chiusura della Conferenza dei Servizi della Verona-Padova e con l'avvio della progettazione definitiva della Mestre-Montefalcone-Trieste-Confine di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 032. (ex 40. 0. 197.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Anna Maria Leone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Raddoppio tratta ferroviaria S. Severo, Termoli, Vasto).

1. Per il raddoppio della tratta ferroviaria S. Severo-Termoli-Vasto è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000.

44. 033. (ex 40. 0. 132.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

44. 034. (ex 40. 446.) Pistone, Diliberto, Sgobio, Franceschini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziata a valere sul capitolo 1219-U.P.S. 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-U.P.B. 2.1.2.8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.

2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del

dando a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 035. (ex 40. 0. 221.) Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziata a valere sul capitolo 1219-U.P.S. 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-U.P.B. 2.1.2.8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.

2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

44. 028. (ex * 40. 0. 222.) Alberto Giorgetti, Bornacin.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziata a valere sul capitolo 1219-U.P.B. 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-U.P.B. 2.1.2.8. dello, stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.

2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertifica-

zione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

44. 0235. (ex * 40. 0. 224., 40. 0. 220) Pasetto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 144 del 1999 è sostituito dal seguente:

« 5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo pari al massimale previsto dal regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa delle regioni obiettivo 1. Il contributo è concesso nei limiti del comma 6 dell'articolo 36, della legge 144 del 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario. È fatta salva la copertura finanziaria prevista al comma 7 ».

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 36 della legge 144 del 1999 è sostituito dal seguente: « L'attuazione delle disposizioni in cui al comma 5 è affidata alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS ».

Conseguentemente all'articolo 50, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 16.000;

2003: - 16.000;

2004: - 16.000.

44. 0254. (ex 40. 1259.) Marras, Arnoldi, Vitali.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali sono autorizzati limiti di impegno quindicennali ai sensi della legge 18 giugno 1998, n. 194, articolo 2, comma 5 - Parco autobus - di 30 milioni di euro nel 2003 e di 40 milioni di euro nel 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 036. (ex * 40. 1241. e *40. 274) Pasetto, Duca, Lusetti, Raffaldini, Giachetti, Tuccillo, Verneti, Realacci, Cardinale, Pistelli, Tuccillo, Gentiloni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali è autorizzato il rifinanziamento quindicennale della legge n. 194/98, articolo 2, comma 5 - Parco autobus - di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2003 e di ulteriori 40 milioni di euro a partire dall'anno 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, alle tabelle A e B, sopprimere gli importi relativi a tutti gli accantonamenti e alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 120.200 (migliaia di euro);

2003: - 208.549 (migliaia di euro);

2004: - 188.288 (migliaia di euro).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i seguenti:

ART. 51-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

ART. 51-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

44. 037. (ex 1984/IX/40. 13.) Pasetto, Duca, Lusetti, Raffaldini, Giachetti, Tuccillo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Misure straordinarie per la sicurezza ed il rilancio del trasporto aereo).

1. Al fine di migliorare i sistemi di sicurezza negli aeroporti e sui vettori aerei, è autorizzata l'erogazione di un contributo per la sicurezza alle società di gestione aeroportuale e di trasporto aereo, per una somma complessivamente pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di ripartizione dello stanziamento per il miglioramento dei sistemi di sicurezza e di erogazione dei contributi alle società di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica sul corretto utilizzo di tali contributi ai fini della sicurezza del trasporto aereo.

3. I termini per i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, a carico delle società di gestione aeroportuale e di trasporto aereo, sono prorogati fino al 30 giugno 2002.

4. Per le società di cui al comma 3, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati fino al 30 giugno 2002.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2002, alle prestazioni di trasporto per via aerea di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, si applica temporaneamente fino al 30 giugno 2002, l'aliquota IVA del quattro per cento. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

6. La disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni

2002: - 150.000;

2003: - 150.000;

2004: - 150.000.

44. 179. (ex 40. 038.) Morgando, Villetti, Duca, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 10. Gli esercenti di impianti privati di distribuzione di carburanti avio operanti su aeroporti, aviosuperfici ed eliosuperfici sono autorizzati al rifornimento in quantità non superiore a 500 kg al giorno di olii combustibili per ciascun aeromobile in transito sull'aeroporto aviosuperficie od eliosuperficie. Tali operazioni di rifornimento non si considerano attività commerciali, se il carburante è ceduto al prezzo del costo complessivo dell'olio minerale, maggiorato del costo del servizio di rifornimento in misura non superiore a 15,45 euro per ciascun rifornimento, L'esercente è tenuto al rilascio di ricevute ed alla tenuta di un bollettario, ove devono essere annotati la data e l'ora del rifornimento, le marche dell'aeromobile rifornito, il quantitativo di olio minerale ceduto e l'importo totale corrisposto »;

b) alla Tabella A, al punto 2), sopprimere le seguenti parole: « diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

44. 0226. (ex 40. 202.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per gli anni 2002 e 2003, al fine di fronteggiare gli effetti della crisi internazionale su tutte le imprese operanti nel settore del trasporto aereo, è riconosciuto ai gestori aeroportuali operanti sul territorio nazionale un importo pari ai proventi derivanti dai canoni di concessione governativa, comunque nella misura massima di 50 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

44. 039. (ex 40. 220.) Luigi Martini, Ferro.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'erogazione di somme a titolo di risarcimento in favore dei familiari delle vittime dell'incidente aereo occorso l'8 ottobre 2001 all'aeroporto di Milano-Linate, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, alle tabelle A e B, sopprimere gli importi relativi a tutti gli accantonamenti e alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200 (migliaia di euro);

2003: — 208.549 (migliaia di euro);

2004: — 188.288 (migliaia di euro).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i seguenti:

ART. 51-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

ART. 51-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

44. 116-bis. (ex 1984/IX/40. 12). Pasetto, Duca, Lusetti, Duilio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di favorire il concorso di finanziamenti anche privati per realizzare i progetti per il recupero di risorse idriche di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti aventi diritto possono progettare, realizzare e gestire gli interventi anche tramite società o consorzi da loro controllati, garantendo un vincolo di destinazione al demanio delle opere realizzate con i finanziamenti a carico dello Stato.

44. 041. (ex* 40. 1289.) Preda, Sedioli, Albonetti, Bielli, De Brasi, Gambini, Sandri, Marcora, Santagata, Albertini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di favorire il concorso di finanziamenti anche privati per realizzare i progetti per il recupero di risorse idriche

di cui all'articolo 141, comma 1, della legge n. 388 del 2000, i soggetti aventi diritto possono progettare, realizzare e gestire gli interventi anche tramite società o consorzi da loro controllati, garantendo un vincolo di destinazione al demanio delle opere realizzate con i finanziamenti a carico dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 042. (ex 40. 1149.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per la contrazione di mutui quindicennali a carico dello Stato per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e della Capitanata in particolare.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

44. 0255. (ex 40. 1291.) Antonio Pepe, Canelli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 14, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3 commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera Cipe 4 aprile 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato la cui utilizzazione è vincolata all'attuazione d'ambito.

44. 0223. (ex 40. 173.) Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi finalizzati alla sistemazione degli acquedotti ed alla valorizzazione del sistema idrico regionale, sulla base delle intese di programma già stipulate dalla Regione con altri soggetti pubblici e privati, è autorizzata a favore della Regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 043. (ex 40. 375). Bova, Minniti, Meduri, Oliverio, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa del suolo, ai sensi della legge n. 183 del 1989, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, con priorità per gli interventi relativi all'alluvione in Calabria del settembre 2000, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 044. (ex 40. 374). Bova, Oliverio, Meduri, Minniti, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po di cui alla legge di conversione il dicembre 2000, n. 365, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, è istituito uno specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 uno stanziamento per il triennio 2002-2004 pari a 1,266 miliardi di euro.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

44. 045. (ex 40. 449.) Pistone, Nesi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con

ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2003; — 2.582;

2004: — 7.747.

44. 0403. (ex 35. 03.) Dameri, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 0401. (ex 35. 65.) Bolognesi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 2.582;
2004: — 7.747.

* **44. 0402.** (ex 35. 04) Realacci, Dameri, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno

sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti modifiche:

2003: — 2.582;
2004: — 7.747.

* **44. 0404** (ex 40. 403, nuova formulazione). Michele Ventura, Villetti, Bellini, Bolognesi, Buffo, Carli, Chiti, Cordoni, Crucianelli, Filippeschi, Fluvi, Franci, Innocenti, Lulli, Ma gnolfi, Mariani, Mussi, Nannicini, Nieddu, Pennacchi, Spini, Susini, Vigni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle coste calabre, è autorizzata a favore della Regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

40. 046. Bova, Meduri, Oliverio, Minniti, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai fini del mantenimento del servizio postale in maniera adeguata su tutto il territorio nazionale, ed in particolare per mantenere aperti ed in funzione gli uffici postali nelle zone disagiate del Paese, a

decorrere dal 2002 viene assegnato a Poste Italiane SpA un contributo annuale pari a 25 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 25.000;

2003: - 25.000;

2004: - 25.000.

44. 048. (ex 40. 517.) Panattoni, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Angioni, Grignaffini, Rotundo, Vigni, Ruggia, Sandi, Preda, Lolli, Lucidi, Sereni, Sedioli, Petrella, Abbondanzieri, Zunino, Gambini, Kessler, Stramaccioni, Tolotti, Carli, Lucà, Spini, Giacco, Mancini, Grillini, Zanotti, Pollastrini, Cennamo, Agostini, Bettini, Raffaella Mariani, Olivieri, Cazzaro, Rossiello, Rava, Capitelli, Piglionica, Bogi, Ottone, Magnolfi, Ranieri, Ruzante, Paola Mariani, Nigra, Maurandi, Grandi, Bolognesi, Minniti, Michele Ventura, Turco, Martella, Lumia, Zani, Battaglia, Cordoni, Siniscalchi, Marone, Rognoni, Chiti, Pisa, Tocci, Quartiani, Papini, Rusconi, Lusetti, Ruggeri, Tonino Loddo, Pisicchio, Vianello, Realacci, Burtone, Squeglia, Stradiotto, Bressa, Maccanico, Meduri, Verneti, Merlo, Frigato, Mantini, Pistelli, Ladu, Illy, Damiani, Fanfani, Motta, Filipposchi, Guerzoni, Luongo, Maran, Mariotti, Diana, Fluvi, Dameri, Chianale, Cialente, Coluccini, Crisci, Borrelli, Bova, Cabras, Caldarola, Benvenuto, Pennacchi, De Brasi, Bielli, Sciacca, Lulli, Vertone, Giulietti, Fumagalli, Finocchiaro, Oliverio, Meduri, Innocenti, Chiaromonte, Nannicini, Bonito, Buglio, Carboni, Sabattini, Burlando, Pinotti, Di Serio D'Antona, Gasperoni, Montecchi, Bersani, Roberto Barbieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Uffici postali di montagna).

1. Per il mantenimento degli uffici di servizio postale nei comuni montani delle aree di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, i trasferimenti alle Poste italiane Spa sono incrementati di 15 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0440. già 47. 01. (ex 41. 01.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Lusetti, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Luigi Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari, Olivieri, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. L'articolo 16 della legge 488 del 23 dicembre 1999, è così sostituito:

ART. 16.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle di lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: 5.265,16 euro;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle di lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con

un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: 1.579,75 euro;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle di lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: 790,17 euro;

d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e I stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 316,07 euro;

e) campeggi, villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.060.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: 790,17 euro;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: 158,03 euro.

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale, gli importi annuali di cui al comma 1i sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla

annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 3.350;

2003: — 3.350;

2004: — 3.350.

44. 050. (ex 40. 154.) Zeller, Brugger, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), la parola « affittacamere » è soppressa;

b) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « f) affittacamere e esercizi di agriturismo: Lire 60.000 (30,98 euro) per ogni apparecchio televisivo »;

c) al comma 2, sono aggiunte, in fine le parole: « nonché quello per gli apparecchi televisivi ad uso esclusivamente privato ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.164;

2003: — 5.164;

2004: — 5.164.

44. 049 (ex 40. 1027.) Zeller, Brugger, Collè, Detomas, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: « non superiore al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore all'80 per cento ».

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: « non superiore al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore all'80 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

44. 051. (ex 40. 169.) Alberto Giorgetti, Bornacin.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. La somma di lire 110 miliardi di cui all'articolo 103, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentata per ciascuno degli anni 2002 e 2003 di lire 10,3 milioni di euro, interamente finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti *de minimis* per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Tali contributi sono in particolare finalizzati alla realizzazione di progetti consortili adottati da enti pubblici o da soggetti privati per la formazione e la valorizzazione degli stilisti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le auto-

rizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.300;

2003: — 10.300.

44. 052. (ex 40. 1264.) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché, Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Paolone, Canelli, La Russa.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'Autorità Amministrativa vigilante abbia disposto la nomina di un Commissario *ad acta* in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria dagli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 410/1999 e per una durata massima di 24 mesi, un Commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del Codice Civile.

2. Ferma restando la vigilanza prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 410/1999, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali assicura uno specifico monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei Consorzi Agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4 comma 2, della predetta legge.

* **44. 089.** (ex * 40. 1356.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214

del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'Autorità Amministrativa vigilante abbia disposto la nomina di un Commissario *ad acta* in sostituzione di organi statuari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statuarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e per una durata massima di 24 mesi, un Commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del Codice Civile.

2. Ferma restando la vigilanza prevista dall'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, comma 1, della legge, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali assicura uno specifico monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei Consorzi Agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta legge.

* **44. 0238** (ex * 40. 30.) De Ghislanzoni Cardoli, Casero, Corsetto, Patria, Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Grimaldi, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazione dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 è aggiunto il seguente comma:

« 7. È consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza ».

2. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185.

3. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3 comma 2 lettere b), c), d) e f) della legge 14 febbraio 1992 n. 185, come modificato dal precedente comma, laddove applicabili ai sensi del decreto ministeriale di riconoscimento n. 01/1496 del 7 marzo 2001 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

44. 0232 (ex 40. 0. 231.) Patria, Crosetto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le somme recuperate dal Ministero delle attività produttive nei confronti degli imprenditori inadempimenti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, sono destinate al sostegno della imprenditoria giovanile nelle regioni Campania e Basilicata nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio fino ad un massimo di quindici dipendenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

44. 053. (ex 40. 315.) Lettieri, Boccia, Molinari, Potenza, Luongo, Adduce.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. All'articolo 8 della legge dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: « svantaggiate » sono aggiunte le parole: « e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale ».

b) Il comma 1 è così sostituito:

« 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento CE n. 1257/99, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta ».

c) al comma 3, dopo le parole: « Abruzzo e Molise, » sono aggiunte le parole: « e per le imprese agricole di cui al comma 1, »;

d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza a quanto

previsto dai Piano di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/1999 ed a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 054. (ex 40. 071.) Sedioli, Preda, Rava, Marcora, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: « svantaggiate » sono aggiunte le seguenti: « e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale »;

b) al comma 1, dopo le parole « 16 giugno 1998, n. 209 » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento CE n. 1257/99 »;

c) al comma 3, dopo le parole « Abruzzo e Molise » sono aggiunte le seguenti: « e per le imprese agricole di cui al comma 1 »;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono de-

finite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale di cui al Regolamento CE n. 1257/99 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 4.132;

2003: — 9.296;

2004: — 6.714.

44. 0231. Il Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. All'articolo 8 della legge 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3,

lettera a) e e), del Trattato che istituisce la Comunità nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo CE n. 1257/99, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolato da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con gli altri aiuti di Stato a finalità regionale e con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono dal credito d'imposta;

b) al comma 3, dopo le parole: « Abruzzo e Molise », sono aggiunte le parole: « e per le imprese agricole di cui al comma 1, »;

c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma: « 7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimenti per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra.

44. 055. (ex 40. 078.) Rossiello, Oliverio, Marcora, Sandi, Stramaccioni, Nannicini, Franci, Borrelli, Banti, Loddo, Ruggeri, Potenza, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'attuazione del decreto legislativo 112 del 1998 recante « Trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni in relazione alle funzioni delegate d'incentivazione alle imprese », in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2002.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo, n. 7.

44. 056. (ex 40. 83.) Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per far fronte alla grave crisi di mercato che investe l'industria motociclistica e colpisce tutto il settore nazionale, il Governo predispone misure di incentivazione volte a sostenere la domanda ed a incoraggiare il mercato, favorendo, nel contempo, la produzione di veicoli a bassa emissione inquinante, ecocompatibili anche in vista della normativa europea.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 057. (ex 40. 1319.) Michele Ventura, Filippeschi.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo).

1. Per far fronte alla crisi indotta nel settore del turismo dall'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, le imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e i pubblici esercizi di

cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 non sono tenuti, per sei mesi, al versamento di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti.

2. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per i pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287, i termini di versamento di imposte e tasse sono prorogati dal 31 gennaio 2002 al 30 aprile 2002.

3. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui al comma 15 lettera a) dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2002 per le agenzie di viaggio e per gli operatori turistici con più di 50 addetti. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i predetti trattamenti sono inoltre estesi alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, ed ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più di 15 addetti.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i settori di impresa e le aree territoriali che potranno usufruire degli incentivi straordinari di cui ai commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente apportare la seguente variazione:

2002: — 80.000.

44. 058. (ex 40. 060.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo).

1. Sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, a carico delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2. È introdotto, per l'anno 2002, lo sgravio totale della contribuzione dovuta all'assicurazione generale obbligatoria ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 11 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

3. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 78, comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2002 per le agenzie di viaggio e per gli operatori turistici con più di cinquanta addetti. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i predetti trattamenti:

a) sono estesi alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con più di cinquanta addetti;

b) sono estesi alle aziende alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, ed ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più di quindici addetti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

44. 0264. (ex 28. 0. 28.) Lusetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo, misure di carattere previdenziale e sgravio di oneri sociali).

1. È introdotto, per l'anno 2002, lo sgravio totale della contribuzione dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i titolari e familiari coadiutori iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, di competenza dell'INPS, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore delle imprese turistiche, di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

44. 0265. (ex 34. 0. 58) Verneti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Norme a favore del settore del turismo).

1. Alle imprese e le attività professionali turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, è concesso uno sgravio nella misura del 20 per cento sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS fino al 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

44. 0266. (ex 34. 0. 61.) Pinza, Morgando, Stradiotto, Frigato, Santagata, Lettieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale).

1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CE) n. 2052/1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

3. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 1 e 2, ed il periodo di chiusura di cui al successivo comma 6 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi del successivo comma 8.

4. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. I benefici di cui al comma 1 competono esclusivamente, per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni, alle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.

7. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare in esercizio per un periodo di almeno sessanta giorni, corredata di un elenco dei lavoratori per cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro previsto per ciascun lavoratore.

8. Le aziende di cui al comma 1 possono usufruire dei benefici di cui al presente articolo per un triennio.

9. Alla scadenza del periodo di cui al comma 8, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività; in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori

entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni contributive di cui al presente articolo.

11. Il rimborso all'INPS, di cui al comma 10, è calcolato tenendo conto:

a) dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni contributive di cui al comma 1;

b) dei relativi contributi a favore dell'Istituto stesso, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000.

44. 0267. (ex 37. 019.) (ex 34. 0. 60.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quar-tiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il se-guente:

ART. 44-bis.

(Agevolazioni per il settore turistico).

1. Per le imprese e le attività profes-sionali turistiche di cui alla legge 17 mag-gio 1993, n. 217, i termini per il versa-mento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono

prorogati, relativamente ad un ammontare del venti per cento degli importi dovuti, fino al 30 aprile 2002.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso uno sgravio in misura del venti per cento sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS fino al 31 dicembre 2001.

3. I redditi presunti in base agli studi di settore sono ridotti, limitatamente al l'anno fiscale 2001-2002, del venti per cento per i soggetti di cui al comma 1.

4. Il Fondo di garanzia di cui all'arti-colo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, interviene, entro il 31 marzo 2002, per il rimborso di eventuali penali rimaste a carico dei consumatori ai pac-chetti turistici o assunte dalle imprese turistiche di cui al comma 1, per le disdette di viaggi comprendenti un tra-sporto aerea all'estero conseguenti alla situazione di emergenza verificatasi a far data dall'11 settembre 2001 e fino a tutto il 30 novembre 2001. All'onere derivante, valutato in euro 16.450 per l'anno 2001, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall'articolo 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi situati in regime ai concessione in aeroporti, scali ferroviari e porti, si applica l'aliquota IVA del quattro per cento fino al 30 aprile 2002.

6. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i trat-tamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'arti-colo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati, fino alla data del 31 dicembre 2002, a favore delle agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, aventi anche meno di cinquanta addetti.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: -100.000;

2003: -100.000;

2004: -100.000.

44. 0236. (ex 40. 043.) Scaltritti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Nei confronti delle imprese turistiche, così come definite dagli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, trovano applicazione, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno anche con riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato, gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 30.987.414 euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 059. (ex 40. 1120.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Credito d'imposta per i lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo).

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre

2000, n. 388 in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 31 dicembre 2002 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50.000 ;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 060. (ex 40. 061.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Norme e agevolazioni in materia di conferimento di beni immobili alle imprese turistiche).

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1° gennaio 2002, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217

del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-*bis*, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-*bis*.

3. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.

5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2002. Se l'importo da pagare supera lire cinque milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 novembre 2002 e al 31 luglio 2003 con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 ha concesso in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni del presente articolo a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 novembre 2002 e che corrisponda, entro la medesima data, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.

7. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quinquies*): 4 per cento »;

b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente: 1-*quinquies*) L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda« .

8. Le disposizioni di cui al comma 8 trovano applicazioni a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002.

9. Nella Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole « quarto e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto, quinto e nono periodo ».

10. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente: « 41-*quinquies*). Cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa ».

11. Le disposizioni dei commi da 8 a 12 si applicano ai trasferimenti effettuati entro 31 dicembre 2003.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

44. 061. (ex 40. 065.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo).

1. I termini per i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, a carico delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono prorogati fino al 30 giugno 2002.

2. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ed i pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati fino al 30 giugno 2002.

3. Per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi situati in re-

gime di concessione in aeroporti, scali ferroviari e porti, si applica l'aliquota IVA del quattro per cento fino al 30 giugno 2002.

4. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 ed il 30 giugno 2002 rinnoveranno i contratti di lavoro dei dipendenti a tempo determinato.

5. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui al comma 15 lettera a) dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2002 alle agenzie di viaggio e per gli operatori turistici con più di 50 addetti. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i predetti trattamenti sono estesi alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, ed ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più di 15 addetti«.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 30.000;

2004: — 30.000.

44. 062. (ex 40. 056.) Villetti, Barbieri, Morgando, Gambini, Castagnetti, Lion, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per gli anni 2002, 2003 e 2004 la spesa 5 milioni di euro, finalizzata ad

iniziative di sostegno, di cui un milione di euro da destinarsi alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. 2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

44. 063. (ex 40. 1273.) Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcocora, Ruggeri, Loddo, Banti, Potenza, Meduri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per gli anni 2002, 2003 e 2004 la spesa di lire 5 milioni di euro, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui 1 milione di euro da destinarsi alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto, da emanare entro quarantacinque giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B), voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

44. 073. (ex 1984/XIII/40. 20). Franci, Rava, Sedioli, Nannicini, Preda, Sandi, Albertini, Marcocora, Ruggeri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 226, 18 maggio 2001, n. 227 e 18 maggio, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura, forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole; per le convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è riservata la somma di 7747 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

44. 064. (ex 40. 1275.) Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcocora, Ruggeri, Loddo, Banti, Potenza, Capitelli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di agevolare l'attuazione degli investimenti connessi all'attività di pesca-

turismo ed ittiturismo, così come definite dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001, è istituito un Fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, la cui dotazione ammonta a 700.000 euro per il 2002, 700.000 per il 2003 e 1.000.000 euro per il 2004. Le modalità di erogazione sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestale, da emanarsi entro quarantacinque gironi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, voce: legge n. 267 del 1991, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 700;

2003: — 700;

2004: — 1.000.

44. 065. (ex 40. 1276 e 1984. XIII/40. 19.) Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Albertini, Marcora, Ruggeri, Meduri, Banti, Loddo, Potenza.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per i progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilità e in cassa integrazione, ai lavoratori socialmente utili, ai disoccupati e ai giovani in cerca di prima occupazione, che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere per addetto non superiore a lire 15 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 500;

2003: — 500;

2004: — 1.000.

44. 066. (ex 40. 1274.) Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Loddo, Banti, Potenza.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di consentire al Ministero delle politiche agricole e forestali l'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca ed il pieno utilizzo delle risorse recate dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per il periodo di programmazione 2000-2006, il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare tutte le annualità di contributo comunitario e nazionale relativamente alle azioni di adeguamento dello sforzo di pesca nonché di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca.

2. Per le erogazioni di cui al comma 1 il predetto Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

3. Le somme anticipate dal Fondo di rotazione per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che saranno disposti dall'Unione stessa a titolo di acconto a seguito della presentazione ai Servizi della Commissione di apposita rendicontazione da parte del Ministero competente.

4. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, a causa del non riconoscimento della spesa rendicontata, saranno attivate dal Ministero competente le azioni per il reintegro delle stesse.

44. 0234 (ex 40. 081.) Scaltritti, Crosetto, de Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alle imprese armatrici di unità da pesca destinatarie dell'obbligo di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2847/

93 del Consiglio che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attività cui il peschereccio è funzionalmente destinato, nonché alle imprese armatrici di unità da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a 18 m che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 298/99, è concesso un contributo in conto capitale commisurato all'80 per cento delle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari.

2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è concesso, ai sensi di cui al comma 2 dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, in deroga ai massimali d'intervento previsti dall'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 2792/99 stesso.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

2002: — 20.000;

2003: — 25.000;

2004: — 5.000.

44. 068. (ex 40. 097.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
44.0260 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 44. 0260 del Governo, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diciotto metri con le seguenti: dodici metri fuori tutto.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le seguenti: all'obbligo introdotto dal

Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto del 30 Agosto 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 44. 0260. 1. Franci, Rava, Rossiello, Albertini, Sandi.

All'articolo aggiuntivo 44. 0260 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unità navali mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani si dispone che:

a) a parziale modifica di quanto previsto dal decreto ministeriale 5 ottobre 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, integrato con modifiche dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo di prima classe per il traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di Comandante, può convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a 7.000 tonnellate; i padroni marittimi di seconda classe per il traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di Comandante possono convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a 5.000 tonnellate;

b) i marittimi per i quali siano richiesti i certificati di antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso elementare ai sensi della Convenzione STCW 95, e che non abbiano frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente certificati qualora abbiano navigato per un periodo di sei mesi negli ultimi cinque anni. Su di essi graverà comunque l'obbligo di frequentare i corsi e sostenere gli esami per antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami per il primo soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data dal 1° febbraio

2002. Trascorso tale termine senza che siano stati frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.

0. 44. 0260. 3. Duca, Albonetti, Franci.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alle imprese armatrici di unità da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attività cui il peschereccio è funzionalmente orientato, nonché alle imprese armatrici di unità da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, è concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di intervento previsti dall'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 2792/99.

3. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal Regolamento (CE) n. 2847/93 e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle Politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:

2002: — 7.500;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

44. 0260. Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Disposizioni nel settore della pesca).

1. Conformemente al disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento (CEE) n. 284/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che prevede che quando uno Stato membro estende l'imposizione dei sistemi di controllo satellitare anche ai pescherecci di lunghezza inferiore ai 24 metri fuori tutto questi siano ammessi al medesimo sostegno finanziato previsto per le navi di lunghezza fuori tutto superiore ai 24 metri, è concesso un contributo alle unità comprese tra 12 e 24 metri fuori tutto, rientranti nell'obbligo introdotto con decreto del Ministro delle politiche agricole del 30 agosto 2001.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi sentito il Comitato per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, vengono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo.

3. Per l'attuazione del presente articolo è stanziata la somma di 20.658 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 41.316;

2003: — 30.987;

2004: — 20.658.

44. 069. (ex 40. 0. 3.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 226, 18 maggio 2001, n. 227 e 18 maggio, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura, forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole per le convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è riservata la somma di 7747 mila euro per ciascuno degli anni 2001, 2003 e 2004.

44. 070. (ex 1984/XIII/40. 17). Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Meduri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le somme riscosse per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versate in entrata del bilancio dello stato riassegnate ai pertinenti capitoli di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

44. 071. (ex 1984/XIII/40. 18). Franci, Rossiello, Preda, Rava, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavora-

tori in mobilità e in cassa integrazione, ai lavoratori socialmente utili, ai disoccupati e ai giovani in cerca di prima occupazione, che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere per addetto non superiore a 7,746 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A), voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 500;

2003: — 500;

2004: — 1.000.

44. 074. (ex 1984/XIII/40. 21). Franci, Rava, Sedioli, Nannicini, Preda, Sandi, Albertini, Marcora, Banti, Ruggeri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di sviluppare il settore della pesca nonché di migliorare i sistemi di sicurezza delle imbarcazioni, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 e è di 20 milioni di Euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale agli operatori del settore della pesca per l'installazione dei sistemi di sicurezza satellitare sulle imbarcazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 5 e 10.

44. 075. (ex 40. 0. 213.) Pecoraro Scanio, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, così come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: « fino al 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2002 »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2002 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 77.468.

44. 076. (ex* 40. 0. 240.) Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Franci, Marcora, Banti, Ruggeri, Oliverio, Meduri, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Disposizioni in favore di aziende di allevamento bovino).

1. La sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter comma 2 del Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2001, limitatamente alle aziende e cooperative di allevamento di bovini ubicate nelle regioni sottoposte a sorveglianza, a norma del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.

44. 077. (ex 40. 0. 5.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Sono autorizzati interventi a favore delle aziende zootecniche bovine in cui si siano verificati casi di nelle quali si è provveduto all'abbattimento di capi bovini, anche mediante procedimenti selettivi e interventi a favore delle razze autoctone per 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Per gli interventi a favore delle aziende nelle quali si è provveduto all'abbattimento, anche selettivo, dei capi, le modalità di intervento per l'indennizzo, sono quelle stabilite dal comma 2, lettera e), dell'articolo 7-bis) della legge 9 marzo 2001, n. 49.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

44. 078. (ex 40. 0. 242.) Rava, Rossiello, Sandi, Borrelli, Franci, Nannicini, Stramaccioni, Oliverio, Marcora, Ruggeri, Banti, Meduri, Loddo, Potenza, Sedioli, Preda, Albertini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 7-bis del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a partire dal 1° aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza Blue Tongue di cui all'allegato 1 della Decisione della Commissione CE del 9 novembre 2001.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza Blue Tongue di cui all'allegato I della Decisione della Commissione CE del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in cento rate mensili.

Seguono compensazioni gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 081. (ex 40. 0. 232.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:

f) misure per garantire la tutela delle razze tipiche e pregiate caratteristiche del patrimonio zootecnico italiano.

b) al comma 3, dopo le parole: « 5 miliardi » sono aggiunte le seguenti:

f) 1 milione di euro.

2. Al fondo di cui all'articolo 7-bis della legge 9 marzo 2001, n. 49 sono attribuite ulteriori risorse finanziarie pari 1 milione di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi-L'Ulivo n. 1.

44. 079. (ex 40. 0. 209.) Pecoraro Scanio, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Fondo per l'emergenza Blue Tongue).

1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue) è istituito un fondo denominato 'Fondo per l'emergenza Blue Tongue' con dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo; viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'impresa agricola di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi,

fino a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e i 24 mesi e lire 350.000 per le vacche a fine carriera produttiva;

b) un indennizzo di lire 100.000 a capo, per gli stessi motivi, di cui alla lettera *a)*, da corrispondere all'impresa agricola di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi;

c) ai capi di cui alla precedente lettera *b)* si applicano le disposizioni dell'articolo 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49;

d) un indennizzo di lire 450.000 a capo, da corrispondere agli allevatori di ovini per l'abbattimento o la morte comunque determinata dalla malattia e per la ricostituzione e il raggiungimento del livello produttivo precedente al diffondersi della stessa.

2. Il comma 1, lettera *a)* dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come segue:

a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini o ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue): 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 079-bis. (ex 40. 0. 122.) Marcora, Ladu, Banti, Loddo, Meduri, Ruggirei, Stradiotto, Rava, Sedioli, Preda, Sandi, Burtone, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto legge 11

gennaio 2001 n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001 n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

«Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue) è istituito un fondo denominato »Fondo per l'emergenza Blue Tongue« con dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo; viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e 12 mesi, fino a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi e lire 350.000 per le vacche a fine carriera produttiva;

b) un indennizzo di lire 100.000 a capo, per gli stessi motivi di cui alla lettera *a)*, da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera *b)* si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita, a partire dal 1° gennaio 2002, dalla seguente:

«*a)* interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in

allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (*Blue Tongue*): 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ».

Seguono compensazione del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 080. (ex 40. 096.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 44. 0262 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 44. 0262. del Governo, prima del comma 1, premettere il seguente:

01. Gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 7-*bis*. del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a partire dal 1° aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza *Blue Tongue* di cui all'allegato 1 della decisione della Commissione CE del 9 novembre 2001.

Conseguentemente, al comma 1, dopo il capoverso 6), aggiungere il seguente:

6-*bis*. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza *Blue Tongue* di cui all'allegato 1 della Decisione della Commissione CE del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in cento rate mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

0. 44. 0262. 3. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*All'articolo aggiuntivo 44. 0262. del Governo, comma 1, sostituire le parole da: I primi tre periodi fino a: al finanziamento di: con le seguenti: Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare nel comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei ruminanti (*Blue tongue*), le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-*ter*, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono destinate, a decorrere, dal 1° gennaio 2002, ad un apposito « Fondo per l'emergenza *Blue tongue* » per il finanziamento di:*

0. 44. 0262. 5. Governo.

All'articolo aggiuntivo 44. 0262. del Governo, comma 1, lettera a), dopo le parole: della macellazione aggiungere le seguenti: o della vendita.

0. 44. 0262. 4. Cuccu, Marras.

All'articolo aggiuntivo 44. 0262. del Governo, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) un indennizzo di 232,40 euro a capo da corrispondere agli allevatori di ovini per l'abbattimento o la morte comunque determinata dalla malattia e per la ricostituzione ed il raggiungimento del livello produttivo precedente al diffondersi della stessa.

0. 44. 0262. 1. Rava, Sedioli, Preda, Rosiello, Marcora.

All'articolo aggiuntivo 44. 0262 del Governo, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) interventi strutturali, di indennizzo e di prevenzione per assicurare

l'agibilità di allevamenti ovini e bovini che operano nella linea vacca-vitello in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito dell'accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (*Blue Tongue*): euro 10.329.137,98 (pari a 20 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2002.

0. 44. 0262. 2. Rava, Sedioli, Preda, Rosiello, Marcora.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001 n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sostituiti dai seguenti: « Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (*blue tongue*) è istituito un fondo denominato « Fondo per l'emergenza *Blue Tongue* » con dotazione di 14.460.793,17 euro (pari a lire 28 miliardi) per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001,

del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro (pari a lire 150.000) per i bovini in età compresa fra i 6 e i 12 mesi, fino a 144,92 euro (pari a lire 300.000) per i bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi e euro 180,75 (pari a lire 350.000) per le vacche a fine carriera produttiva;

b) un indennizzo di 51, 64 euro (pari a lire 100.000) a capo per gli stessi motivi, di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita, a partire dal 1° gennaio 2002, dalla seguente:

« a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (*Blue Tongue*): euro 10.329.138 (pari a lire 20 miliardi) per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ».

44. 0262. Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis

1. Per gli interventi volti a fronteggiare l'emergenza BSE, di cui alla legge n. 49 del 2001, è autorizzata, nell'anno 2002, l'ulteriore spesa di 134.279.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 134.279.

* **44. 082.** (ex * 40. 0. 226.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis

1. Per gli interventi volti a fronteggiare l'emergenza BSE, di cui alla legge n. 49 del 2001, è autorizzata, nell'anno 2002, l'ulteriore spesa di 134.279.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 134.279.

* **44. 0134.** (* 40. 0. 207.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, così come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: « fino al 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2002 »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2002 ».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 77.468 euro.

44. 0137. (ex * 40. 0. 208.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, così come modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino al 15 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 15 giugno 2002 »; b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in un'unica soluzione o in 48 rate mensili di pari importo a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 5.164.

* **44. 0138.** (ex 40. 0. 210.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, così come modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino al 15 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti:

fino al 15 giugno 2002;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in un'unica soluzione o in 48 rate mensili di pari importo a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione ».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: - 5.164.

* **44. 083.** (ex 40. 0. 239.) Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Oliverio, Franci, Borrelli, Marcora, Banti, Potenza, Loddo, Meduri, Ruggeri, Nannicini, Sanza, Albertini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
44.01500 DELLA COMMISSIONE

Al comma 1 le parole da: 1° settembre 1993 sono sostituite con la parola: fino.

0. 44. 01500. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 2 sopprimere il comma aggiuntivo 3-bis.

0. 44. 01500. 2. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del

regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:

a) da lire due milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realtà locale;

b) da lire cinque milioni a lire venticinque milioni per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale. »

2. Dopo Il comma 3 dell'articolo 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al precedente comma 3 secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n.1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis ».

44. 01500. La Commissione.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 18 luglio 1989 al 17 luglio 1999, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 18 luglio 1989 al 17 luglio 1999, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 30 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:

a) da lire 2 milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realtà locale;

b) da lire 3.5 milioni a lire 25 milioni per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regimi delimitati, in base ai criteri fissati con provvedimento della giunta regionale».

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 15 luglio 1989 pur non applicandosi le sanzioni di cui al comma 3, si procede alla loro regolarizzazione formale».

44. 084. (ex 50. 076.) Rossiello, Rossi, Rava, Oliverio, Albertini, Stramaccioni, Sandi, Marcora, Ruggeri, Banti, Meduri, Loddo, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di consentire all'agricoltura italiana di svolgere un ruolo trainante nei mercati internazionali, in particolare attraverso il sostegno dei prodotti tipici, nonché al fine di concorrere alla valorizzazione e alla conservazione dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo per il finanziamento di un piano nazionale di promozione e di sostegno dei consorzi di tutela dei prodotti di qualità controllata DOP e IGP, di seguito denominato «fondo». La dotazione del fondo, per ciascun anno del triennio 2002-2004 e è di 25,823 milioni di Euro. Nell'ambito del piano nazionale di promozione dei prodotti di qualità è prevista l'istituzione, previo accordo tra i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio di una marchio di qualità per i prodotti ittici provenienti dalle aree marine protette. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.

Segue Compensazione del Gruppo Misto-Verdi n. 3.

44. 085. (ex 40. 0. 211.) Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli).

1. All'articolo 34 del Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute, ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assoluta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di 'prodotti agricoli e ittici' »;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, dopo la parola « imposta » sono aggiunte le seguenti: « , sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario »;

d) il comma 10 è soppresso;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 27.000;

2003: — 25.000;

2004: — 25.000.

44. 086. (ex 40. 067.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di aziende agricole ubicate nei comuni montani, regolarmente iscritti alla gestione INPS CD/CM, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile ed utilizzando esclusivamente macchinari e attrezzature di proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio montano, quali lavori di manutenzione e rea-

lizzazione di viabilità interpodereale agricola e forestale, interventi di manutenzione e sistemazione idraulica ed idrogeologica, regimazione di piccoli corsi d'acqua e di acque superficiali, lavori forestali in genere, sgombero neve, pronto intervento a seguito di calamità naturali, lavori di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli ordinari, quali potatura, falciatura, trattamenti antiparassitari, per importi non superiori a euro ventiseimila annui per singola azienda. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. I lavori di cui al comma 1, qualora svolti a favore di enti locali, sono equiparati alle attività agricole e considerati servizi pubblici essenziali. Pertanto, non sono ritenuti prestazioni di servizi ai fini fiscali, e sono esenti da imposte di qualsiasi specie e natura (IVA, IRPEF, IRAP)«.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 087. (ex 40. 088.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 5, comma 4, della Legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole « Entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro la data di scadenza dei titoli di stato emessi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge ». 2. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del Regio Decreto 1° marzo 1942, n. 267, l'Autorità Amministrativa vigilante abbia disposto la nomina di un

Commissario ad Acta in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 410/1999 e per una durata massima di 24 mesi, un Commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del Codice Civile. Ferma restando la vigilanza prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 410/1999, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali assicura uno specifico monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei Consorzi Agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta legge.

44. 088. (ex 40. 1357.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Allo scopo di procedere alla liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge n. 302 del 1989, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, è disposto per l'anno 2002 l'accantonamento di 4,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter, apportare la seguente variazione:

2002: — 4.500

44. 091. (ex 40. 1109.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Allo scopo di procedere alla liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 302/89, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999 è disposto l'accantonamento di 3.500.000 EURO.

Conseguentemente, lo stanziamento recato in Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare la seguente variazione:

2002: — 3.500.

44. 092. (ex 40. 1146.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole: « Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, » sono sostituite dalle parole: « Nel settore »;

b) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

9. Le società autorizzate ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare, nei medesimi ambiti territoriali, l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, così come individuata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,

n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga al requisito dell'oggetto esclusivo, di cui al comma 2, lettera a).« ;

c) all'articolo 9, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso di fornitura di lavoratori temporanei ad imprese utilizzatrici ove si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dell'agricoltura, gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, a carico delle imprese fornitrici e dei lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, sono comunque di importo pari a quelli dovuti, rispettivamente, dalle imprese utilizzatrici e dai lavoratori del settore ».

44. 0256. (ex 40. 089.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 Novembre 2001 n. 410 è inserito il seguente:

ART. 3-bis.

(Beni immobili a destinazione agricola).

1. I beni immobili di proprietà pubblica soggetti ad utilizzazione agricola, individuati con i decreti previsti dal precedente articolo 1, comma 2, sono trasferiti all'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200. ISMEA destina i beni medesimi ad interventi di riordino fondiario, con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo specifico regime di aiuto nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione 5 giugno 2001, n. 288933.

2. I decreti di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottati di concerto con il Ministro delle Politiche agricole e forestali.

3. Per gli interventi di riordino fondiario ISMEA utilizza le procedure e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 2 e seguenti. Eventuali oneri sono posti a carico della autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817.

4. Nella rivendita da parte di ISMEA è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto ai conduttori e ai soggetti che hanno il godimento dell'immobile oggetto di alienazione. Per gli interventi di riordino fondiario dell'ISMEA, restano in vigore le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413«.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 094. (ex 40. 1359). Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferite netta gestione dei fondi riguardanti al FEOGA-GARANZIA è autorizzata per ogni anno dal 2002 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero economia finanze, voce: Decreto legislativo 300 del 1999, Art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 22.000.

2003: - 22.000;

2004: - 22.000.

44. 096. (ex 40. 1271.) Rava, Sedioli, Preda, Albertini, Marcora, Albertini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il sostegno delle associazioni nazionali e delle unioni nazionali di produttori agricoli di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, viene prioritariamente effettuato attraverso programmi di attività per l'implementazione di sistemi di qualità, di certificazione e di tracciabilità realizzati dalle stesse associazioni e unioni nazionali o da loro società collegate.

44. 0132. (ex 40. 0. 206). Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di promuovere ed incentivare l'uso in agricoltura di fonti energetiche rinnovabili, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 e è di 25,823 milioni di Euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto

capitale alle aziende agricole per l'installazione di pannelli fotovoltaici, impianti eolici, energia da biomassa e altri interventi per il risparmio energetico nell'edilizia rurale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.

Seguono Compensazioni del Gruppo Misto-Verdi n. 5, 10.

44. 0133. (ex 40. 0. 212.) Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È autorizzata la concessione all'AGEA della somma di 78.500.000 euro per l'anno 2002 e di 47.500.000 euro per l'anno 2003 per l'acquisto di alcoli provenienti dalla distillazione facoltativa delle campagne 2000-2001 e 2001-2002 da destinare ad uso carburante, ai sensi dell'articolo 64, comma 6, del regolamento CE 1623/ del 2000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 78.500;

2003: — 47.500.

44. 097. (ex 40. 1269.) Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Marcora, Banti, Potenza, Franci, Loddo, Ruggeri, Meduri, Mariani, Albertini.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
44.0305 DEL GOVERNO**

Al comma 2, dopo la parola: risorse aggiungere le seguenti: previste dalla legislazione vigente e di quelle.

0. 44. 0305. 1. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora, Innocenti.

Al comma 3, dopo la parola: parzialmente aggiungere le seguenti: o totalmente.

0. 44. 0305. 2. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora, Innocenti.

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo:

I patti territoriali per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministero competente che, a seguito della ripermetrazione delle aree classificate depresse, risultino totalmente all'esterno di detta perimetrazione possono essere confermati al finanziamento pubblico se modificati ai sensi del presente comma.

0. 44. 0305. 3. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora, Innocenti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Programmazione negoziata in agricoltura).

1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.

2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1.

3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: « Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse. »

44. 0305. Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Entro il 30 giugno 2002, il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, su incarico del Ministro dell'Economia e delle Finanze, verifica lo stato di avanzamento dei patti territoriali e dei contratti d'area sottoscritti e finanziati e riferisce al Ministro sull'esito delle verifiche effettuate. In attuazione del punto 8 della delibera Cipe 18 dicembre 1997, e qualora l'avanzamento nell'attuazione dei patti e dei contratti d'area sia inferiore al 50 per cento degli impegni in termini di tempi di spesa e di assorbimento della manodopera o non siano rispettati i criteri e le procedure di cui ai punti 2 e 4 della delibera Cipe 12 luglio 1996, il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede alla revoca delle risorse assegnate.

46. Le risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1, ripartite tra le Regioni dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere destinate al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali o di nuovi interventi infrastrutturali inserite

nell'ambito di patti o di contratti d'area che riscontrino uno stato di avanzamento superiore al 70 per cento in termini di spesa e di assorbimento della manodopera, selezionati dai soggetti sottoscrittori in coerenza con gli obiettivi del patto o del contratto d'area. Tali risorse sono assegnate nei limiti e in conformità al regime di aiuto vigente al momento dell'approvazione della rimodulazione delle risorse.

44. 099. (ex 40. 400.) Nicola Rossi.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
44. 0240 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 44. 0240 del Governo, sostituire le parole da: del fondo rotativo fino a: 1995, con le seguenti: di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla Tabella D dell'articolo 50 della presente legge.

0. 44. 0240. 1. Boccia, De Franciscis.

All'articolo aggiuntivo 44. 0240 del Governo, sostituire le parole da: del fondo rotativo fino a: 1995, con le seguenti: di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla Tabella D dell'articolo 50 della presente legge.

0. 44. 0240. 2. Boccia, De Franciscis.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« ART. 44-bis.

1. A valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al finanziamento per l'anno 2002 degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

44. 0240. Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« ART. 44-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tali patti, per i quali è stato emanato il decreto di finanziamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il finanziamento riguarda tutto il parco delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste nel patto stesso, a prescindere dal fatto che le stesse iniziative siano attuabili totalmente o parzialmente in area classificata depressa ai sensi della normativa vigente ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

44. 0239. (ex 43. 08.) Migliori.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

All'articolo 124, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto il seguente periodo: « Per tali patti, per i quali è stato emanato il decreto di finanziamento da parte dell'attuale Ministero dell'economia e delle finanze, il finanziamento riguarda tutto il parco delle iniziative imprenditoriali e infrastrutturali previste nel patto stesso, a prescindere dal fatto che le stesse iniziative siano attuabili totalmente o parzialmente in area classificata depressa ai sensi della normativa vigente ».

Seguono compensazioni del gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0103. (ex 40. 0. 233.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 124 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Per i patti territoriali di cui al comma 1 per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione, il finanziamento concerne tutte le iniziative imprenditoriali previste da ciascun patto, nel rispetto delle disposizioni che regolamentano il regime degli aiuti comunitari relativi ai settori interessati per il periodo 1994-1999.« .

44. 0100. (ex 40. 51.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tali patti, per i quali sia stato emanato decreto di approvazione del ministero competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili totalmente o parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse.

44. 0106. (ex 40. 0. 235.) Rava, Rossiello, Oliverio, Borrelli, Marcora, Preda, Sedioli, Loddo, Potenza, Franci, Meduri, Banti, Sandi, Crucianelli, Albertini.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
44. 0251 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, al comma 1 sopprimere le parole:

con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.

0. 44. 0251. 4 Sergio Rossi, Pagliarini.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, al comma 1 sostituire le parole: nelle aree depresse con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

0.44. 0251. 2 Pagliarini, Sergio Rossi.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, al comma 2, sostituire le parole da: , che si intende fino alla fine del comma, con la seguente: vincolante.

0. 44. 0251. 1 Giordano, Russo Spina.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Entro il 30 giugno 2002 la Commissione paritetica di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, compila un primo elenco dei beni culturali del demanio statale da trasferire anche a titolo di proprietà alle regioni e agli enti locali, in tal caso senza oneri aggiuntivi per lo Stato, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

0. 44. 0251. 5 Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Semplificazione delle procedure di spesa).

1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e

dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, per l'acquisizione del parere, che si intende favorevolmente espresso in assenza di osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

44. 0251. Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per ampliare il programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni nel periodo 2000-2006 di cui al comma 67 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla Tabella D dell'articolo 50 della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai « patti per la sicurezza » che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

44. 0101. (ex 40. 1352.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Pepe, Piscitello, Picicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Programmazione negoziata in agricoltura).

1. I finanziamenti revocati ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.

2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono semestralmente approvati contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1 effettuate secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: « Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del ministero competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili totalmente o parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse ».

44. 0136. (ex * 40. 0. 2.) Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I finanziamenti revocati ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.

2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali sono semestralmente approvati contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale secondo gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1 effettuate secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: « Per tali Patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministero competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili totalmente o parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse ».

Seguono compensazioni Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0104. (ex * 40. 0. 234.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Per i Patti Territoriali ed i Contratti d'area già approvati che alla data del 31 marzo 2002 abbiano speso almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie assegnate è ammesso il finanziamento di Protocolli aggiuntivi con le modalità già stabilite nelle norme di riferimento. Agli oneri si provvede a valere sui fondi previsti per le aree depresse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 mediante apposite deliberazioni del CIPE e con risorse anche derivanti da revoche, appositamente stanziata per i patti territoriali ed i contratti d'area.

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0102. (ex 40. 1347.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Meccanico, Mastella, Meduri, Molinari Ostillio, Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE 12 luglio 1996).

1. I Patti Territoriali decretati su finanziamento nazionale o europeo, possono avviare Protocolli aggiuntivi e richiederne il finanziamento al Ministero del tesoro, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per la programmazione negoziata. I suddetti protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge n. 488/92 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individualizzazione e l'ammissibilità e finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della Programmazione negoziata.

2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1, a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deli-

berato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo Massimo già decretato.

44. 0105. (ex 40. 0. 4.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: *m-bis)* elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale;

2. All'articolo 109 della legge n. 388 del 2000, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

a) le specifiche tipologie di azione da finanziarie;

b) i settori prioritari di intervento, con articolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;

c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;

d) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;

- e) le priorità territoriali e tematiche;
 f) le categorie di soggetti beneficiari;
 g) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti.

44. 0107. (ex * 40. 0. 237.) Naro, Carrara, Gazzara, Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

44. 0108. (ex 40. 337.) Fioroni, Lusetti, Milana, Bressa.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n.97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista

44. 0109. (ex 40. 1076) Russo Spina, Giordano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della legge medesima, è stanziata, la somma di 10.329.000 Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Conseguentemente all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle Finanze, voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione delle finanze pubbliche articolo 2 comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.329;

2003: - 10.329;

2004: - 10.329.

***44. 0219.** (ex * 40. 1286.) Zanetta, Arnoldi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.329;

2003: — 10.329;

2004: — 10.329.

***44. 0110.** (ex* 40. 1012). Santori, Crosetto, Zorzato, Campa, Di Teodoro, Taborelli, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.329;

2003: — 10.329;

2004: — 10.329.

***44. 0111.** (ex 40. 1208) Olivieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.329;

2003: — 10.329;

2004: — 10.329.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-Ulivo.

44. 0112. (ex * 40. 299). Lusetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
BIANCHI CLERICI 44. 0222.

Al comma 4 dopo le parole: micro-nidi aggiungere le seguenti: e nidi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4-ter. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dalla imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non

potrà superare rispettivamente i 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Al comma 5 dopo le parole: in deroga sostituire le parole: alle disposizioni vigenti con le seguenti: al limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

Al comma 6 sostituire le parole da: 100 milioni fino a: 2004 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004 ».

Conseguentemente all'articolo 50 alla tabella A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 100.000;

2004: — 150.000.

0. 44. 0222. 1. Governo.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Disposizioni in materia di asili nido).

1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli asili nido quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse

del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

5. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la Cassa depositi e prestiti, concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili-nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.

6. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 100 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2002-2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

44. 0222. (ex 0. 0. 200.) Bianchi Clerici, Pagliarini, Martini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 80 comma 21 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e sue successive modificazioni è prorogato sino al 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

44. 0114. (ex 40. 049.) Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002 è concesso un contributo annuo di 2.000 migliaia di euro all'ente morale « SOS - Il telefono Azzurro - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia » riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1990.

2. Il contributo di cui al comma 1 deve essere impiegato esclusivamente nel perseguimento dei fini statutari, secondo un piano di spesa predisposto dal consiglio direttivo dell'ente medesimo ed approvato con apposita deliberazione.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i criteri per la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'ente di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10.

44. 137. (ex 40. 0. 202.) Martini, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Fondo per il sostegno alla non autosufficienza).

1. Al fine di sviluppare gli interventi socio-sanitari, i servizi per l'accompagnamento e l'assistenza delle persone anziane non autosufficienti è istituito presso l'INPS un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domi-

ciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 238;

b) erogazione di una indennità di accompagnamento commisurata alla gravità del bisogno, tale da consentire assistenza e sorveglianza continua a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;

c) erogazione delle risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;

3. Entro il 30 giugno 2002, il Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza Stato-regioni, definisce con apposito decreto:

a) i criteri di determinazione e di accertamento della non autosufficienza;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici, nonché la definizione delle diverse prestazioni e servizi a carico dello stesso;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui agli articoli 3-*quater* e 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, vengono valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

5. Presso l'INPS è istituita apposita contabilità separata per la gestione delle risorse del Fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti all'INPS per la gestione del Fondo.

6. Il decreto di cui al comma 3 definisce le modalità, i criteri, ed i termini per l'istituzione di una assicurazione pubblica obbligatoria le cui risorse sono destinate alla costituzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1.

7. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel Fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2002, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 2.000 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al cinque per cento ».

ART. 50-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

44. 0115. (ex 40. 0204.) *(nuova formulazione)* Battaglia, Zanotti, Bindi, Bolognesi, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppressi.

44. 0113. (ex 1984/XII/31.015) Battaglia, Bindi, Cossutta, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È istituito un Osservatorio Permanente coordinato dai Ministeri della salute, dell'economia, delle attività produttive, sentite le categorie mediche, le organizzazioni imprenditoriali farmaceutiche e le rappresentanze sindacali, al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione della manovra di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 405/2001 e i relativi effetti in materia finanziaria, sociale, sanitaria e industriale e a presentare al Parlamento, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 settembre di ogni anno, gli eventuali provvedimenti volti a modificarne e integrarne in modo opportuno le disposizioni.

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0116. (ex * 40. 0. 170.) Fioroni.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È istituito un Osservatorio permanente coordinato dai ministeri della Salute, dell'Economia, delle Attività Produttive, sentite le categorie mediche, le organizzazioni imprenditoriali farmaceutiche e

le rappresentanze sindacali, al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione dalla manovra di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 405/2001 e i relativi effetti in materia finanziaria, sociale, sanitaria e industriale e a presentare al Parlamento, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 settembre di ogni anno, gli eventuali provvedimenti volti a modificarne e/o integrarne in modo opportuno le disposizioni.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0117. Giuseppe Drago, Peretti, Dorina Bianchi, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

«È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscita e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende

sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni».

* **44. 0118.** (ex 40. 0. 121.) Burani Proccaccini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

«È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscita e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende

sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni ».

* **44. 0215.** (ex 40. 175) Ercole, Cè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della Salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione: i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice pro-

dotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

***44. 0119.** (ex * 40. 0. 189.) Massidda.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

« È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della Salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di

ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale, previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0120. (ex * 40. 0. 188.) Drago, Bianchi, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: « convenzione », aggiungere la seguente: « regionale ».

44. 0400. Governo.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0252. (ex * 40. 0. 157.) Drago, Moggiello, Peretti, Dorina Bianchi, Volontè.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0253. (ex 40. 0. 156.) Fioroni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Interventi per la tutela della salute mentale).

1. Per l'anno 2002 è rifinanziato il fondo della salute mentale, già istituito con l'articolo 98 della legge 388 del 2000, con la somma di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000.

44. 0121. (ex 40. 0. 148.) Maura Cossutta, Bolognesi, Pistone, Lumia, Giacco, Finocchiaro, Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È estesa l'ammissibilità ai benefici di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, agli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell'articolo 15-*undecies* del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0122. (ex 40. 0. 172.) Fioroni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alla legge n. 412 del 1991, all'articolo 4, comma 15, dopo le parole: « polyclinici universitari a diretta gestione » sono inserite le seguenti: « gli ospedali classificati ed gli enti *no profit* operanti nel settore sanitario e assistenziale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

44. 0244 (ex * 40. 176.) Ercole.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alla legge n. 412 del 1991, all'articolo 4, comma 15, dopo le parole: « polyclinici universitari a diretta gestione » sono inserite le seguenti: « gli ospedali classificati e gli enti *no profit* operanti nel settore sanitario e assistenziali ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita - DL-L'Ulivo.

44. 0123. (ex* 40. 489.) Fioroni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 1, comma 17, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Salvo quanto previsto all'articolo 8-*quater*, comma 6, con riferimento alle strutture di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e per le strutture già operanti al 31 dicembre 2000 anche solo in forza di un'autorizzazione ».

44. 0124. (ex 40. 1341.) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Lo Surdo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'anno 2002 il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato per una quota pari a 52 milioni di euro, riservata al finanziamento di un programma di interventi, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del comma precedente, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 52.000.

44. 0125. (ex 40. 0. 244.) Turco, Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Zanotti, Zannella, Giacco, Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la sua scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge medesima da almeno tre anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge

8 marzo 2000, n. 53, con aumento di ulteriori dodici mesi, entro sessanta giorni dalla richiesta ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

44. 0126. (ex 40. 453.) Maura Cossutta, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma, 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il beneficio di cui comma 5 spetta, in alternativa e a prescindere dalla scomparsa dei genitori del soggetto, anche al coniuge convivente del medesimo, fermo restando il rispetto delle condizioni oggettive ivi stabilite. ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva — cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: -1000

2003: -1000;

2004: -1000

44. 0127. (ex 40. 1350.) Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo

2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole « la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre » sono aggiunte le seguenti: « nonché il coniuge ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.500

2003: — 1.500

2004: — 1.500

44. 0130. (ex 40. 486.) Giacco, Battaglia, Turco, Zanotti, Bolognesi, Ruzzante, Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, le parole da almeno cinque anni e sono soppresse.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.

44. 0128. (ex 40. 106.) Zanella, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma

dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, le parole da almeno cinque anni sono soppresse.

44. 0129. (ex 40. 487.) Giacco, Battaglia, Turco, Zanotti, Lucà.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Spese per progetti di ricerca).

1. Il fondo di cui al comma 7 dell'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 è incrementato di 30 milioni di euro, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0139. (ex 40. 0. 37) De Franciscis.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 è incrementato di 30 milioni di euro, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente apportare la seguente variazione:

2002: — 30.000.

44. 0140. (ex *40. 0. 12. e 40. 0. 103) Angela Napoli, Arrighi, Butti, Maggi, Buontempo, Cannella, Rositani.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la realizzazione del programma « Genova capitale europea della cultura 2004 » è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico artistico. Ai fini del completamento della linea metropolitana della città di Genova a servizio del polo culturale che ospiterà le manifestazioni del predetto programma, è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare. Per consentire la realizzazione del programma sono assegnati al comune di Genova 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e 6 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 2.000;

2003: — 2.000;

2004: — 6.000.

alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno):

2002: — 6.500;

2003: — 6.500;

2004: — 6.500.

44. 0141. (ex 40. 414.) (nuova formulazione) Burlando, Acquarone, Intini, Bottino, Violante, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zunino, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Giullietti, Sasso, Filippeschi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È autorizzata la destinazione di 10 milioni di euro per l'anno 2002 agli enti di promozione sportiva, al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0142. (ex 40. 327.) Volpini, Gambale, Colasio, Milana.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, agli enti di promozione sportiva sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0145. (ex 40. 325.) Giovanni Bianchi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Impiantistica sportiva - Fondi della Legge n. 65/87).

1. Sono revocate le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi non realizzati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 6 marzo 1987 n. 65 e delle successive leggi 21 marzo 1988, n. 92, 2 agosto 1989, n. 289 e 23 dicembre 1992, n. 498, nei casi previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988 n. 92, dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'articolo 4-ter della legge 16 luglio 1997 n. 228, relativamente ai mutui assistiti da contribuzione statale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter della legge 16 luglio 1997, n. 228, per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato.

2. I fondi di cui al comma 1 sono aggiuntivi rispetto agli stanziamenti ordinari annuali previsti dalla presente legge, e sono derivanti dalle revoche esercitate ai sensi del comma 1.

44. 0143. (ex 40. 095.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli Enti di Promozione Sportiva sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo Sport Sociale per l'anno 2002. La somma di cui sopra è da individuarsi nell'ambito dello stanziamento di 103 milioni di euro assegnati dal Governo in favore del CONI.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

44. 0144. (ex 40. 0. 23.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnerò Santanché, Paolone, Riccio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

44-bis. 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 145, comma 15, della legge dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è prorogato per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 5.164

44. 0146. (ex 40. 459.) Lolli, Mosella, Zanella, Sereni, Lucà, Grignaffini, Pinotti, Bindi, Di Serio D'Antona, Delbono, Sandi, Mariani, Lumia, Battaglia, Labate, Giacco, Zanotti, Ruzzante, Lucidi, Monaco, Kessler, Calzolaio, De Franciscis.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 9, comma 6, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: « dall'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2002 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 0147. (ex 40. 309.) Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Rusconi, Carra.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al comma 49 dell'articolo 145, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: 7 miliardi di lire sono aggiunte le

seguenti: , nonché una somma pari a 10 miliardi di lire da utilizzare nell'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

44. 0148. (ex 40. 1075.) Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986 n. 131 (T.U. sull'Imposta di Registro) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-bis. La disposizione di cui all'articolo 10 comma 1 *c)* del presente decreto del Presidente della Repubblica si applica agli atti di ordinanza di rilascio ex articolo 663, del Codice di Procedura Civile e di ordinanza non impugnabile di rilascio ex articolo 665 del Codice di Procedura Civile.

44. 0149. (ex 40. 048.) Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

La legge 23 novembre 2001 n. 410 è così modificata:

a) all'articolo 3, comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale »;

b) all'articolo 3 comma 20:

sostituire le parole « entro il 31 ottobre 2001 » con le parole entro il 31 gennaio 2002;

sostituire le parole « 80 per cento » con le parole « 50 per cento più uno ».

Seguono compensazioni gruppo del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

44. 0150. (ex 40. 047.) Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del Fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n.396, una somma pari a 5 milioni di euro per il 2002 è utilizzata per la progettazione di interventi di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

44. 0229. (ex 40. 1380.) Patria

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per favorire il risanamento dei centri storici delle città e l'insediamento negli stessi di attività produttive commerciali e artigianali. Al Fondo è assegnata una somma pari a 16 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti

di natura corrente, *ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.*

44. 0151. (ex 40. 0. 7.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per favorire il risanamento dei centri storici delle città e l'insediamento negli stessi di attività produttive commerciali e artigianali. Al Fondo è assegnata una somma pari a 16 milioni di euro per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0152. (ex 40. 0. 34) Cusumano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alla legge n. 449 del 1997, articolo 49, comma 7, le parole: « del patrimonio comunale » sono sostituite dalle seguenti: « relative ad opere che vengono realizzate attraverso l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione ».

44. 0247 (ex 40. 180.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai fini della realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (P.R.U.S.S.T.), previsti dal decreto ministeriale 8 ottobre 1998, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 100 milioni di euro,

quale rifinanziamento dell'articolo 145, comma 32, legge 23 dicembre 2000 n. 388. Il trenta per cento del finanziamento dovrà essere destinato dal soggetto promotore alle spese per la progettazione delle opere pubbliche incluse nei programmi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

44. 0153. (ex 40. 343.) Mantini, Iannuzzi, Molinari, Fistarol, De Franciscis.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Piani generali di recupero urbanistico).

1. I comuni che non si sono mai dotati del piano regolatore generale possono procedere all'approvazione di piani generali di recupero urbanistico, riguardanti gli immobili edificati in assenza di concessioni edilizie.

2. Agli immobili ricompresi nei piani generali di recupero urbanistico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. I piani di recupero di cui al comma 1 devono essere approvati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata approvazione, entro il predetto termine, il comma 2 si applica a tutti gli immobili realizzati in regime di omessa approvazione del piano regolatore generale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

44. 0154. (ex 40. 0219.) Alberto Giorgetti, Coronella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Piani generali di recupero urbanistico).

1. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dai comuni per la

realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 61, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 6, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0155. (ex 40. 1100.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 1, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2003. In caso di domande concorrenti, avranno priorità quelle presentate dai Comuni »;

b) all'articolo 46, comma 3, le parole: « nei successivi sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Verdi - L'Ulivo, Misto - Socialisti Democratici Italiani, Misto - Comunisti Italiani

44. 0156. (ex 40. 1000.) Tidei, Coluccini, Ruggia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Dopo l'articolo 51, legge 21 novembre 2000, n. 342, è inserito il seguente:

« ART. 44-bis.

(Disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari in esecuzione di piani urbanistici attuativi).

1. Alle Convenzioni e agli Accordi previsti da piani urbanistici attuativi, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della legislazione statale o regionale, ancorché comportanti trasferimenti immobiliari, anche di tipo permutativo, si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I trasferimenti disposti in tali Convenzioni e Accordi non si considerano rilevanti ai fini delle imposte sul reddito.

2. La plusvalenza realizzata mediante la successiva cessione a titolo oneroso degli immobili acquistati in attuazione delle Convenzioni e degli Accordi, indicati al precedente comma costituisce reddito imponibile a norma del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 81, comma 1, lettera a), se trattasi di area edificabile, lettera b), se trattasi di fabbricati; soltanto per i fabbricati la convenzione costituisce atto di acquisto anche ai fini della determinazione della plusvalenza».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.

44. 0157. (ex 40. 87). Cento, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 285 le parole: « duecento per cento » sono sostituite dalle parole: « 20 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi articolo 11 legge n. 59 del 1997, Art. 70, comma 2: Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia dell'entrate), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

44. 0158. (ex 40. 24.) Marras, Vitali.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la successiva cessione ai privati, si applicano anche alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.

44. 0159. (ex 40. 1111.) Drago, Mongiello, Peretti, D'Agrò.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'articolo 27, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura pari alla differenza tra il valore delle aree

da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma, con possibilità di incremento fino ad un massimo del 50 per cento ditale differenza.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

44. 0248. (ex 40. 132) Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Sergio Rossi.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
44. 0250 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 44. 0250 del Governo, sopprimere le parole da: ed allorché negli fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

0. 44. 0250. 1. Giordano, Russo Spena.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al richiamato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3 ».

44. 0250. Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 431 del 1998 è così modificato: a) « al comma 1, le parole »è ulteriormente ridotto del 30 per cento« sono sostituite dalle parole »è ulteriormente ridotto del 50 per cento« e, infine, sono aggiunte le seguenti parole: »è ridotto del 100 per cento per i proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo«; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « 2. Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all'articolo 34 comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 431 del 1998.

3. Sono fatti salvi dall'applicazione del comma 1-bis i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

44. 0160. (ex 40. 455). Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della

presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

44. 0161. (ex 40. 445). Pistone, Nesi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al primo gennaio 2002.

44. 0162. (ex 20. 126.) Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Manzini, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento,

comprensiva delle commissioni di rinegoziazione In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti innovativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 0163. (ex 20. 160.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/88, adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dei lavori pubblici, è disciplinata l'istituzione di un sistema « Risparmio Casa » gestito dagli Istituti di Credito e finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione, compresa l'acquisizione dell'area, di immobili ad uso abitativo prevedendo per i titolari di contratti Risparmio Casa il diritto di detrarre dall'imposta lorda dovuta ai sensi del Titolo I del T.U. dell'imposta sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un importo pari al 22 per cento delle somme depositate in ciascun anno, entro il limite annuale di 4.000 euro di detrazione.

ART. 44-ter.

Il regolamento disciplina la durata minima del deposito vincolato e le cause di decadenza dell'agevolazione.

Conseguentemente, all'articolo 50 alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze variare gli importi come segue:

2002: — 5.164;

2003: — 5.164;

2004: — 5.164.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0164. (ex 40. 1121.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Misure a favore della Regione Sicilia).

1. All'articolo 133, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole « di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « 50 milioni di euro ».

2. All'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « l'anno 2001 », sono aggiunte le seguenti: « e 50 milioni di euro per l'anno 2002 ».

3. All'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 ».

4. Alla Regione Sicilia è assegnato un ulteriore limite di impegno di 11 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011.

6. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: « con esclusione di quelle contributive », sono aggiunte le seguenti: « non-

ché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale »;

b) dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

« Art. 17-bis. - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, restano salve le competenze in materia finanziaria delle autonomie speciali, a norma dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione »;

c) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « si provvede », sono aggiunte le seguenti: « , con esclusione delle somme affluenti alla tesoreria della Regione siciliana »;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 18, è aggiunto il seguente:

2-bis. A compensazione delle perdite di gettito subite dalla Regione Sicilia in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 13 della presente legge è corrisposta alla stessa un trasferimento di importo pari a 35 milioni di euro per il 2002 e ciascuno degli anni successivi.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella F, rubrica: Interventi diversi, voce: Legge 488 del 1999, Art. 55: Contributo a titolo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 5.165;

2003: + 5.165;

2004: + 5.165.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra, L'Ulivo.

44. 0258. (ex 42. 0. 2.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 15, comma 2, dopo le parole « di lire 28 miliardi annui per le Marche, » aggiungere le seguenti: « di lire 40 miliardi annui per la Sicilia »; all'articolo 23-*quater*, comma 3, dopo le parole « all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14 » aggiungere le seguenti: « ed all'articolo 15 ».

20-*ter*. All'articolo 6-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono apportate le seguenti modificazioni: al titolo aggiungere le seguenti parole: « e del 13-16 dicembre 1990 »; al comma 1 dopo le parole « del 27 settembre 1997 » sono aggiunte le seguenti: « la regione Sicilia interessata dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0165. (ex 40. 1095.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di 15 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004 per il cofinanziamento di interventi regionali per il risanamento ambientale di siti industriali. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 0166. (ex 40. 0. 35) Cusumano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Norme sulle accise gravanti sui prodotti petroliferi immessi per l'impiego nella Regione Sicilia).

1. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise

gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni successivo fino al 2011.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 0167. (ex 40. 0. 29.) Burtone, Cardinale, Cusumano, Mattarella, Enzo Bianco, Lumia, Finocchiaro.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alla legge n. 383 del 2001 in materia di primi interventi per il rilancio dell'economia, all'articolo 1, comma 8, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione di quelle contributive » sono aggiunte le seguenti: « nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 0168. (ex 40. 0. 31.) Cusumano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Modifiche alla legge 383 del 18 ottobre 2001).

Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: « con esclusione di quelle contributive », aggiungere le seguenti: « nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale »;

b) dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

« Art. 17-bis. 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, restano salve le competenze in materia finanziaria delle autonomie speciali, a norma dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. »;

c) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « si provvede », aggiungere le seguenti: « , con esclusione delle somme affluenti alla tesoreria della Regione siciliana »;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 18, aggiungere il seguente:

2. A compensazione delle perdite di gettito subite dalla Regione Sicilia in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 13 della presente legge è corrisposta alla stessa un trasferimento di importo pari a 35 milioni di euro per il 2002 e ciascuno degli anni successivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita,DL-l'Ulivo.

44. 0169. (ex 40. 0. 30.) Cusumano, Piscitello, Mattarella, Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Lumia, Finocchiaro.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli importi dell'onere a carico del bilancio dello Stato sono aumentati di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e

delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

- 2002: — 26.000;
- 2003: — 26.000;
- 2004: — 26.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 0171. (ex 40. 0. 32) Cusumano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è assegnata alla Regione Sicilia la somma di 52 milioni di euro per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo.

44. 0172. (ex 40. 0. 33) Cusumano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Disposizioni per le zone terremotate delle Marche e dell'Umbria).

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di mancata costituzione del consorzio il Comune, previa diffida, provvede in sostituzione del proprietari ».

b) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: « Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, »;

c) al medesimo comma 6, dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti : « prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni »;

d) il comma 6-bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ricostruzione degli immobili privati sia superiore all'ammontare del contributo concedibile;

e) dopo il comma 6-bis dell'articolo 3, è aggiunto il seguente: « 6-ter. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile »;

f) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: « 7. Il contributo per l'autonoma sistemazione, previsto dalle ordinanze ministeriali 28 settembre 1997, n. 2668, articolo 7, commi 2 e 5, e 3 agosto 2000, n. 3076, articolo 10, comma 1, a favore dei nuclei familiari, delle comunità, dei gestori di esercizi commerciali e artigianali che alla data della crisi sismica occupavano un immobile distrutto o dichiarato inagibile, nonché a favore dei soggetti che, ancorché non sgomberati, debbano liberare l'immobile per consentire l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, può essere concesso dalle regioni Umbria e Marche fino al completamento dell'intervento »;

g) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-quater. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il con-

tributo concesso e il costo effettivo necessario per i lavori sulle strutture e per le rifiniture connesse dell'edificio occupato alla data del sisma e dichiarato inagibile. La quota di interessi passivi posta a carico del beneficiario è stabilita con criteri omogenei dalle regioni Marche ed Umbria, in relazione a fasce di reddito »;

h) al comma 2 dell'articolo 12 le parole: « per gli anni 1997 e 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine della ricostruzione »;

i) al comma 3 dell'articolo 12 le parole: « per il biennio 1997-1998 » sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: « fino al termine della ricostruzione »;

l) al comma 4, primo periodo, dell'articolo 12, le parole: « ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « a trattativa privata »; al secondo periodo sono sopresse le parole: « ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, »;

m) al comma 5 dell'articolo 14, le parole: « come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « e sue successive modifiche ed integrazioni »;

n) al comma 12 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente periodo: « Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di aprire una posizione previdenziale ed assicurativa presso le sedi INPS, INAIL e Cassa edile competenti per territorio in relazione al luogo in cui vengono svolti i lavori »;

o) al comma 14 dell'articolo 14, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-septies, del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: « per un periodo massimo di 3 anni e » e le parole: « di legge » sono sopresse;

p) al comma 2 dell'articolo 15 è soppresso il seguente periodo: « Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1 »;

q) al comma 8 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla ripartizione definitiva della relativa disponibilità si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella misura del sessantacinque per cento per la regione Umbria e del trentacinque per cento per la regione Marche ».

2. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 28 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

3. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.

4. Le regioni Umbria e Marche provvedono, con propri atti, ciascuna in ragione delle proprie esigenze, a concedere, su richiesta, ai sindaci dei comuni elencati al comma 2, dell'articolo l'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall'articolo 79 del testo unico citato.

5. Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge del 30 marzo 1998, n. 61, sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.

6. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al Comune, di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l'autorità competente apponga, sull'intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a seguito del quale sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati progettuali, le regioni Umbria e Marche prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, scontata del venti per cento. Qualora l'apposizione del vincolo intervenga dopo l'inizio dei lavori è riconosciuto all'impresa, anche relativamente ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, un indennizzo fino al due per cento commisurato all'effettivo periodo di sospensione e calcolato sull'importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione è dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 maggio 1998, n. 61, criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

8. Il primo periodo del comma 3-*octies* dell'articolo 3 del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente: « Per le finalità di cui al comma 14

dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del quattro per cento delle disponibilità derivanti da mutui, prestiti e risorse comunque assegnate alle regioni per gli interventi di ricostruzione ».

9. Al comma 1 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 35, dopo le parole: 27 settembre 1997 », sono aggiunte le seguenti: « nonché il Ministero per i beni e le attività culturali ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

44. 0173. (ex * 40. 046.) Armando Cosutta, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Disposizioni per le zone terremotate delle Marche e dell'Umbria).

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di mancata costituzione del consorzio il Comune, previa diffida, provvede in sostituzione del proprietari ».

b) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: « Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, »;

c) al medesimo comma 6, dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti : « prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni »;

d) il comma 6-*bis* dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

6-*bis*. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma

6, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ricostruzione degli immobili privati sia superiore all'ammontare del contributo concedibile;

e) dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 3, è aggiunto il seguente: «6-*ter*. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile »;

f) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «7. Il contributo per l'autonoma sistemazione, previsto dalle ordinanze ministeriali 28 settembre 1997, n. 2668, articolo 7, commi 2 e 5, e 3 agosto 2000, n. 3076, articolo 10, comma 1, a favore dei nuclei familiari, delle comunità, dei gestori di esercizi commerciali e artigianali che alla data della crisi sismica occupavano un immobile distrutto o dichiarato inagibile, nonché a favore dei soggetti che, ancorché non sgomberati, debbano liberare l'immobile per consentire l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, può essere concesso dalle regioni Umbria e Marche fino al completamento dell'intervento »;

g) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-*quater*. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo necessario per i lavori sulle strutture e per le rifiniture connesse dell'edificio occupato alla data del sisma e dichiarato inagibile. La quota di interessi passivi posta a carico del beneficiario è stabilita con criteri omogenei dalle regioni Marche ed Umbria, in relazione a fasce di reddito »;

h) al comma 2 dell'articolo 12 le parole: « per gli anni 1997 e 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine della ricostruzione »;

i) al comma 3 dell'articolo 12 le parole: « per il biennio 1997-1998 » sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti : « fino al termine della ricostruzione »;

l) al comma 4, primo periodo, dell'articolo 12, le parole: « ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « a trattativa privata »; al secondo periodo sono soppresse le parole: « ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, »;

m) al comma 5 dell'articolo 14, le parole: « come sostituito dall'articolo 8-*ter* del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « e sue successive modifiche ed integrazioni »;

n) al comma 12 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente periodo: « Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di aprire una posizione previdenziale ed assicurativa presso le sedi INPS, INAIL e Cassa edile competenti per territorio in relazione al luogo in cui vengono svolti i lavori »;

o) al comma 14 dell'articolo 14, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-*septies*, del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: « per un periodo massimo di 3 anni e » e le parole: « di legge » sono soppresse;

p) al comma 2 dell'articolo 15 è soppresso il seguente periodo: « Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1 »;

q) al comma 8 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla ripartizione definitiva della relativa disponibilità si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella misura del sessantacinque per cento per la regione Umbria e del trentacinque per cento per la regione Marche ».

2. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 28 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

3. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.

4. Le regioni Umbria e Marche prevedono, con propri atti, ciascuna in ragione delle proprie esigenze, a concedere, su richiesta, ai sindaci dei comuni elencati al comma 2, dell'articolo l'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall'articolo 79 del testo unico citato.

5. Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge del 30 marzo 1998, n. 61, sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.

6. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al Comune,

di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l'autorità competente apponga, sull'intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a seguito del quale sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati progettuali, le regioni Umbria e Marche prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, scontata del venti per cento. Qualora l'apposizione del vincolo intervenga dopo l'inizio dei lavori è riconosciuto all'impresa, anche relativamente ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, un indennizzo fino al due per cento commisurato all'effettivo periodo di sospensione e calcolato sull'importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione è dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 maggio 1998, n. 61, criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

8. Il primo periodo del comma 3-*octies* dell'articolo 3 del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente: « Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del quattro per cento delle di-

sponibilità derivanti da mutui, prestiti e risorse comunque assegnate alle regioni per gli interventi di ricostruzione».

9. Al comma 1 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 35, dopo le parole: 27 settembre 1997», sono aggiunte le seguenti: «nonché il Ministero per i beni e le attività culturali».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

44. 0174. (ex * 40. 040.) Monaco.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Interventi per la prevenzione di fenomeni criminali).

1. All'attuazione dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono destinati 25.822.845 euro per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la finalità di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:

a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;

b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;

c) impianti speciali di segnalazione,

d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;

e) installazione di colonnine di soccorso;

f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 0176. (ex 40. 55., 40. 0. 243) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono destinati 25.822.845 euro per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la finalità di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:

a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;

b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;

c) impianti speciali di segnalazione;

d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;

e) installazione di colonnine di soccorso;

f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0177. (ex 40. 330.) Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello, Mattarella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25 milioni di euro a partire dall'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 25.000;

2003: — 25.000;

2004: — 25.000.

44. 0178. (ex 40. 462.) Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Pappaterra.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
44. 0301 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 44. 0301., comma 2, dopo le parole: del CIPE aggiungere le seguenti: e sentite le competenti commissioni parlamentari.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il fondo di cui all'articolo 109, comma 1, è incrementato di 25 milioni di euro a partire dall'anno 2002.

all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 25.000;

2003: — 25.000;

2004: — 25.000.

0. 44. 0301. 1. Realacci, Iannuzzi, Ver-netti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44.-bis.

(Accelerazione procedure per la utilizzazione fondo per lo sviluppo sostenibile).

1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 2, dopo la lettera *m*), è aggiunta la seguente: « *m-bis*) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale ».

2. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del CIPE, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

1) le specifiche tipologie di azione da finanziare;

2) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2 del presente articolo;

3) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;

4) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;

5) le priorità territoriali e/o tematiche;

6) le categorie di soggetti beneficiari;

7) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti ».

* **44. 0301.** Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Accelerazione procedure per la utilizzazione fondo per lo sviluppo sostenibile).

1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 2, dopo la lettera *m*), è aggiunta la seguente: « *m-bis*) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale ».

2. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del CIPE, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre Amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

1) le specifiche tipologie di azione da finanziare;

2) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2 del presente articolo;

3) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;

4) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;

5) le priorità territoriali e/o tematiche;

6) le categorie di soggetti beneficiari;

7) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti ».

***44. 0179.** (ex * 40. 020.) Giudice.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge n. 426 del 1998 relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 30.000;

2003: — 30.000;

2004: — 30.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0180. (ex 40. 281.) Realacci, Vernetti, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il capoverso 6-ter è sostituito dal seguente: « 6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2002 e di 50 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita. Eventuali quote non utilizzate dei predetti limiti annuali di spesa saranno cumulate a quelle previste per le annualità successive sino al 2004 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dal 10 gennaio 2002 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 65.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.

44. 0182. (ex 40. 1288.) Sedioli, Preda, Rava, Rossiello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di promuovere ed incentivare l'uso in agricoltura di fonti energetiche rinnovabili, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 è di 25,823 milioni di euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto

capitale alle aziende agricole per l'installazione di pannelli fotovoltaici, impianti eolici, energia da biomassa e altri interventi per il risparmio energetico nell'edilizia rurale. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 25,823;

2003: - 25,823;

2004: - 25,823.

44. 0184. (ex 1984/XIII/40. 35). Lion, Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni per l'utilizzo di energia geotermica).

1. I beneficiari delle agevolazioni previste all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, dall'articolo 4, comma 4-bis della legge 23 novembre 2000, n. 354 e dall'articolo 29 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono cedere a terzi come corrispettivo di beni e servizi i crediti d'imposta maturati in base a tali agevolazioni.

2. Alla determinazione delle modalità tecniche per la documentazione dei crediti e la relativa cessione provvede il Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio

decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

44. 0185. (ex 40. 091.) Peretti, Giuseppe Drago, Mongiello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai fini di concorrere agli impegni derivanti dal Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio le regioni e le province autonome, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un « programma nazionale di forestazione per Kyoto ».

2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 il CIPE, sulla base dei criteri definiti nel programma stesso, ripartisce tra le regioni e le province autonome la somma di 75 milioni di euro annui per il triennio 2002-2004, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2001, n. 388.

3. Le regioni e le province autonome provvedono alla realizzazione del programma di cui al comma 1 in conformità con i Piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/1999.

4. Per le azioni di monitoraggio e valutazione complessiva del programma nazionale di forestazione per Kyoto è assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la somma di 750.000 euro annui ciascuno per il triennio 2002-2004, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2001, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 0186. (ex 40. 090.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Contributo per l'acquisto di autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli a fronte della rottamazione di beni usati).

1. Alle persone fisiche che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquistano, anche in locazione finanziaria, uno dei veicoli di cui all'elenco contenuto nel comma 2 e che contestualmente consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al medesimo elenco è riconosciuto un contributo statale straordinario secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i ciclomotori e motoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta per l'acquisto di veicoli di nuova immatricolazione a fronte della demolizione di veicoli immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1992 ed è pari alle seguenti somme:

a) 1.000 Euro per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici;

b) 1.200 Euro per i veicoli di cilindrata superiore a 1.300 centimetri cubici;

c) 200 Euro per i motoveicoli di cilindrata fino a 50 centimetri cubici;

d) 300 Euro per i motoveicoli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici.

4. Il contributo sarà erogato a condizione che venga praticato uno sconto di pari entità da parte del venditore ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. L'autoveicolo consegnato per la rottamazione dovrà risultare intestato, da data anteriore al 31 dicembre 2000, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura dell'acquirente.

5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani

44. 0188. (ex 40. 0. 39) Villetti, Intini, Buemi, Albertini, Buglio, Nigra.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 dicembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2002, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, per le operazioni di verifica e di eventuale correzione, dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL - L'Ulivo

44. 0189. (ex 40. 075.) Rossiello, Preda, Rossi, Rava, Marcora, Banti, Ruggeri, Oliverio, Meduri, Loddo, Franci, Nannicini, Borrelli, Albertini.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

1. Nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto sostituisce la lettera *d*) del decreto ministeriale 12 maggio 1992, con la seguente:

d) L'aliquota di compensazione per i prodotti elencati ai numeri 43, 44, 45, e 46 elencati nella tab. A, prima parte, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 633/72, è stabilita nella misura del 9 per cento per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 19.108;

2003: — 19.108;

2004: — 19.108.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0190. (ex 40. 1019). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

7. Fino al 1° gennaio 2002 nei porti ove è istituita l'Autorità portuale, il cinquanta per cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 0191. (ex 40. 391). Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:

ART. 44-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 nei porti sedi di Autorità Portuale il gettito della tassa di ancoraggio di cui la capo I Titolo V della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 28.2.1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16.4.1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni affluiscono ai bilanci delle rispettive Autorità Portuali.

44-ter. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente: *b*) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; qualora le entrate delle Autorità Portuali non consentano alle stese di far fronte alle spese occorrenti per le suddette manutenzioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa convenzione, riconosce alle stesse Autorità portuali un contributo annuale utilizzando i fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 0192. (ex 40. 385). Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:

ART. 44-bis.

1. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

ART. 44-ter.

1. All'articolo 145, comma 74, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole « e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 » con le seguenti: « e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 ».

ART. 44-quater.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2002. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 12.000;

2003: — 12.000;

2004: — 25.000,

e alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 29.000;

2003: — 29.000;

2004: — 29.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 0193. (ex 40. 422). Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Ventura, Barbieri, Gambini, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

1-bis. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai « Registri delle Organizzazioni di Volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome » di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.

44. 0214. (ex 40. 0. 6.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I redditi derivanti da attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, I comma del decreto del Presidente della Repubblica del 22.12.1986 n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

44. 0249. (ex 40. 164.) Gamba, Alberto Giorgetti, Lisi.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.

44. 0246 (ex 40. 0100.) Antonio Leone, Patria.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 45 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente al trenta giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo di cui al comma 1 si applica nella misura del 60 per cento del volume degli investimenti quando questi riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili,

per gli investimenti comunque diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998 e successive modificazioni, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri del tesoro e delle attività produttive sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0194. (ex 40. 277). Realacci, Vernetti, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, fino al 31 dicembre 2010, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, finalizzati all'impiego delle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico ed all'uso razionale dell'energia.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0195. (ex 40. 280). Vernetti, Iannuzzi, Realacci.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso il punto 127-septiesdecies), e conseguentemente il medesimo punto è inserito alla tabella A, parte II.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3.

44. 0196. (ex 40. 104). Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. L'I.V.A. sulle prestazioni medico veterinarie è ridotta dal 20 al 10 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

44. 0221. (ex 40. 67.) Alberto Giorgetti, Gianni Mancuso, Armani, Bellotti, Cannelli, Riccio, Paolone, Garnerò Santanché, Foti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Dopo l'articolo 51, legge 21 novembre 2000, n. 342, è inserito il seguente:

« ART. 51-bis.

(Disposizioni fiscali a favore di Enti pubblici).

1. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore di Enti pubblici in esecuzione di quadri eco-

nomici di progetto di realizzazione di opere pubbliche programmate o di piani urbanistici attuativi, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della legislazione statale o regionale, ancorché disposte a scempe degli oneri di urbanizzazione».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

44. 0197. (ex 40. 88). Cento, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è soppresso;

2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: « qualora sono stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis 2 e, » sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 44, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 12.911;

2003: — 12.911;

2004: — 12.911.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

44. 0220. (ex 41. 011.) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'anno 2002, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 129 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2002: — 129.000.000 euro.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

44. 0198. (ex 40. 380). Pasetto, Di Gioia, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le agenzie di viaggi e turismo, per l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni effettuata per conto di clienti soggetti passivi dell'I.V.A., possono derogare dall'applicazione del regime speciale previsto dall'articolo 74/TER del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della modifica richiesta concernente la detraibilità dell'I.V.A. per le spese sostenute per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono individuate ledispersioni regolamentari che armonizzano la nuova normativa con quanto già stabi-

lito ai fini I.V.A., per l'attività svolta delle agenzie di viaggi e turismo, dall'articolo 74/TER del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.

2. Alla tabella A - Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: le prestazioni rese ai clienti delle imprese turistiche di cui agli articoli 6 e 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, fino al 31/12/2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0199. (ex 40. 282) Verneti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2002 l'aggio percepito dai raccoglitori del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio del 2002 l'aggio percepito dai rivenditori dei biglietti delle lotterie nazionali e ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2002 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio Totogol, Totosei, Totobingol e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2002 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse, la misura dell'aggio ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di

gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0200. (ex 40. 295) Gambale, Squeglia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

83. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti da tutte le lotterie ed i concorsi pronostici, sono riservate, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota non superiore a 155.000.000,00 euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari. Sulla base degli utili erariali derivanti dal concorso pronostico « Super Enalotto » disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958, e modificato con decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, è riservata una quota pari a 52.000 euro è destinata del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 per il finanziamento di progetti nel campo delle politiche per la famiglia promossi dai comuni. Il Ministro dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce la disciplina

riguardante le lotterie e i concorsi pronostici in modo tale da prevedere l'utilizzazione di una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle vincite di tutti i concorsi pronostici non riscosse dai vincitori per il finanziamento di progetti promossi dai comuni e realizzati dall'associazionismo di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato, ovvero da altri soggetti senza scopo di lucro nei settori previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 0201 (ex 40. 490). Lucà, Lucidi, Preda.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. L'aggio dei ricevitori del lotto è ridotto dal 10 per cento al 9 per cento con decorrenza 1° gennaio 2002.

2. Per far fronte alle esigenze di finanziamento residuo indicate dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Ministro delle Finanze provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999 n. 133, a disciplinare le riscossioni di tutti i giochi dati in concessione o autorizzati dallo Stato, compresi i videogiochi prelevando dai montepremi e dalle vincite l'1 per cento.

3. Il gettito così realizzato è destinato a finanziare per oltre 700 miliardi l'impegno assunto con l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0202. (ex 40. 332). Squeglia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le spese sostenute dal concessionario per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ricettive della nautica, di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1991 n. 509, sono detraibili nella misura del 50 per cento dell'importo delle relative fatture.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0203. (ex 40. 1130.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di incentivare il mercato delle opere d'arte e favorire l'affermazione di giovani artisti, in caso di acquisto da parte di galleristi di opere d'arte contemporanea di autori viventi in età fino a 40 anni, è concessa agli acquirenti stessi una detrazione dell'imposta sul reddito pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dell'opera. Con Regolamento del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero dei beni e attività culturali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, vengono individuati i soggetti beneficiari e definiti gli ambiti di applicazione di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

44. 0204. (ex 40. 105). Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gen-

naio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 2001, n. 36, è abrogato. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tornano ad essere applicabili agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatrice degli edifici, ivi compresi i lavori volti alla realizzazione di impianti centralizzati digitali e reti domestiche digitali, le detrazioni fiscali introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché le disposizioni in materia di imposte indirette di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

44. 0205. (ex 40. 310). Rocchi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 2-bis della legge 20 marzo 2001, n. 26 è abrogato. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tornano ad essere applicabili agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatrice degli edifici — ivi compresi i lavori volti alla realizzazione di impianti centralizzati digitali e reti domestiche digitali — le detrazioni fiscali introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché le disposizioni in materia di imposte indirette di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

44. 0206. (ex 40. 454). Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi da lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

44. 0208. (ex 40. 166.) Alberto Giorgetti, Gamba, Lisi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 0209. (ex 40. 424). Lucidi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. L'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta da un

professionista iscritto all'albo, costituisce reddito di lavoro autonomo professionale e, come tale, va ricondotta, sia sotto il profilo fiscale che previdenziale, all'oggetto della professione svolta in via principale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

44. 0210. (ex 40. 0113.) Alberto Giorgetti, Lo Presti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2002, i rendimenti finanziari dei patrimoni mobiliari ed immobiliari degli Enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 509/94 e 103/96 sono sottoposti allo stesso regime tributario previsto per i fondi pensione istituiti ai sensi del decreto legislativo 124/ 93 e successive integrazioni e modificazioni.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

44. 0211. (ex 40. 0112.) Alberto Giorgetti, Lo Presti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, I comma, decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 0212. (ex 40. 423). Lucidi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000, n. 365, le parole « o in un comune limitrofo » sono sostituite con le parole « o in un ambito territoriale circostante ».

2. Il comma 6 dell'articolo 4, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000 n. 365, è sostituito dal seguente:

Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000, fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati fermo restando il limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

3. Al comma 5 dell'articolo 4-bis, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000 n. 365, dopo le parole « e del terzo settore » sono aggiunte le seguenti « nonché agli enti morali o religiosi, alle associazioni e ai circoli operanti senza fine di lucro ».

4. Nel piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate dall'evento alluvionale dell'autunno 2000 di cui all'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000, possono essere ricomprese anche le opere pubbliche o di interesse pubblico gestite o affidate in concessione a soggetti privati.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 4-bis, così come modificato dalla legge di conversione dell'11 dicembre 2000 n. 365, è aggiunto il seguente comma:

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 sono estesi ai soggetti danneggiati oltre che dall'evento calamitoso dell'autunno 2000 anche da altro evento dichiarato grave a

partire dal settembre 1993 anche se, per tali pregresse circostanze, non furono erogati contributi.

7. Le risorse finanziarie trasferite alle Regioni in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000 e relative alle spese pluriennali derivanti dal combinato disposto dall'articolo 7, comma 2-bis, della legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere destinate dalle Regioni interessate ad interventi per la difesa del suolo.

8. Per l'attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, è istituito uno specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, uno stanziamento per il triennio 2002-2004 pari a lire 2.484 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 0213. (ex 40. 1097.) Drago, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 25 maggio 2001, n. 199 convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 2001, n. 305, le parole « 31 dicembre 2001 », con le seguenti: « 31 maggio 2002 ». Alle misure di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), così come modificato dal comma 2 del presente articolo, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è destinato un ulteriore finanziamento per lire 250 miliardi. Al medesimo articolo 7-bis, comma

2, lettera e) « 240.000 » è sostituito da « 600.000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

44. 0218. (ex 40. 0. 237.) Vascon, Pagliarini, Sergio Rossi, Guido Dussin.

(A.C. 1984 — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

*(Disposizioni in materia di
beni di impresa).*

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'at-

tribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: « Decorso un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Decorsi due anni ». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 3.

(Ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni di impresa)

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

3. 1. (ex 3. 3.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, sostituire le parole: dal secondo esercizio con le seguenti: dall'esercizio.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

3. 2. (ex 3. 1.) Grandi, Benvenuto.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

3. 7. Grandi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: con effetto fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 4 e con le seguenti: al comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

3. 8. Grandi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

3. 3. (ex 0. 3. 4. 2.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: il 40 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: l'intero ammontare dell'imposta sostituiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

3. 4. (ex 0. 3. 4. 3.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga alla disposizione di cui al comma 4 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei confronti dei soci assegnatari il costo fiscale dei beni si assume in misura pari al valore normale e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore normale dei beni assoggettati ad imposta sostitutiva si considera pari a quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2- Altri fondi di riserva - cap.3003) apportare le seguenti modifiche:

2002: — 10.000

2003: — 10.000

2004: — 10.000

3. 9. Leo, Alberto Giorgetti.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: il 40 per cento con le seguenti: il 100 per cento.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: e la restante parte fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

3. 5. (ex 0. 3. 4. 4.) Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 11.

3. 6. (ex 0. 3. 4. 24) Roberto Barbieri, Michele Ventura, Grandi.

Sopprimere il comma 13.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU-Biancofiore.

3. 10. Naro, Anna Maria Leone.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU-Biancofiore.

3. 11. Naro, Anna Maria Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e le province autonome, conseguenti all'attuazione del presente articolo.

*** 3. 13.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e le province autonome, conseguenti all'attuazione del presente articolo.

*** 3. 14.** Olivieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Misure fiscali per il sostegno agli investimenti e il rilancio dell'economia). — 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, le parole: « e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi » sono sostituite dalle seguenti: « del 40 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 2000 e del 50 per cento per i periodi d'imposta successivi ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 1.000.000.000;

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 1.000.000.000 ma non lire 1.000.100.000;

c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 1.000.100.000 ma non lire 1.000.200.000;

d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 1.000.200.000 ma non lire 1.000.300.000 ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001.

4. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « nei limiti dello stanziamento di bilancio » sono soppresse;

b) al comma 7, il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso a), il primo periodo è sostituito dal seguente: « i soggetti che nel corso del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge realizzano investimenti ed eseguono conferimenti in denaro o accantonamento di utili a riserva assoggettabili alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni, possono fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge »;

b) al comma 1, capoverso b), il primo periodo è sostituito dal seguente: « i soggetti che nel corso del periodo d'imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, eseguono operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici »;

c) il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 10 per cento.

all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 6 per cento.

all'articolo 5, al comma 2, sostituire le parole: al 4 per cento con le parole: 10 per cento.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Comunisti Italiani.

3. 04. (ex 3. 04.) Roberto Barbieri, Pennacchi, Visco, Morgando, Villetti, Nicola Rossi, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Ventura, Lion, Pistone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Incentivi per le attività industriali). — 1. All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e quella destinata a finanziare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) ».

2. All'articolo 5, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono cumulabili con l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi è inoltre consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 ».

3. Alla tabella allegata all'articolo 5, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi i numeri 1), 3) e 8); al numero 5), le parole: « commi 4, 5 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 4 e 24 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

3. 02. (ex 3. 02.) Pinza, Morgando, Santagata, Lettieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Incentivi per le attività industriali). — 1. All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e quella destinata a finanziare le disposizione di cui all'articolo 5, comma 2 ».

2. All'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono cumulare i relativi benefici con gli incentivi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppresse le parole da: »o con altri aiuti« fino alla fine del comma ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

3. 03. (ex 3. 03.) Pinza, Morgando, Santagata, Lettieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Incentivi per le attività industriali) — 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

«ART. 4. — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: »con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2003« sono sostituite dalle seguenti: »con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, con l'aliquota del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2003 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, all'articolo 11, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

«4-quater Anche al lordo della deduzione di cui al comma 4-bis, a decorrere

dal 1° gennaio 2002, la base imponibile delle piccole e medie imprese è comunque ridotta in misura pari al 30 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

3. 05. (ex 3. 05. nuova formulazione) Pinza, Morgando, Santagata, Lettieri, Stradiotto, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Incentivi per la ricerca). — 1. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «aggiornamento del personale» sono aggiunte le seguenti: «e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definite dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

3. 01. (ex 3. 01.) Pinza, Morgando, Santagata, Lettieri.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
3. 0100 DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 3. 0100. 1. Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, sostituire la parola: 19 con la seguente: 49.

0. 3. 0100. 2. Giordano, Russo Spina.

Al comma 2, sostituire la parola: 3 con la seguente: 43.

0. 3. 0100. 3. Giordano, Russo Spina.

Al comma 4, sopprimere le parole da: e può essere fino alla fine del comma.

0. 3. 0100. 4. Giordano, Russo Spena.

All'articolo 7, sopprimere la lettera b).

0. 3. 0100. 5. Giordano, Russo Spena.

All'articolo 7, lettera c), alla fine aggiungere le seguenti parole: e comunque non oltre un limite complessivo di 75 milioni di euro.

Compensazioni Gruppo DS.

0. 3. 0100. 6. Rava.

All'articolo 7, sopprimere il punto d).

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 3. 0100. 7. Giordano, Russo Spena.

All'articolo 7, comma 14, sopprimere il punto 1).

0. 3. 0100. 8. Roberto Barbieri, Ventura, Benvenuto.

All'articolo 7, comma 14, sopprimere il punto 4).

0. 3. 0100. 9. Roberto Barbieri, Ventura, Benvenuto.

All'articolo 7, comma 14, al punto 5), sub comma 2-ter, dopo le parole: della presente legge, inserire le seguenti: ai soggetti che effettuano la dichiarazione di cui al comma 1.

0. 3. 0100. 10. Benvenuto, Ventura, Roberto Barbieri.

All'articolo 7, punto e), sopprimere i commi 15 e 16.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 3. 0100. 11. Giordano, Russo Spena.

All'articolo 7, sopprimere il comma 15 aggiunto.

0. 3. 0100. 12. Roberto Barbieri, Benvenuto, Ventura.

Sopprimere da: conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo 9-bis fino alla fine dell'emendamento.

0. 3. 0100. 13. Soda.

Sopprimere l'articolo 9-bis.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 3. 0100. 14. Giordano, Russo Spena.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Riserve e fondi in sospensione di imposta).

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio di cui al comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, seconda comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: « 30 giugno 2002 », con le seguenti: « 31 dicembre 2002 »;

b) al comma 6, sostituire le parole: « nella misura del 2,1 », con le seguenti: « nella misura dell' 1,9 »;

c) al comma 8, dopo le parole: « consumi realizzati », inserire le seguenti: « e in modo tale da conseguire risparmi non

inferiori agli oneri recati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 »;

d) al comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) prima della lettera a) inserire la seguente: « 0a) nel comma 1, e nel comma 4, sostituire le parole: « 28 febbraio 2002 » con le seguenti: « 30 giugno 2002 »;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) al comma 2, lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato" »;

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine »;

4) nella lettera *d*) sostituire le parole « 1° aprile 2002 » con le seguenti: « 1° settembre 2002 »;

5) dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

« *e*) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

“2-*ter*. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.” »;

e) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

15. Il primo periodo del comma 7-*ter* dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”.

16. Fino all'entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-*bis*, dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del

decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992.

17. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola “spettacoli” sono inserite le seguenti: “e i tributi connessi”; le parole “31 luglio 2000” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2001” e le parole “31 gennaio 2001” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2002”;

b) al comma 2 le parole “31 gennaio 2001” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2002” ed alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002.”;

c) al comma 5, le parole “15 febbraio 2001”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2003” ed alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale”.

18. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 si applicano anche alle Pro Loco.

19. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo le parole: “per l'anno 2001”, inserire le seguenti: “nonché di 6 milioni di euro per l'anno 2002”.

20. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 54, comma 4, primo periodo, dopo le parole “tre anni” inserire le seguenti: “o ad un anno per le società sportive professionistiche”. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.

21. All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sostituire le parole "1° gennaio 2002", ovunque ricorrono, con le seguenti: "1° marzo 2002".

22. Nella legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 3 comma 2, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, le parole: "Per l'anno 2001", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".

23. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria).

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:

1) al comma 1, le parole "di cui alla tabella F" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F";

2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma del-

l'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12." »

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età. »;

b) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale. »;

2) dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: « 2-ter, I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria. »;

c) nell'articolo 22, comma 3, prima delle parole: « Le schede devono essere preventivamente controfirmate ». inserire il seguente periodo: « Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. »;

d) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera m), inserire la seguente:

m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno.»;

e) dopo l'articolo 44-bis, è inserito il seguente: «ART. 44-ter. — (Modificazioni delle tabelle). 1. I criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente:

ART. 2.

(Oggetto della giurisdizione tributaria).

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti

la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.».

3. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale, e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.».

3. 0100. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1984 — Sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Ulteriori effetti di precedenti
disposizioni fiscali).

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio

edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2002 ».

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

5. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

6. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « nella misura del 2,5 » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 2,1 ».

7. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 1998 al 2002 » e le parole: « negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni dal 1998 al 2002 »;

b) al comma 5-*bis*, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2003 ».

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000.

9. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, dopo la parola: « consorzi », sono aggiunte le seguenti: « nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c) ».

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.

11. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

12. Per i periodi di imposta di cui al comma 11 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

13. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: « negozi ed assimilati », sono inserite le seguenti: « , ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva ».

14. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 » sono sostituite

dalle seguenti: « Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge »; le parole: « la medesima dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « la dichiarazione di emersione »;

b) al comma 2, lettera a), primo periodo, la parola: « immediatamente » è soppressa;

c) al comma 2-*bis*, le parole: « Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge »; le parole: « per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività » sono sostituite dalle seguenti: « e delle imposte sui redditi per le violazioni concernenti gli obblighi strumentali »; le parole: « che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « che il versamento delle imposte sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alle relative dichiarazioni »;

d) al comma 7, le parole: « 1° gennaio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2002 ».

ART. 7.

(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite con le parole « del 1° gennaio degli anni 2000, 2001 e 2002 »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. A partire dal 1° gennaio 2002 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento. »

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 400.000;

2004: — 250.000.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani

7. 1. (ex 7. 42.) Realacci, Vigni, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Verneti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: in cinque o.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 2. (ex 0. 3. 4. 18) Michele Ventura, Roberto Barbieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura,

dopo le parole: « nei periodi di imposta 2000 e 2001 » sono aggiunte le seguenti: », nonché fino al 30 giugno 2002 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 3. (ex 7. 4.) Benvenuto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono aggiunte

le seguenti ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati anche su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 25.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 38.730;

2003: — 38.730;

2004: — 38.730.

7. 4. (ex 0. 3. 4. 31.) Arnoldi, Lusetti, Marras.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: si applica, aggiungere le seguenti: , previa documentata presentazione all'acquirente successivo delle spese effettivamente sostenute,.

7. 5. (ex 7. 19.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 aprile 2002.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 30 giugno 2002.

7. 6. (ex 7. 20.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ricompresi nella fattispecie citata anche gli interventi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte riguardante i box attrezzati in diritto di superficie in aree pubbliche definite dai Comuni per i residenti secondo quanto stabilito dai « piani urbani parcheggi » e per i quali vale il medesimo incentivo fiscale previsto dal presente comma, secondo le medesime modalità.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 25.000;

2003: - 25.000;

2004: - 25.000.

7. 7. (ex 7. 15.) Quartiani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ricompresi nella fattispecie citata anche gli interventi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte riguardante i box attrezzati in diritto di superficie in aree pubbliche definite dai Comuni per i residenti secondo quanto stabilito dai « piani urbani parcheggi » e per i quali vale il medesimo incentivo fiscale previsto dal presente comma, secondo le medesime modalità.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59: - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 25.000;

2003: -;

2004: -.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 8. (ex 7. 28.) Quartiani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO, l'incentivo fiscale di cui al presente comma è aumentato al 41 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

7. 9. (ex 7. 81.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni si applica anche agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati anche se non provvedono alla successiva alienazione dell'immobile entro il 30 giugno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: - 100.000.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani

7. 11. (ex 7. 45.) Vigni, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, lettera a), all'interno della singole unità immobiliari.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

7. 10. (ex 7. 54.) Pistone.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 232.400.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani

7. 14. (ex 7. 44.) Vigni, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio.

Al comma 3 sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

7. 12. (ex 7. 31.) Lusetti.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

7. 13. (ex 7. 5.) Pistone.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo n. 3, 7, 9.

7. 15. (ex 7. 83.; v. 7. 80) Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

7. 16. (ex 0. 3. 4. 47., vedi * 7. 32. e * 7. 33.) De Franciscis, Pinza, Santagata, Realacci, Morgando, Lettieri, Stradiotto, Iannuzzi, Vernetti.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

2002: — 260.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani

7. 17. (ex 7. 38.) Rizzo, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Intini, Pennacchi, Sandri, Vigni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati, relativamente ad un ammontare del 20 per cento degli importi dovuti, fino al 31 aprile 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

7. 18. (ex 7. 30.) Pinza, Morgando, Stradiotto, Frigato, Santagata, Lettieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso in cui gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

7. 19. (ex 7. 82.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 4, sostituire le parole 2.169,12 milioni di euro con le seguenti: 2.281,72 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 20. (ex 7. 35. e 7. 92.) Calzolaio, Bandoli, Bielli, Realacci, Rocchi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 4, comma 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole « aggiornamento del personale »

sono aggiunte le seguenti: « per l'acquisto di servizi e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definite dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni ».

4-ter. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 all'articolo 4, dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica alle imprese di assicurazione ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 21. (ex 7. 40.) De Brasi, Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 4, comma 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: « L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale », aggiungere le seguenti: « , per investimenti in ricerca, sviluppo e ambiente, e per l'acquisto di servizi ».

4-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-bis si provvede tramite l'esclusione delle imprese di assicurazione dalla detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

7. 32. (ex 1984/X/7.3.) De Brasi, Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole « l'aggiornamento del personale » aggiungere le seguenti « e per l'acquisto di servizi ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 22. (ex 7. 488.) Gambini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002. ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 250.000;

2003: — 100.000;

2004: — 50.000.

7. 34. (ex 7.6.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Patria, Crosetto, Casero, Angelino Alfano, Giudice.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, primo periodo, sostituire le parole: « fino a 2.000 » con le seguenti: « fino a 2.500 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

7. 23 (ex 7. 21.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni alle Forze Armate e al corpo della Guardia di Finanza dei materiali di armamento inclusi nella legge 19 ottobre 1993, n. 427, alle manutenzioni ed alle forniture di automezzi, di carburanti, di attrezzature militari, di beni e servizi rese nei porti, negli aeroporti, nelle caserme e nelle altre infrastrutture militari per l'espletamento della attività di volo, di navigazione, di addestramento, di preparazione e di impiego delle unità, nonché ai costi di ricerca e sviluppo in campo militare.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 144.500;

2003: + 144.500;

2004: + 144.500.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 144.500;

2003: — 144.500;

2004: — 144.500.

7. 37. (ex 7. 23.) Ramponi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 « Primi interventi per il rilancio dell'economia », alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché alle spese so-

stenute per la formazione e l'aggiornamento di imprenditori e lavoratori autonomi, anche se svolgono la propria attività in forma individuale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

7. 40 (ex 7. 66.) Cè, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti « nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002. »

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani

7. 24. (ex 7. 34.) Intini, Villetti, Buemi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di lavoro con un'Organizzazione non governativa, riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo

7. 25. (ex 7. 41.) Sereni, Lucà, Realacci, Lolli, Raffaella Mariani, Delbono, Mossella, Monaco, Lucidi, Battaglia, Giacco, Lumia, Labate, Ruzzante, Giovanni Bianchi, Di Serio D'Antona, Pinotti, Kessler, Calzolaio, De Franciscis, Bindi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Alla legge 21 marzo 2001 n. 74, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Per gli enti di cui alla presente legge non costituisce esercizio di attività commerciale, ai fini del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, commi 2, 3 e 4, e 4, commi 1, 3 e 4, della legge 21 marzo 2001, n. 74, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale ».

4-ter. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27-sexies è aggiunto il seguente:

« 27-septies: Le attività di cui agli articoli 1, commi 2, 3 e 4, e 4, commi 1, 3 e 4, della legge 21 marzo 2001, n. 74 ».

4-quater. All'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: « m-bis) I rimborsi di spese di natura forfettaria percepiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 1, commi 2, 3 e 4, e 4, commi 1, 3 e 4, della legge 21 marzo 2001, n. 74 ».

4-quinquies. Agli enti di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 si applica l'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

4-sexies. All'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il *Secours Alpin Valdotain* (SAV) e il *Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins* (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini

previsti dalla presente legge e nel rispetto degli statuti d'autonomia e delle rispettive norme di attuazione».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

7. 38. (ex 7. 59.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'I.V.A. sulle prestazioni medico veterinarie è ridotta dal 20 al 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

7. 46. (ex 40. 221.) Alberto Giorgetti, Gianni Mancuso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con Decreto del Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da ONG riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987 n. 49.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

7. 35. (ex 7. 71.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

(Approvato)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Alla tabella allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole « al settore agricolo » sono aggiunte le seguenti: « e della pesca ». All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500.000 euro annue a partire dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1 della legge 8 agosto 1991, n. 267, come da ultimo finanziata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 267 del 1991, apportare la seguente variazione:

2002: — 500.

7. 39 (ex 7. 10.) Scaltritti, Crosetto, de Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Antonio Leone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-bis. All'articolo 74, comma 2, ultimo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « venti mesi ».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

7. 33. (ex 7. 97.) Alberto Giorgetti, Boracin.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, in attuazione dell'accordo siglato alla Conferenza di Marrakesh, modificativo del Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, nonché per incentivare l'industria nazionale del legno, per l'anno 2002 possono essere adottate misure per la costituzione di boschi ad altro fusto e la manutenzione di boschi cedui, con l'avviamento, ove possibile, all'alto fusto dei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione, mediante applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di fruizione a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo.

7. 41. (ex 0. 3. 4. 30) Arnoldi.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, come modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « al 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « , al 1° gennaio 2000 ed al 1° gennaio 2001 »;

b) le parole: « per i tre periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per i due periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 3,10 e del 3,75 per cento ».

6-bis. Alla copertura degli oneri recati dal comma 6, valutati in 73,3 milioni di euro, si provvede anche mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Ministro

delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, recante norme sulla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

7. 42 (vedi 10. 0. 3.) Rava, Benvenuto, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Sandi, Potenza, Oliverio, Nannicini, Franci, Marcora, Santino Adamo Loddo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i tre periodi d'imposta successiva, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento sono sostituite dalle seguenti: per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

***7. 26.** (ex 0.3.4.10.) Brugger, Zeller, Detomas, Collé, Widmann, Olivieri.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i tre periodi d'imposta successiva, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento sono sostituite

dalle seguenti: per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

***7. 43.** (ex 0.3.4.10.) Rava, Preda, Sedioli, Stramaccioni, Sandi, Rossiello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte le seguenti lettere:

c-bis le amministrazioni dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16;

c-ter le interessenze vicine e le altre comunità e associazioni agrarie, sia per la proprietà sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, riconosciute come comunioni di interesse pubblico dalla legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2.

7. 27. (ex 0. 3. 4. 11) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è soppresso;

b) al comma 11, ultimo periodo, le parole qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis 2 esono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 12.911;

2003: — 12.911;

2004: — 12.911.

7. 28. (ex 0. 3. 4. 9) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai fini dell'applicazione delle tariffe dei tributi speciali, le consultazioni degli atti catastali effettuate in via telematica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, e successive modificazioni, si intendono come presentate dagli utenti professionali direttamente all'ufficio in possesso degli atti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 1.000.

7. 29. (ex 0. 3. 4. 27.) Arnoldi, Luseti, Marras.

Sopprimere i commi 11, 12 e 14.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

7. 44. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

7. 30. (ex 0. 3. 4. 5.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 14, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), sopprimere le parole da: inoltre fino alla fine della lettera;

sopprimere la lettera d).

7. 31. (ex 0. 3. 4. 17) Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 si applicano anche alle Pro Loco.

Conseguentemente alla Tabella A variare gli importi come segue:

2002: — 500;

2003: — 500;

2004: — 500.

7. 45. (ex 7. 37.) Patria, Crosetto, Casero, Blasi, Zorzato, Iorio, Tarantino, Soro, Savo, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Giudice, Marras, Rosso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa).

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni

immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale ditali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'ali quota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

7. 01. (ex 7. 0. 8.) Tolotti, Fluvi, Benvenuto, Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Mariani Paola.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa).

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente ar-

ticolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani

7. 02 (ex 7. 018.) Intini, Villetti, Buemi, Albertini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« ART. 7-bis. — (Sospensione inviti e cartelle di pagamento. Disposizioni in materia di sanzioni per i tributi dovuti in relazione alle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998). — 1. Allo scopo di consentire agli uffici dell'amministrazione finanziaria un controllo degli accertamenti già effettuati, sono sospesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 le richieste di pagamento, nonché l'invio di cartelle di pagamento i cui ruoli sono stati resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000. La sospensione riguarda le cartelle a pagamento e gli inviti al pagamento emessi in seguito ai controlli relativi alle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98.

2. Le cartelle a pagamento e gli inviti al pagamento notificati nel corso del 2001, relativi alle dichiarazioni annuali dell'Iva e dei redditi presentate fino al 1998, e non ancora pagati al 31 dicembre 2001, si intendono notificati alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione non è applicabile in caso di cartelle di pagamento per le quali alla data del 31 dicembre 2001 è stata accolta la domanda di pagamento dilazionato.

3. Gli inviti al pagamento emessi nel corso del 2001 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, non ancora pagati alla data del 31 dicembre 2001, possono essere pagati dal contribuente entro il 31 marzo 2002. Se il contribuente aderisce all'invito pagando integralmente gli importi chiesti entro il 31 marzo 2002, beneficia della riduzione a metà delle sanzioni. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle sanzioni eventualmente già pagate dal contribuente.

4. Le cartelle di pagamento emesse nel corso del 2001 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001, possono essere pagate dal contribuente entro il 31 marzo 2002. Se il contribuente paga integralmente gli importi chiesti entro il 31 marzo 2002, beneficia della riduzione a metà delle sanzioni. La disposizione non è applicabile in caso di cartelle di pagamento per le quali alla data del 31 dicembre 2001 è stata accolta la domanda di pagamento dilazionato. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle sanzioni eventualmente già pagate dal contribuente.

5. Gli inviti al pagamento emessi a partire dal 1° luglio 2002 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, possono essere pagati dal contribuente entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione, da spedire mediante raccomandata, con il beneficio della riduzione a metà delle sanzioni. Per contro, il mancato o insufficiente versamento nel termine suddetto, comporta la immediata notifica della cartella.

6. Le cartelle di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2002 in seguito al

controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, devono essere pagate nei termini ordinari prescritti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 700.000;

2003: — 700.000;

2004: — 700.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

7. 037 (ex 7. 0. 7. Nuova formulazione)
Leo, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci).

« 1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

7. 0.3 (ex * 7. 0. 9.) Tolotti, Benvenuto, Fluvi, Cazzaro, Gambini, Bersani, Buglio, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Mariani Paola.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta).

« 1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva, per il primo ver-

samento, al 30 per cento per il secondo, ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o ad altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi ».

Seguono compensazioni Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

7. 04 (ex * 7. 0. 10.) Tolotti, Benvenuto, Fluvi, Buglio, Gambini, Bersani, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Mariani Paola.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta).

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva, per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo, ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, tutta via, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105, a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o ad altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di do-

tazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per le liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Seguono compensazioni gruppo Misto-Socialisti Democratici-l'Ulivo

7. 05 (ex 7.0.17) Intini, Villetti, Buemi, Albertini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 a dinanzi alla commissione tributaria in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;

c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle cessioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale all'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini dal presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relativa esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di questa; il valore della liti in materia di imposte sulle successioni a donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tri-

butaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una unione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

7. 038 (ex 7. 0. 11.) Leo, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

*(Disposizioni fiscali
per i produttori biologici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai produttori biologici individuati ai sensi del Regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 25.000 euro annue, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, ART. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

2002: — 3484;

2003: — 3484;

2004: — 3484.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo e del Gruppo Misto-Verdi l'Ulivo.

7. 06 (7. 0. 12.) Rava, Sedioli, Preda, Borrelli, Marcora, Sandi, Rossiello, Franci, Banti, Potenza, Loddo, Meduri, Ruggieri, Lion, Nannicini, Albertini.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Incentivi per i produttori biologici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai produttori biologici individuati ai sensi del Regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 20 milioni di lire annue, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale di certificazione della produzione biologica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo

7. 07 (ex 7. 016.) Rocchi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Incentivi per i produttori biologici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai produttori biologici individuati ai sensi del Regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 13 mila euro annui, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo nn. 3, 6, 8

7. 09 (ex 7. 043.) Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Credito d'imposta).

1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono interamente cumulabili con gli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo

7. 010 (ex 7. 0. 6.) Boccia, Annunziata, Gerardo Bianco, Enzo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Francis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Ai cittadini italiani, che hanno iniziato i lavori di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma novembre 1980, ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2001, è

data la possibilità di recuperare l'IVA nella misura del 19 per cento anziché del 10 per cento.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

7. 011. (ex 7. 015.) Potenza, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari, Annunziata.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. I cittadini che hanno effettuato lavori di riparazione o di ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 1980, nel periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997, possono recuperare l'IVA nella misura del 19 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-decreto-l'Ulivo.

7. 012. (ex 1984. VI. 6. 01.) Lettieri, Molinari, Potenza, Boccia, Benvenuto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

*(Modifiche alla legge
18 ottobre 2001, n. 383).*

1. All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: « successivamente al 30 giugno e nell'intero » con le seguenti: « e nel ».

2. All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le imprese che adottano investimenti tecnologici innovativi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti; l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa di cui al comma 1 è aumentata al 75 per cento.

3. All'articolo 4, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e alle spese sostenute per formazione fino alla fine del comma.

4. All'articolo 4, al comma 2, primo periodo, aggiungere; in fine, le parole: , nonché alle spese sostenute per l'adeguamento alle norme relative alla sicurezza del lavoro.

5. All'articolo 4, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in vigore le norme previste dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) per incentivare l'occupazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

7.013 (ex 7. 019.) Roberto Barbieri, Benvenuto, Pennacchi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-bis.

*(Cumulabilità di agevolazioni
per gli investimenti nel Mezzogiorno).*

1. L'articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, « Primi interventi per il rilancio dell'economia », è soppresso.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo

7.014 (ex 7.020.) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Diana, Intini, Pennacchi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-bis.

*(Cumulabilità di agevolazioni
per gli investimenti nel Mezzogiorno).*

1. L'articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, « Primi interventi per il rilancio dell'economia », è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

7. 015 (ex 7. 029.) Morgando, Visco, Roberto Barbieri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Alternatività strumenti per il sostegno agli investimenti).

1. All'articolo 5, legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il primo periodo della lettera a), è sostituito dal seguente: « i soggetti che nel corso del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge realizzano investimenti ed eseguono conferimenti in denaro o accantonamento di utili a riserva assoggettabili alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni, possono fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge;

b) al primo comma, il primo periodo della lettera b), è sostituito dal seguente: « i soggetti che nel corso del periodo d'imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, eseguono operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici »;

c) il terzo comma è soppresso.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

7. 016 (ex 7. 021.) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Pennacchi, Visco.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Recupero credito d'imposta virtuale).

1. All'articolo 5, legge 18 ottobre 2001, n. 383, il terzo comma è soppresso.

Seguono compensazioni Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

7. 017 (ex 7. 022.) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Rossi Nicola.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 in materia di successioni).

Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte successivamente alla data del 24 aprile 2001 ed alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

7. 040. (ex 43. 07.) Alberto Giorgetti, Armani, Foti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Agevolazioni per l'acquisizione di fabbricati da concedere in uso a dipendenti).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 62, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. Non sono deducibili i costi d'acquisto, i canoni di locazione

anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti che siano parenti in linea retta, collaterali fino al terzo grado, o affini dell'imprenditore, dei soci, o degli amministratori ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 40, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta ».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, numero 8) le parole « e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita » sono sostituite dalle seguenti: « e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locali dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita ».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 19-bis, secondo comma dopo le parole « ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati per le operazioni di cui al numero 8), da parte di imprese che locano gli immobili ai propri dipendenti ».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, articolo 19-bis comma 1, lettera i) primo periodo dopo le parole « salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la vendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni » sono aggiunte le seguenti parole: « e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione anche finanziaria da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato ».

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 5

della tariffa parte prima, dopo il punto 4 è inserito il seguente: « 5) Contratti di locazione o d'uso tra l'impresa e i propri dipendenti per l'intera durata del contratto 52 euro.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella C , rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), appor-
tare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo e Margherita, DL - L'Ulivo,

7. 018 (ex 7. 023.) Cazzaro, Ruzzante, Gambini, Vianello, Frigato, Martella, Grotto, Zanella, Colasio, Stradiotto, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure fiscali a favore degli esportatori).

1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa alla richiesta di rimborso ai fini Iva ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al successivo comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

2. Alle imprese esportatrici di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d'affari ai fini Iva realizzato nel corso dell'anno 2000. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

5. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al 17 per cento ».

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Comunisti Italiani.

7. 019 (ex 7. 024.) Gambini, Morgando, Roberto Barbieri, Violante, Castagnetti, Villetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Lion, Pistone, Intini, Penacchi, Crucianelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — *(Riduzione temporanea dell'aliquota del dieci per cento dell'Iva).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, alla cessione dei beni ed alle prestazioni di servizi soggetti all'aliquota del dieci per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica fino al 30 giugno 2002, l'aliquota IVA dell'otto per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis — *(Rivalutazione dei beni rimpatriati).* — 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle altre: « ad una somma pari al 5 per cento ».

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

7. 021. (ex 7. 025 Nuova formulazione) Morgando, Roberto Barbieri, Visco, Gambini, Castagnetti, Pistone, Lion, Rizzo, Michele Ventura, Villetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Alla legge n. 409, 24 novembre 2001, di conversione del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, il capo III (Emersione di attività detenute all'estero) è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo

7. 022. (ex 7. 026.) Visco, Roberto Barbieri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Imposizione forfetaria sul reddito delle navi).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, nel rispetto degli « Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi » del 5 luglio 1997, con l'obiettivo di allineare il sistema a quello di altri importanti paesi marittimi, di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, della previa determinazione dei costi fiscali, è introdotta l'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalle attività marittime secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) il modello dell'imposta, calcolata su di un utile teorico in base alla misura delle tonnellate di ogni singola nave per ogni giorno di navigazione, con importi decrescenti per scaglioni che, per ogni 100 tonnellate nette, dovrà essere compreso fra 0.45 e 0.10 euro;

b) l'utile teorico annuale, determinato in base all'utile teorico giornaliero della nave per il numero dei giorni di effettiva attività che sarà assoggettato all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) la durata del regime sostitutivo con vincolo non inferiore ad un triennio e natura opzionale;

d) le modalità del pagamento dell'imposta indipendentemente dagli effettivi risultati dell'attività marittima;

e) le modalità dell'applicazione dell'imposizione sostitutiva che si applica alle navi che svolgono attività primarie di cabotaggio quali, fra le altre il trasporto di merci o passeggeri; il rimorchio, il salvataggio o altri tipi di assistenza marittima o il trasporto in riferimento a servizi necessariamente forniti in mare;

f) le regole per l'ammissione al regime sostitutivo per le attività « secondarie » e « collaterali » a quelle primarie di cabotaggio.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

7. 024. (ex 7. 037.) Burlando, Duca, Albonetti, Mazzarello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli).

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, asso-

ciati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici ».

b) Il comma 3 è soppresso;

c) Al comma 4, dopo la parola: « imposta » sono aggiunte le seguenti parole: « , sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario »;

d) Il comma 10 è soppresso;

e) Il comma 11 è sostituito dal seguente:

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 472. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio ».

2. Alla copertura degli oneri recati dal comma 1 del presente articolo, valutati in lire 150 miliardi, si provvede mediante la rideterminazione delle percentuali di compensazione applicabili a determinati prodotti agricoli, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

7. 025. (ex 7. 036.) Burlando.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifica della disciplina delle società non operative).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione degli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d'impresa individuale.

Conseguentemente all'articolo 50, alla Tab. C, alla voce — Ministero dell'economia e delle finanze — decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2002: — 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

7. 026 (ex 7. 035.) Buglio, Gambini, Bersani, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Mariani Paola.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Valutazione delle rimanenze per vendita al dettaglio del settore moda).

Ai fini della valutazione delle rimanenze di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è consentita per i relativi beni, dal periodo d'imposta successivo a quello della loro immissione sul mercato, la valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, nei limiti seguenti:

- a) I° anno: 100 per cento del costo;
- b) II° anno: 70 per cento del costo;
- c) III° anno: 50 per cento del costo;
- d) IV° anno: 30 per cento del costo;
- e) V° anno: 10 per cento del costo;

f) dal VI° anno: valore pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova dell'avvenuta svalutazione o elle eliminazione dei beni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

7. 027 (ex 7. 0138.) Roberto Barbieri, Violante, Gambini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP).

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente:

1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento in acconto dell'Irap segue le stesse regole vevoli per le im-

poste sui redditi ed è effettuato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro il limite di presentazione della dichiarazione dei redditi, la seconda, pari al residuo 60 per cento, nel corso del mese di novembre dell'anno di imposta.

3. Rimane salva la facoltà per il contribuente di versare l'imposta dovuta in unica soluzione.

7.039 (ex 7. 013.) Crosetto, Patria, Galvagno.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa. »;

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa »;

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ».

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento. ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

7. 028 (ex 7. 040.) Burlando.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

« 1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

7. 032. (ex 7. 048.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

« 1. Gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

7. 033. (ex 7. 052.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

« 1. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria. »

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

7. 034. (ex 7. 042.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Per il sostegno delle finalità di tutela ambientale connesse al settore della ricostruzione dei pneumatici usati, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'allegato A, parte II, di cui all'articolo 16, secondo comma, dopo il punto 3) è inserito il seguente:

« 3-bis) pneumatici ricostruiti per autovettura ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 (Editoria), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 4.000;

2003: — 4.000;

2004: — 4.000.

7. 035. (ex 7. 0. 58.) Alberto Giorgetti, Foti, Armani, Coronella, Ghiglia, Lamorte, Scalia, Zaccheo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per i percettori dei redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, impiegati da Organizzazioni Non Governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», sia residenti in Italia che all'estero e a prescindere dalla durata temporale del contratto, la base imponibile previdenziale e fiscale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è costituita dai redditi convenzionali stabiliti dai compensi convenzionali ai sensi della legge 29 agosto 1991, n. 288, determinati con Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

7. 029 (ex 7. 0. 59.) Mussi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo).

1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917 e successive modificazioni e dalle società in nome collettivo ed accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22 che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle impostazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

7. 031 (ex * 8. 0. 19.) Marcora, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri, Stradiotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo di cui all'articolo 744-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità

generale dello Stato in materia di bilancio
apportare le seguenti variazioni:

2002: - 33.200;

2003: - 3.000.

7. 036 (ex 7. 0. 61.) Alberto Giorgetti,
Garnero Santanché, La Russa.

(A.C. 1984 - Sezione 7)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 44.

Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

45. Al decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, articolo 5, comma 1, le parole: *000 e 2001* sono sostituite dalle seguenti: *« fino al 2005 »*.

46. Nell'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole « 31 dicembre 2001 » sostituire con le seguenti: « 30 giugno 2002 »;

b) dopo le parole « 20 ottobre 1998, n. 368 » inserire le seguenti: « ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria ».

47. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad Internet quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali, con una dotazione, per l'anno 2002, di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso al Fondo.

48. Le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 31, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

49. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 apportare le seguenti modificazioni:

* a) all'articolo 7, comma 3, aggiungere alla fine la seguente lettera: « *i-bis*) il combustibile derivato da rifiuti »;

b) all'articolo 19, sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici ed enti pubblici, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. »;

* c) all'articolo 33, comma 8, sopprimere la lettera c);

d) all'articolo 41, comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti parole: « anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h) una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai Consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale al fine del conseguimento degli obiettivi, globali di cui all'allegato E, let-

tera a). Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai Consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero. ».

* 50. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo possono optare, con preavviso di sei mesi, per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Conseguentemente, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 apportare le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 15-*bis*, sopprimere il comma 2, e sostituire l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 15-*bis* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 è sostituito dal seguente: « Il contratto collettivo nazionale di lavoro successivo a tale data disciplina le modalità di regolarizzazione dei rapporti soppressi, che si trasformano, a domanda degli interessati, in rapporti a tempo pieno, con o senza opzione per l'esclusività di rapporto, ovvero in rapporti a tempo parziale. »;

b) sopprimere il comma 4 dell'articolo 15-*quater* e il comma 5, primo periodo, dell'articolo 15-*quinquies*.

Sono abrogate le disposizioni di legge, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevedevano penalizzazioni economiche e normative a parità di prestazioni lavorative in ambito dipendente, per i dirigenti nel ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extra muraria.

51. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: « In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia di questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni suc-

cessivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. ».

52. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo , comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalità previste dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000.

53. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

54. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e della Capitanata in particolare. 55L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.

* 56. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 290 del 17.8.1999, è differito al 30 giugno 2003.

57. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è soppresso il comma 82.

58. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n.144, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero del-

l'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni obiettivo 1, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.".

b) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'attuazione delle disposizioni in cui al comma 5 è affidata alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fini di dal bilancio statale alla SHRS ».

59. È prorogata per l'anno 2002, in favore dei Comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 e dell'articolo 4 comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,5 milioni di euro.

60. All'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola "convenzione" aggiungere la seguente: « regionale ».

61. Per la realizzazione del programma « Genova capitale europea della cultura 2004 » è autorizzato un contributo al Comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.

62. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del sop-

presso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza » gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente » anche a soggetti estranei all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 4875 come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tal caso vengono stabilite le modalità per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a fare pane degli organismi collegiali.

63. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa nella attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensata considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale » anche di livello generale » equivalente sul piano finanziario.

64. In sede di prima applicazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

65. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 338, le parole: « 1° dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ». All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dallo stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c) della legge n. 388 del 2000 e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell'ambito del fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.

66. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

67. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.

* 68. Nell'articolo 2, comma 1, n. 2), della legge 23 marzo 1973, n. 81, inserire all'inizio le seguenti parole: « Subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'amministrazione finanziaria per la precorsa gestione del compendio e ». Per consentire il risanamento ambientale e la valorizzazione del territorio, a titolo di compensazione del corrispettivo, comprensivo delle indennità di cui all'articolo 2, n. 3) della citata legge n. 81 del 1973, gli importi dovuti dal Comune di Vibo Valentia ai sensi della citata disposizione

possono essere corrisposti attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, con definizione in via convenzionale tra le amministrazioni interessate.

* 69. Il protocollo di intesa fra il Ministero dell'istruzione, nell'università e della ricerca, il Dipartimento per le pari opportunità e la Fondazione IG Students del 20 luglio 2000 è prorogato al 31 dicembre 2004. Entro il 28 febbraio 2002, nell'ambito della promozione dello iniziative occupazionali, Sviluppo Italia s.p.a. apporta in conto esercizio alla Fondazione le risorse occorrenti per lo svolgimento delle attività didattiche-formative già avviate. Gli oneri relativi agli anni scolastici successivi, nei limiti di complessivi ... milioni di euro, sono a carico, per un terzo ciascuno, del fondo per l'occupazione, del fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa e del fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse. Possono essere impegnate, se ricorrono le condizioni, anche le risorse derivanti dal Fondo sociale europeo. Le quote di programma non coperte da finanziamenti statali sono concordate, con il coordinamento del Dipartimento per le politiche regionali, con le regioni, che possono contribuire con propri fondi.

* 70. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, si tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797, e relativi provvedimenti di attuazione.

71. Il termine del 30 giugno 2001 previsto dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente: « 30 giugno 2002 ».

72. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP s.p.a. e sulle modalità di ricorso alla citata società da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, può avvalersi della citata società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.

* 73. Per il festival del cinema della città di Trento, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2002.

74. Nell'articolo 74, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole «del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici» con le seguenti: «dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici».

* 75. Il comma 4, dell'articolo 1-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è sostituito dal seguente: «4. I rivenditori autorizzati possono vendere senza limiti temporali i valori postali con indicazione in lire relativi a tariffe postali in vigore al 31 dicembre 2001. I rivenditori autorizzati possono restituire, entro il 28 febbraio 2001, al consueto punto di approvvigionamento i valori postali espressi in lire e relativi a tariffe non più in vigore alla data del 31 dicembre 2001, ancorché non siano stati dichiarati fuori corso per l'affrancatura, ottenendo la contestuale sostituzione con valori in euro relativi a tariffe in vigore per un pari ammontare complessivo».

44. 2000. La Commissione.

*N.B.: Le parti contrassegnate con il simbolo * sono state dichiarate inammissibili.*

Aggiungere in fine il seguente articolo:

1. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 6, della legge recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (già AS 374-B, approvata il 29 novembre 2001) non si applica agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2, comma 1, della lettera a) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97.

44. 02001. Governo.

Al comma 49, lettera b), aggiungere, in fine, quanto segue: i rifiuti che, per effetto della decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/199/CE e 2001/573/CE, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, non possono essere smaltiti in impianti autorizzati soltanto allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi.

0. 44. 2000. 5. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 49, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 27, comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di smaltimento e l'esercizio degli stessi, concernenti i rifiuti classificati come pericolosi per effetto della decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/199/CE e 2001/573/CE, sono rilasciate dalle Regioni con un unico atto amministrativo entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

0. 44. 2000. 6. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 4 dell'articolo 44-bis dopo le parole: Ministro dell'Economia e delle finanze aggiungere le parole: di concerto con il Ministero dell'interno.

0. 44. 0800. 16. Lusetti, Boccia.

Al comma 6, sostituire le parole da: il fondo può fino alla fine del comma con le altre: la presente legge è finanziata annualmente dalla legge finanziaria.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 44. 0800. 26. Russo Spena, Giordano.

(A.C. 1984 - Sezione 8)**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

La I Commissione affari costituzionali
esaminato l'emendamento 44.703 del
Governo,

ritenuto che la disposizione in esame, volta a disciplinare le modalità di recupero e di riconversione produttiva delle aree industriali di Napoli-Bagnoli-Coroglio, nonché delle aree comprese tra i siti da bonificare di interesse nazionale e regionale previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dall'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, nonché alla materia del governo del territorio, di cui all'articolo 117, comma 3, rispetto alla quale allo Stato è rimessa la determinazione dei principi fondamentali;

rilevato che tale disciplina, per la parte in cui incide sulla materia del governo del territorio, può essere considerata recante la definizione di principi fondamentali relativi alle modalità e alle procedure di bonifica di siti ad alto rischio ambientale, in quanto la dizione « nonché delle aree comprese tra i siti da bonificare di interesse nazionale o regionale previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998 » sia da intendere riferita non solo all'area di Napoli-Bagnoli-Coroglio, ma al complesso dei siti individuati dal citato articolo 1, comma 4 [Venezia (Porto Marghera); Napoli orientale; Gela e Priolo; Manfredonia; Brindisi; Taranto; Cengio e Saliceto; Piombino; Massa e Carrara; Casal Monferrato; Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli); Pitelli (La Spezia); Balangero; Pieve Vergonte; Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche); Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali); Pioltello e Rodano];

ritenuto che la previsione secondo la quale ai fini del recupero e della riconversione produttiva di dette aree viene stipulato un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali tra le amministrazioni e gli enti pubblici interessati non appare lesiva dell'autonomia degli enti territoriali qualora tale disposizione sia interpretata come volta ad indicare la procedura da applicare alla fattispecie, procedura che richiede il consenso unanime di tutti i soggetti che partecipano all'accordo, ivi compresi i rappresentanti degli enti territoriali interessati, e che prevede che nel caso in cui l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco agli accordi deve essere ratificata dal consiglio comunale,

ritenuto che la previsione di un decreto del ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri e delle modalità di esercizio delle attività di recupero e di riconversione delle aree suddette, non contrasti con l'articolo 118 della Costituzione in quanto atto di natura amministrativa in materia già definita di interesse nazionale dall'articolo 1, comma 4 della legge n. 426 del 1998,

ritenuto che la previsione che demanda alla valutazione degli enti territoriali medesimi la possibilità di costituire, al fine di coordinare e indirizzare gli interventi di riconversione a fini produttivi delle suddette aree, Società di Trasformazione Urbana, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico sugli enti locali, alle quali successivamente cedere le quote di capitale da loro possedute per un ammontare complessivo non inferiore alla maggioranza assoluta del capitale sociale, pur integrando con norma speciale la disciplina di cui al comma 4 del suddetto articolo 120, non appare lesiva dell'autonomia comunale in quanto rimette agli stessi enti territoriali la decisione circa la costituzione di dette società,

esprime sull'emendamento 44.703 ed i relativi subemendamenti 0.44.703.3, 044.703.4 e 0.44.703.5

PARERE FAVOREVOLE

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
ALLEANZA NAZIONALE**

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Affrancamento dei maggiori valori di conferimenti).

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n.342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In tal caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto 22 ottobre 2001, n. 408.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Riserve e fondi in sospensione di imposta).

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 9 per cento.

2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, nonché la riserva da regolarizzazione di cui all'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 2 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui ai commi 1 e 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, della società o dell'ente. In caso di distribuzione dei saldi attivi e della riserva di cui al comma 2 non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

5. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001. Le imposte sostitutive vanno versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d'imposta.

6. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 e dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;

c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli

elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53

della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni Iva e Irap).

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà, che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 novembre 2001 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 4 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2002 all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate ovvero, se non istituito, all'ufficio Iva competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 2002.

2. Le sanzioni sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le

omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati, non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, IL 600, nonché le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente entro il 30 novembre 2001, ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che siano state presentate o inviate telematicamente le relative dichiarazioni entro il 30 novembre 2001;

c) le dichiarazioni annuali Iva considerate omesse, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente, entro il 30 novembre 2001 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 aprile 2002.

4. Per la definizione delle irregolarità, con il beneficio della loro estinzione a ogni effetto, è dovuto un importo forfetario di:

1.033 euro per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;

1.549 euro per le società commerciali di persone;

2.582 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione fino a 2.582.284 euro;

5.164 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a 2.582.284 euro, nonché per le società diverse da quelle sopra indicate e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale.

5. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti connessi presentazione telematica delle dichiarazioni, commesse fino al 30 novembre 2001, dagli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in riferimento alle dichiarazioni da loro presentate in via telematica quali incaricati della trasmissione delle stesse, possono essere definite, con il beneficio della estinzione a ogni effetto, mediante il pagamento di un importo forfetario di:

1.549 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica non più di mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata;

2.582 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica oltre mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali redditi, del l'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata.

6. La somma di cui ai commi 4 e 5 deve essere versata in unica soluzione entro la stessa data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la sanzione pari al 30 per cento della somma non versata o versata in meno.

7. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 « ritardati od omessi versamenti diretti » e dall'articolo 14 « violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte » del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 novembre 2001 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi dopo il 31 dicembre 2001, la sanzione non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 28 febbraio 2002 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alla scadenza del ruolo.

8. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

9. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

10. I versamenti delle somme di cui al comma 4 sono eseguiti a nonna dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di cooperative).

In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 386 per l'anno 2002:

a) la misura dell'esenzione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del cinquanta per cento;

b) la deducibilità delle somme ripartite tra i soci di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del settanta per cento;

c) le somme destinate alle riserve indivisibili, di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi nella misura del cinquanta per cento.

Compensazione n. 5.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO CCD-CDU-BIANCOFIORE

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa

delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):

2002: - 200;

2003: - 200;

2004: - 200.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 -Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:

2002: - 200;

2003: - 200;

2004: - 200.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 5 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.

Compensazione n. 6.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge

n. 468 del 1978 *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 200.000;

2003: — 300.000;

2004: — 300.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 400.000;

2003: — 400.000;

2004: — 350.000.

voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: — 40.000;

2003: — 80.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2002-2004, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della difesa e della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2002-2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte III, allegata, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies) sono soppressi;

b) al numero 76) sono soppresses le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla "business class" ».

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. - ART. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483):

2003: — 800.000;

2004: — 900.000;

voce: Decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - ARTT. 3, comma

9, e 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale per la regione Calabria (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499):

2002: — 30.000;

2003: — 40.000;

2004: — 100.000.

rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657):

2002: — 10.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma :

7. All'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « pari al 5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « pari al 10 per cento » e le parole da: « al 10 per cento » fino a: « 20 milioni lordi annui » sono sostituite con le seguenti: « al 20 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui ».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni

religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 3, sostituire le parole: 103,29 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Compensazione n. 10.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalle legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO - SDI

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rientro capitali).

1. L'aliquota di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aumentata dal 2,5 al 2,8 per cento, rateizzata in 3 anni, con l'interesse del 3 per cento annuo.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. *L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n.383 è abrogato.*

2. *Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n.383 è abrogato.*

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere tutti gli importi previsti escluse le regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n.468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Alle restanti voci per la parte corrente applicare una riduzione percentuale del 5 per cento.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, le aliquote dell'imposta sostitutiva del 4 per cento e del 2 per cento, rateizzate in tre anni, sono aumentate al 5 per cento e al 3 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei valori dei terreni edificabili è aumentata dal 4 per cento al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, utilizzo delle somme al netto dei contributi — articolo 1, comma 8, legge n. 383 del 2001, e delle somme di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 8.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-VERDI**

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero della difesa sopprimere la voce: Legge 448 del 1998.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « pari al 2,5 per cento » sono sostituite dalle parole: « pari al 4 per cento ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le

seguinti: 4,25 per cento e le parole: 2 per cento con le seguenti: 2,25 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono soppressi.

Compensazione n. 9

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 4, tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) - Articolo 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2002: — 15.000;

2003: — 15.000;

2004: — 15.000;

voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: — ART. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: — ART. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione — cap. 1707):

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000;

voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: — ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000:

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura — cap. 1525/p):

2002: — 60.000;

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: — ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane — capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2002: — 150.000;

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):

2002: — 200.000;

2003: — 200.000;

2004: — 200.000;

voce: Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: — ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):

2002: — 35.000;

2003: — 35.000;

2004: — 35.000;

rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: — 60.000;

2003: — 60.000;

2004: — 60.000.

rubrica: Ministero della difesa:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 22, comma 1: Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 1.000;

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione

finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. « ;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la

realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.»

8. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni »;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i)-*bis*) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-*ter*) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-*bis*) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f), e i)-*bis*), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano

commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire quindici milioni »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire dodici milioni »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire dodici milioni », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire quindici milioni »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire »;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a lire quindici milioni ».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo

di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla

lettera *b*). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b*);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c*);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel

corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

35. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive

modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali

fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinata non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le

finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero

territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Alla Tabella A « Fondo speciale di parte corrente » di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Alla Tabella B « Fondo speciale di conto capitale » di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla ta-

bella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: « da lire 4.000 a lire 10.000 » con le seguenti: « da euro 52 a euro 103 » e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole « da lire 20.000 a lire 100.000 » con le altre « da 516,46 euro a 1.034 euro ».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985,

n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle

spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 5 per cento ».

Compensazione n. 16.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprono, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6,

sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000;

rubrica: Ministero della Difesa

2002: — 10.123;

2003: — 10.269;

2004: — 10.269.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite

con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazioni n. 16.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.